



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 27 APRILE 2009

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 14 APRILE 2009 - N. 467 (1.8.0)
Designazione di tre rappresentanti regionali effettivi e di due supplenti nel collegio sindacale delle Ferrovie Nord Milano s.p.a. 1192

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

COMUNICATO REGIONALE 22 APRILE 2009 - N. 56 (1.8.0)
Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Nomina e designazione di competenza della Giunta regionale di rappresentanti della Regione nel Consiglio Generale e nel Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano 1193

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 22 APRILE 2009 - N. 3931 (3.3.0)
Integrazioni al decreto n. 3267/2009 recante disposizioni attuative in ordine alla l.r. 19/2007, art. 28-bis «Lombardia eccellente»: azioni regionali per la promozione dell'eccellenza nello sviluppo del capitale umano» 1193

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 31 MARZO 2009 - N. 3104 (3.3.0)
Linee guida per lo svolgimento dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale attraverso l'alternanza scuola lavoro, in attuazione della l.r. 19/2007 1194

D.G. Sanità

DECRETO DIRETTORE GENERALE 24 MARZO 2009 - N. 2877 (3.2.0)
Definizione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per l'anno 2002 1198

DECRETO DIRETTORE GENERALE 24 MARZO 2009 - N. 2878 (3.2.0)
Definizione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per l'anno 2001 1200

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 6 APRILE 2009 - N. 3325 (4.3.2)
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 1537/2007 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Mozzarelleria Valtrompia La Volpe di Etori Giuliano p. IVA 02922010984 1202

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 6 APRILE 2009 - N. 3326 (4.3.2)
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 1537/2007 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Società Agricola Corte Bernuzzo s.s. p. IVA 01361640194 1202

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 8 APRILE 2009 - N. 3430 (4.3.2)
Rettifica del decreto n. 3321 del 25 maggio 1994 riguardante la qualifica di Primo Acquirente della ditta Co.pro.lat Società Cooperativa Agricola p. IVA 011692670209 1203

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia

Anno XXXIX - N. 83 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 14 APRILE 2009 - N. 3574 (5.4.0)	
Determinazione dell'indice di densità venatoria nel territorio a gestione programmata della caccia, per la stagione venatoria 2009/2010 – art. 28 l.r. 16 agosto 1993 n. 26	1204
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 APRILE 2009 - N. 3239 (4.3.0)	
Istituzione in provincia di Mantova della Zona tampone MN1 per la produzione di specie vegetali sensibili ad <i>erwinia amylovora</i> – Ridelimitazione del perimetro e adozione di misure di prevenzione fitosanitaria ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 214/2005	1204
D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile	
DECRETO DIRETTORE GENERALE 16 APRILE 2009 - N. 3651 (5.3.4)	
Avviso di esaurimento dello stanziamento previsto dal bando per l'installazione di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta della quantità di calore consumata in impianti termici centralizzati e abbinamento a sistemi di termoregolazione in attuazione della d.g.r. 8294/2008 – Approvato con d.d.g. 16 gennaio 2009 n. 202 e successive integrazioni	1208
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 30 GENNAIO 2009 - N. 759 (5.3.5)	
Volturazione a favore della ditta Acsm-Agam s.p.a. con sede legale in via Canova n. 3, Monza ed impianto in via Scalabrini, Como, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata con d.d.s. n. 10870/07, modificata ed integrata con d.d.s. n. 4376/08 e n. 9106/08, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2	1208
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 MARZO 2009 - N. 2737 (5.3.5)	
Presa d'atto del protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 febbraio 2009 e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con d.d.s. n. 12478 del 24 ottobre 2007 alla ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali s.p.a., con sede legale in Milano, via Olgettina 25, ed impianto in Milano, via Lucio Cornelio Silla 249	1208
CIRCOLARE REGIONALE 16 APRILE 2009 - N. 5 (5.1.3)	
Indicazioni alle Province in ordine all'adeguamento degli scarichi in atto degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a cinquanta abitanti equivalenti alle disposizioni dell'articolo 8, comma 2 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3	1209
D.G. Industria, PMI e cooperazione	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 APRILE 2009 - N. 3648 (4.0.0)	
Riconoscimento a strutture operative estere della qualifica di «LombardiaPoint Estero» per l'erogazione di servizi al sistema economico lombardo (III finestra 2008)	1210
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 APRILE 2009 - N. 3667 (4.0.0)	
Approvazione degli esiti dell'istruttoria formale sulle domande presentate per la Linea d'Azione 2 (Microprogetti) del bando «Micromacro»	1210
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 APRILE 2009 - N. 3668 (4.0.0)	
Approvazione degli esiti dell'istruttoria formale sulle domande presentate per la Linea d'Azione 1 (Microprogetti) del bando «Micromacro»	1212
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 APRILE 2009 - N. 3797 (4.4.0)	
Approvazione esiti istruttoria finale delle domande presentate ai sensi del bando Area 2 «Innovazione» (d.d.u.o. 8558 dell'1 agosto 2008) e contestuale concessione delle agevolazioni	1216
D.G. Infrastrutture e mobilità	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 7 APRILE 2009 - N. 3407 (5.2.1)	
Indizione della Conferenza di Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto preliminare della stazione unificata di Cormano-Cusano Milanino lungo la linea ferroviaria Milano-Asso in concessione a FERROVIENORD s.p.a.	1221
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 APRILE 2009 - N. 3747 (5.2.1)	
Indizione della Conferenza di servizi, in materia di disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo della Provincia di Milano, in attuazione dell'art. 8, commi 2 e 3 della l.r. 20/1995	1222
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 APRILE 2009 - N. 3750 (3.2.0)	
Indizione della Conferenza di servizi, in materia di disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo della Provincia di Bergamo, in attuazione dell'art. 8, commi 2 e 3 della l.r. 20/1995	1223
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 APRILE 2009 - N. 3751 (5.2.1)	
Indizione della Conferenza di servizi, in materia di disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo della Provincia di Varese, in attuazione dell'art. 8, commi 2 e 3 della l.r. 20/1995.	1224
D.G. Territorio e urbanistica	
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 30 MARZO 2009 - N. 3080 (5.0.0)	
Progetto di un Centro di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con una potenzialità complessiva di 60.000 t/anno, in Comune di Vimercate, via dell'Industria civ. 7 – Proponente: Sviluppo e Progresso Ambiente s.r.l. – Gorlago – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008	1226
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 31 MARZO 2009 - N. 3131 (5.0.0)	
Progetto di una piattaforma per il trattamento e il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, nel Comune di Cologno al Serio (BG) – Proponente: ABM Valorizzazione s.r.l. – Bergamo – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008	1226

5.4.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Caccia e pesca

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO

4.4.0 SVILUPPO ECONOMICO / Industria

5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

5.0.0 AMBIENTE E TERRITORIO

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 31 MARZO 2009 - N. 3133	(5.0.0)	
Realizzazione di un impianto per lo smaltimento di rifiuti inerti da realizzarsi nel Comune di Crotta d'Adda (CR) in località Cascina Moncucco – Proponente: Cremona Ecologia s.r.l. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006		1227
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 1 APRILE 2009 - N. 3139	(5.0.0)	
Derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo con realizzazione di un nuovo pozzo in Comune di Castellone (CR) – Committente: Consorzio Roggia Castellona – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 4/08		1228
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 7 APRILE 2009 - N. 3355	(5.3.1)	
Atto integrativo dell'Accordo di Programma stipulato in data 21 dicembre 2007 avente ad oggetto realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbanistica dell'area ex SISAS, situata nei Comuni di Pioltello e Rodano – Valutazione Ambientale (VAS) – Formulazione del parere motivato		1229
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 7 APRILE 2009 - N. 3368	(5.0.0)	
Richiesta di procedura di VIA regionale inerente l'esercizio dell'attività estrattiva per la cava di recupero denominata Rg3 nel Piano Cave della Provincia di Cremona da realizzarsi nel Comune di San Daniele Po (CR) – Proponente: Tirri Felice s.r.l. archiviazione della procedura		1235
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 7 APRILE 2009 - N. 3388	(5.3.1)	
Accordo di Programma per la realizzazione del «Polo del lusso» e di altre strutture terziario-direzionali nel Comune di Azzano San Paolo (BG) – Valutazione Ambientale (VAS) – Formulazione del parere motivato		1235

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2009011)

(1.8.0)

D.p.c.r. 14 aprile 2009 - n. 467

Designazione di tre rappresentanti regionali effettivi e di due supplenti nel collegio sindacale delle Ferrovie Nord Milano s.p.a.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che espressamente prevede, all'art. 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 6 aprile 1975, n. 21 «Partecipazione azionaria della Regione Lombardia alla s.p.a. Ferrovie Nord Milano»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Richiamato il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e successive modificazioni;

Visto lo Statuto della Società e, in particolare, l'art. 26, recante norme sull'elezione del collegio sindacale, che si compone di tre o cinque membri, secondo quanto determinato dall'assemblea, nonché di due sindaci supplenti;

Dato atto che, ai sensi del predetto art. 26 dello Statuto societario, nell'ipotesi in cui il Collegio sia formato da tre sindaci effettivi, alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente e nell'ipotesi in cui il Collegio sia formato da cinque sindaci effettivi, alla minoranza è riservata l'elezione di due sindaci effettivi e di un supplente;

Visto in particolare l'art. 148, comma 2-bis, del suddetto d.lgs. n. 58/1998 che recita: «Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza»;

Dato atto che sino alla data dell'assemblea societaria non è possibile sapere se i soci di minoranza ivi rappresentati designeranno o meno il sindaco Presidente, ai sensi del citato art. 148, comma 2-bis ed il supplente, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto societario;

Ritenuto pertanto di designare tre titolari e due supplenti nel collegio sindacale della società, facendo presente che si dovrà procedere all'insediamento di soli due titolari e di un supplente qualora, in sede di assemblea societaria, le minoranze societarie ritenessero di designare il sindaco Presidente ed il supplente;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 53 Se.O. del 29 dicembre 2008;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

Dato atto che la designazione dei rappresentanti regionali nel Collegio Sindacale delle FNM s.p.a. è inserita nell'elenco di cui alla tabella C allegata alla legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Visto che, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, i sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

Costatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla designazione nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95 e dall'art. 2400 codice civile;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina al fine di garantire la costituzione dell'organo e la funzionalità della Società;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

1. di designare quali rappresentanti regionali nella lista per l'elezione del Collegio Sindacale di FNM s.p.a., quali sindaci effettivi:

– il signor CONFALONIERI Franco nato a Seregno (MI) il 19 dicembre 1963;

– il signor GERINI Paolo nato a Milano il 9 settembre 1961; e, nella sola ipotesi di mancata designazione del sindaco Presidente da parte delle minoranze societarie, il signor GOLEMME Giovanni nato a Cerzeto (CS) il 16 febbraio 1953;

e quali sindaci supplenti:

– il signor AGLIARDI Dorino Mario nato a Morengo (BG) il 20 gennaio 1954;

e, nella sola ipotesi di mancata designazione del sindaco supplente da parte delle minoranze societarie, la signora CHIAMETTI Antonella, nata a Milano il 19 marzo 1964;

2. di dare atto che qualora in sede di assemblea societaria le minoranze si avvalessero della facoltà di nominare il sindaco Presidente ed un sindaco supplente, si procederà all'insediamento di soli due sindaci effettivi e del supplente nell'ordine indicato al punto 1;

3. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti designati ed al Presidente di FNM s.p.a.;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Giulio De Capitani

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE****Presidenza**

(BUR2009012)

Com.r. 22 aprile 2009 - n. 56

(1.8.0)

Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Nomina e designazione di competenza della Giunta regionale di rappresentanti della Regione nel Consiglio Generale e nel Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano

IL DIRETTORE CENTRALE**COMUNICA**

La Giunta regionale deve procedere ai sensi della l.r. 10 dicembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione» alle seguenti nomine:

- **Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano:**

Consiglio Generale: 3 componenti;

Collegio dei Revisori dei Conti: 1 componente effettivo e 1 supplente;

durata incarico: 3 esercizi.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e colleghi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia.

Le candidature indirizzate al Presidente della Regione devono pervenire al protocollo regionale, via Fabio Filzi, 22, 20124 Milano, entro e non oltre il 22 maggio 2009, alle ore 12.30.

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, sottoscritte dal candidato, e corredate dalla fotocopia di un documento di identità:

- nome e cognome;
- la data e il luogo di nascita;
- titolo di studio;
- l'indirizzo di residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 5 della l.r. 32/2008;
- il domicilio presso il quale deve, a ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti di cui all'allegato A), dell'art. 1 della l.r. 30/2006;
- la disponibilità all'accettazione dell'incarico;
- l'autorizzazione, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, all'utilizzo dei propri dati personali ai soli fini delle procedure di cui al presente bando.

I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda il *curriculum vitae* e professionale in formato europeo debitamente sottoscritto.

Il direttore centrale
della Direzione Centrale
Affari istituzionali e legislativo:
Luca Dainotti

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR2009013)

D.d.g. 22 aprile 2009 - n. 3931

(3.3.0)

Integrazioni al decreto n. 3267/2009 recante disposizioni attuative in ordine alla l.r. 19/2007, art. 28-bis «"Lombardia eccellente": azioni regionali per la promozione dell'eccellenza nello sviluppo del capitale umano»

IL DIRETTORE GENERALE

Viste la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in

Lombardia» e la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia», le quali hanno introdotto un'ampia riforma che contribuisce ad innovare il mercato del lavoro nel territorio lombardo, e a delineare il sistema unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, sulla base dei principi di sussidiarietà e semplificazione, e nella prospettiva della centralità della persona, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e di una forte integrazione con i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

Richiamato in particolare l'art. 28-bis della suddetta l.r. 19/2007, che dispone la promozione in capo alla Regione del programma «Lombardia eccellente» per supportare l'eccellenza in ambito educativo e formativo, con la previsione di conseguenti azioni di sostegno di attività innovative per la valorizzazione del capitale umano nelle sue diverse espressioni e potenzialità;

Considerato che il medesimo articolo stabilisce che le attività di eccellenza, finalizzate anche a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici, devono rispettare specifici requisiti di qualità, nonché essere realizzate da soggetti senza scopo di lucro, selezionati per l'iscrizione in apposito albo regionale sulla base di precisi criteri di affidabilità;

Dato atto che ai fini della predetta iscrizione è richiesta la presentazione di progetti di «attività di eccellenza», da valutare in coerenza con gli obiettivi e le finalità delle richiamate l.r. 22/2006 e 19/2007 e dei relativi atti attuativi e di programmazione, e quindi finanziabili a seguito di positiva verifica della sussistenza dei requisiti e criteri prescritti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 28-bis della l.r. 19/2007;

Richiamato quindi il decreto del 3 aprile 2009, n. 3267 che ha approvato le disposizioni attuative per la costituzione dell'Albo regionale degli operatori del programma «Lombardia eccellente» ai sensi dell'art. 28-bis della l.r. 19/2007;

Evidenziato che il suddetto decreto individua le risorse necessarie per il finanziamento dei progetti, e dettaglia nell'Allegato A le modalità di attuazione del programma «Lombardia eccellente», definendo in particolare i tempi di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo regionale nonché le modalità di erogazione delle risorse relative ai progetti approvati ammessi a finanziamento;

Ritenuto opportuno, in una logica di integrazione delle risorse e di ottimizzazione degli interventi, e in aderenza ai principi di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione, prevedere l'impiego di ulteriori risorse regionali e nazionali, per consentire il sostegno di interventi complementari e di valorizzazione complessiva nell'ambito dei progetti di «attività di eccellenza», ferme restando le finalità del programma «Lombardia eccellente» e nel rispetto delle vigenti modalità gestionali-operative, di monitoraggio e rendicontazione-erogazione prescritte dalle rispettive linee di finanziamento utilizzate, che verranno puntualmente richiamate e confermate nei successivi provvedimenti;

Ritenuto conseguentemente, al fine di permettere l'elaborazione di proposte progettuali in coerenza con quanto sopra esplicitato, di prorogare alle ore 12.00 del 22 giugno 2009 il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo regionale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla VIII legislatura;

Decreta

1. di integrare il punto 6 del richiamato decreto n. 3267/2009 dando atto, per quanto richiamato in premessa, che le ulteriori risorse finalizzate al finanziamento dei progetti trovano copertura, compatibilmente con le dotazioni finanziarie previste del bilancio di previsione 2010-2012, rispettivamente al capitolo di parte corrente 2.1.2.2.77.4436 unitamente a quelle relative all'istruzione e formazione tecnico-superiore, nonché al capitolo in conto capitale 7.4.0.3.211.7211 nei limiti di cui alla d.g.r. del 19 novembre 2008 n. 8476, ferme restando le finalità del programma «Lombardia eccellente» e nel rispetto delle vigenti modalità gestionali-operative, di monitoraggio e rendicontazione-erogazione prescritte dalle rispettive linee di finanziamento utilizzate, che verranno puntualmente richiamate e confermate nei successivi provvedimenti;

2. di integrare inoltre l'allegato B5) del medesimo decreto, disponendo che in caso di opere o interventi infrastrutturali la relazione introduttiva del progetto potrà essere opportunamente cor-

redata da una relativa progettazione di massima, qualora utile e funzionale ad una migliore comprensione e valutazione della proposta progettuale;

3. di prorogare alle ore 12.00 del 22 giugno 2009 il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo regionale;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore: Roberto Albonetti

(BUR2009014)

D.d.u.o. 31 marzo 2009 - n. 3104

Linee guida per lo svolgimento dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale attraverso l'alternanza scuola lavoro, in attuazione della l.r. 19/2007

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
ATTUAZIONE DELLE RIFORME

(3.3.0)

Premesso che:

– l'alternanza costituisce, sensi dell'art. 1 d.lgs. 77/05 «una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro»;

– la l.r. 19/2007 ha previsto all'articolo 21 che «nel rispetto della normativa nazionale, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006»;

– con d.g.r. n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 sono state approvate le «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale» che definiscono la durata, l'articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi di istruzione e formazione professionale relativi al secondo ciclo per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, valorizzando in particolare le varie tipologie di percorsi di alternanza;

Considerato che all'istituto dell'alternanza sono riconducibili tutti quei percorsi formativi coerenti e compiuti, che non configurano un rapporto lavorativo e nei quali si integrano reciprocamente attività formative in ambito formale (aula, laboratori tecnico-scientifici, laboratori professionali) ed esperienze di lavoro svolte in impresa (osservazione guidata e non guidata delle azioni lavorative durante il loro svolgimento, individuazione e raccolta di materiali documentali e/o tecnici, svolgimento in prima persona di azioni lavorative con garanzia continuativa del tutor aziendale o scolastico), valorizzando l'esperienza lavorativa come mezzo per favorire lo sviluppo personale, sociale e professionale dei giovani;

Dato atto altresì che:

– l'istituto dell'alternanza scuola-lavoro assume forme e modalità diverse (stage, tirocinio formativo e di orientamento, bottega-scuola), riconducibili comunque alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 77/05 per l'ambito dei percorsi in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione (DDIF) e dall'art. 18 della legge n. 169/97 e relativo d.m. attuativo n. 142/98 per tutti gli altri ambiti e contesti formativi;

– tra le forme che può assumere l'alternanza scuola-lavoro, la bottega-scuola si caratterizza, in particolare, per la presenza della figura del Maestro-Artigiano in funzione di tutor formativo esterno, e dai requisiti soggettivi minimi del soggetto ospitante previsti dalla d.g.r. n. 6563/08;

Dato atto che gli standard formativi minimi dei percorsi di alternanza scuola-lavoro sono fissati nella Parte seconda delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa, in materia di istruzione e formazione professionale contenute nella citata d.g.r. n. 6563/08;

Ritenuto opportuno definire, in relazione agli standard formativi minimi dei percorsi in alternanza scuola-lavoro di IFP ed in particolare di secondo ciclo, indicazioni più specifiche relativamente ai requisiti oggettivi e soggettivi, alle comunicazioni obbligatorie, ai tutor, all'assicurazione e sicurezza sul lavoro, ai limiti numerici e alla durata dei predetti percorsi, come da Allegati «A», «B», e «C» e «D», parti integranti e sostanziali del presente atto, afferenti rispettivamente a:

– indicazioni procedurali per lo svolgimento dei percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro (Allegato «A»);

– modello di convenzione (Allegato «B»), volta a disciplinare i rapporti e le responsabilità tra le istituzioni formative ed imprese per i percorsi in DDIF;

– modello di Piano formativo personalizzato singolo allievo per i percorsi in DDIF (Allegato «C»);

– tabella sinottica comparativa degli obblighi e requisiti normativi dei percorsi in alternanza (Allegato «D»);

Vista la legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare le Linee guida dell'offerta di IFP relativa ai percorsi in alternanza scuola-lavoro, con specifico riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi, alle comunicazioni obbligatorie, ai tutor, all'assicurazione e sicurezza sul lavoro, ai limiti numerici e alla durata dei predetti percorsi, come da Allegati «A», «B», e «C» e «D» parti integranti e sostanziali del presente atto, afferenti rispettivamente a:

– indicazioni procedurali per lo svolgimento dei percorsi formativi in alternanza scuola lavoro (Allegato «A»);

– modello di convenzione (Allegato «B»), volta a disciplinare i rapporti e le responsabilità tra le istituzioni formative ed imprese;

– modello di Piano formativo personalizzato (PSP) del singolo allievo, per i percorsi in DDIF (Allegato «C»);

– tabella sinottica comparativa degli obblighi e requisiti normativi dei percorsi in alternanza (Allegato «D»);

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il dirigente: Ada Fiore

— • —

ALLEGATO «A»

INDICAZIONI PROCEDURALI PER LO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

1 - Standard minimi e comunicazioni obbligatorie

1.1. Per tutte le tipologie di alternanza dei percorsi di IFP costituiscono vincolo:

- gli standard formativi minimi fissati dalla d.g.r. n. 6563/08;
- l'obbligo assicurazione INAIL e l'adozione delle misure di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.

1.2. Le comunicazioni obbligatorie, i limiti numerici e di durata di cui all'art. 5 del d.m. n. 142/98 ed all'art. 1, comma 1180 della l. n. 296/06 trovano applicazione solo per i percorsi extra DDIF, con particolare riferimento alle modalità di cui all'art. 18 della l. n. 196/97; i percorsi in alternanza svolti nei percorsi in DDIF restano unicamente assoggettati agli standard minimi specificamente stabiliti per tale ambito dalla d.g.r. n. 8/6563, in coerenza con le previsioni del d.lgs. n. 77/05.

2 - Responsabilità di soggetto promotore, soggetto ospitante ed allievo

2.1. I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono progettati, verificati, e valutati sotto la responsabilità della Istituzione formativa che ne detiene la titolarità.

2.2. Le imprese possono ospitare allievi in alternanza, in coerenza con l'attività esercitata, a condizione di garantire:

- autonomia produttiva;
- accompagnamento del tutor di impresa nelle fasi *on the job* dell'allievo.

2.3. I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono realizzati dai soggetti implicati nel progetto, Istituzione formativa e impresa, ciascuno per la parte di propria competenza, attraverso la stipulazione di uno specifico ed apposito accordo, denominato «Convenzione».

2.4. La Convenzione deve:

- a) essere a titolo gratuito e regolare i rapporti, le responsabilità (comprese quelle inerenti la tutela della salute e la sicurezza dei soggetti beneficiari del percorsi di alternanza) e gli apporti dell'Istituzione formativa e dell'impresa coinvolti nei percorsi di alternanza;

- b) contenere il riferimento ad una progettazione formativa personalizzata – Piano formativo personalizzato (PFP) per l'ambito del DDIF o analogo documento, per gli altri ambiti –, elaborato in rapporto agli obiettivi formativi e secondo modalità definite dall'ordinamento regionale cui fa riferimento il percorso formativo dello studente;
- c) prevedere l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile.

2.5. I percorsi in alternanza scuola-lavoro debbono essere attuati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». È posto a carico del soggetto promotore l'obbligo di assicurare gli allievi in alternanza presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; il datore di lavoro che ospita l'allievo in alternanza può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

2.6. L'impresa ospitante deve garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.7. Durante lo svolgimento del percorso formativo presso l'azienda, l'allievo è tenuto a svolgere le attività previste dalla specifica progettazione formativa personalizzata, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro; deve altresì rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi in generale, acquisiti durante lo svolgimento del percorso.

3 - Progettazione formativa personalizzata e durata

3.1. La progettazione formativa personalizzata dei percorsi in alternanza deve esplicitare i seguenti elementi:

- obiettivi formativi e modalità di svolgimento dell'alternanza, in coerenza con gli standard di apprendimento del percorso di riferimento e con la dimensione dell'orientamento;
- nominativi del tutore rispettivamente incaricato dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
- estremi identificativi dell'assicurazione;
- durata e periodo di svolgimento;
- attività svolte in ambito lavorativo;
- criteri e modalità di accertamento e di valutazione delle competenze per l'ambito non formale;
- settore di inserimento nella struttura ospitante.

3.2. La durata delle attività di alternanza dei percorsi di secondo ciclo, a partire dal secondo anno, con riferimento all'area tecnico professionale, non possono superare il limite del 40% del monte ore complessivo del percorso e sono comprensive delle azioni di orientamento co-progettato e della permanenza in azienda. Non è previsto limite orario per le azioni formative realizzate in alternanza nell'ambito di LARSA (Laboratori di approfondimento, recupero e sviluppo degli apprendimenti), percorsi flessibili e destrutturati, percorsi e progetti finalizzati alla prevenzione ed al contrasto della dispersione scolastica (art. 4, Parte seconda, I.1 – Standard formativi minimi dell'offerta di secondo ciclo, d.g.r. n. 6563/08).

4 - Funzione tutoriale

4.1. La funzione tutoriale, sia da parte dell'istituzione formativa sia da parte dell'impresa, è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti, alla personalizzazione del percorso ed al raccordo tra istituzione formativa, mondo del lavoro e territorio; la predetta funzione è svolta congiuntamente dal docente tutor interno e dal tutor formativo esterno, rispettivamente designati dall'istituzione formativa e dall'impresa ospitante.

4.2. Al tutor formativo interno sono affidati in particolare i compiti relativi a:

- stesura della progettazione formativa personalizzata e sua eventuale ridefinizione in rapporto all'evoluzione del percorso;
- tenuta costante dei contatti tra struttura promotrice e allievo per verificare l'andamento del percorso in alternanza.

5 - Certificazione

5.1. Per i percorsi in alternanza, la certificazione delle competenze riguarda gli esiti finali o intermedi dell'apprendimento rea-

lizzato, secondo quanto definito nella PARTE TERZA, I – AMBI-TO FORMALE delle «Indicazioni regionali per l'offerta formativa», d.g.r. n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 e nelle «Procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia» di cui al d.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837.

5.2. Il tutor formativo esterno assicura, in particolare, la sottoscrizione della dichiarazione delle competenze relativamente alla parte di formazione realizzata *on the job*, che concorre anche alla determinazione della certificazione delle competenze nel caso di interruzione del percorso ed alla determinazione del credito formativo per l'ammissione all'esame finale.

ALLEGATO «B»

MODELLO DI CONVENZIONE DEI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – AMBITO DDIF

TRA

..... (Soggetto promotore) con sede in
via , codice fiscale
d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato
dal Sig. nato a
il , codice fiscale

E

.....(Soggetto ospitante) – con sede legale in (...),
via , codice fiscale/IVA
d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato dal
sig. nato a (...)
il/...../....., codice fiscale

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 19/2007 «gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006»;
- con delibera Giunta regionale n. 8/6563, in attuazione dell'art. 22 l.r. 19/2007, la Regione Lombardia ha determinato le «indicazioni regionali per l'offerta formativa, in materia di istruzione e formazione professionale», con la valorizzazione delle varie tipologie di percorsi di alternanza – l'alternanza scuola-lavoro, costituisce una peculiare metodologia educativa, che attribuisce all'esperienza in ambito lavorativo una valenza formativa essenziale per acquisire un'Istruzione e Formazione Professionale al servizio della persona, funzionali, e non asservite, al lavoro e all'occupazione;
- l'alternanza scuola-lavoro può assumere diverse forme e modalità, costituenti – Parte seconda, lettera E punto I – d.g.r. 8/6563 «Modalità strutturali dell'offerta predisposta dall'Istituzione Formativa», la quale ne è responsabile sotto i profili della progettazione, attuazione, verifica e valutazione sulla base di apposite Convenzioni stipulate a titolo gratuito con le imprese disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto di lavoro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 – Parte seconda – Standard formativi minimi dell'offerta di IFP – d.g.r. n. 8/6563 – la **[denominazione impresa]**, qui di seguito indicata/o anche come il «soggetto ospitante», si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n. ... soggetti in alternanza scuola-lavoro su proposta di **[denominazione istituzione formativa]**, di seguito indicata/o anche come il «soggetto promotore».

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.

2. Il presente percorso in alternanza scuola-lavoro è attivato ai sensi delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di IFP - Parte seconda - Standard formativi minimi dell'offerta di IFP - d.g.r. n. 8/6563.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore denominato «tutor interno» e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato «tutor esterno».

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposta una progettazione formativa personalizzata, coerente con il Piano Formativo del percorso e con riferimento alla dimensione dell'orientamento.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore.

Art. 3

1. Il tutor interno svolge funzioni di:

- informazione, accoglienza e consulenza presso l'Istituzione formativa nei confronti degli allievi e dei genitori;
- organizzazione e coordinamento delle attività dell'allievo;
- redazione del report finale.

2. Il tutor esterno svolge funzioni di:

- informazione, anche in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;
- predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo.

3. I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:

- predisposizione del Piano formativo personalizzato;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola-lavoro il beneficiario/i beneficiari del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal formativo Piano Formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura il beneficiario/i beneficiari del percorso in alternanza scuola-lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutore aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il

beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accaduto al beneficiario/ai beneficiari.

Art. 7

- Sede dell'attività in alternanza:
- Periodo: dal/...../..... al/...../.....
- Durata e articolazione: dalle ore alle ore per n. ore complessive, nei giorni di

Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, e dura fino all'espletamento del di ore di esperienza presso il lavoro soggetto ospitante.

Data

[denominazione
Soggetto Proponente]
Legale rappresentante

[denominazione
Soggetto Ospitante]
Legale rappresentante

ALLEGATO «C»

MODELLO PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO PER I PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN DDIF

PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO percorso in alternanza scuola-lavoro

Denominazione percorso

.....

Profilo formativo-professionale

.....

.....

Parte Prima DATI

Dati anagrafici dell'allievo

Nome e cognome

nato a il

residente in via

codice fiscale

Soggetto portatore di handicap: NO SI

Soggetto promotore

Denominazione operatore:

ID operatore:

Indirizzo sede accreditata:

Soggetto ospitante

Denominazione sociale:

Sede legale:

Settore e ramo di attività:

CCNL applicato

Formazione non formale

Sede:

Periodo: dal/...../..... al/...../.....

Articolazione:

dalle ore alle ore, per n. ore complessive,

nei giorni di

Tutor

Tutore interno (indicato dal soggetto promotore)

Sig.

Tutore impresa ospitante

Sig.

Polizze assicurative:

• Infortuni sul lavoro INAIL posizione n.

• Responsabilità civile Polizza convenzione n.

Compagnia presso

Parte Seconda
DETERMINAZIONE DEL PERCORSO

Premessa

Precisare le ragioni che rendono opportuno o necessario il percorso di alternanza, con specifico riferimento all'allievo beneficiario del percorso stesso.

Obiettivi formativi

Specificare gli O.G.A. e gli O.S.A. di riferimento e la loro traduzione in Obiettivi Formativi del percorso in alternanza, in rapporto al Piano Formativo ed alla dimensione dell'orientamento.

Area di attività e Profilo professionale

Specificare il profilo professionale di riferimento, l'ambito/area di attività ed il settore economico del Soggetto ospitante, le attività specifiche e le modalità concrete di svolgimento da parte dall'allievo.

Articolazione formativa

Specificare la determinazione del percorso complessivo, nella sua parte formale e non formale:

- articolazione dell'intero percorso formativo dell'allievo (parte formale presso l'Istituzione formativa; parte non formale, svolta in situazione lavorativa; orientamento; formazione in materia di sicurezza sul lavoro; ecc.);
- partizione oraria;
- rapporto con gli obiettivi formativi;
- luoghi e spazi;
- modalità e strumenti;
- attività specifiche e dedicate;
- altro.

Risorse

Indicare quali soggetti, oltre ai tutor ed ai docenti, si coinvolgono con l'allievo nel percorso in alternanza (maestranze, maestro artigiano, esperti, ecc.).

Criteri e modalità di accertamento delle competenze

Indicare modalità, metodologie, strumenti, tipologie di prova per l'accertamento, la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite.

Sicurezza sul lavoro

Indicare contenuti specifici, modalità, strumenti e soggetto della delle attività di formazione specifica sui temi della prevenzione e la sicurezza sul lavoro, con riferimento ai seguenti oggetti:

- Normativa in vigore;
- Obblighi del datore di lavoro;
- RL, RSPP, MC;
- Obblighi del lavoratore;
- Segnaletica del lavoro;
- Rischi specifici.

Obblighi del beneficiario del percorso in alternanza

Indicare gli obblighi che gravano sull'allievo (in modo esemplificativo: seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi; rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro).

Data

Firma per presa visione ed accettazione del beneficiario del percorso in alternanza

Firma per il soggetto promotore

Firma per l'azienda

ALLEGATO «D»

TAVOLA SINOTTICA COMPARATIVA OBBLIGHI E REQUISITI NORMATIVI DEI PERCORSI IN ALTERNANZA

	<i>Extra DDIF D.I. 142/98</i>	<i>DDIF d.g.r. 8/6563</i>	<i>Bottega-Scuola d.g.r. 8/6563</i>
RAPPORTO DI LAVORO	Non costituisce rapporto di lavoro	Non costituisce rapporto di lavoro	Non costituisce rapporto di lavoro
REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI	a) ente accreditato	a) ente accreditato	a) ente accreditato
	b) convenzione a titolo gratuito con soggetto ospitante	b) convenzione a titolo gratuito con soggetto ospitante	b) convenzione a titolo gratuito con soggetto ospitante
	c) progetto formativo	c) progetto formativo	c) progetto formativo
			<i>Impresa artigiana/enti,</i> con i seguenti requisiti: 1) iscrizione al R.I. ai sensi della legge 443/1985 da almeno 5 anni; 2) sede in Lombardia
	<i>(d.m. n. 142/1998)</i>	<i>(d.g.r. 8/6563)</i>	<i>(d.g.r. 8/6563)</i>
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE:			
Centro per l'impiego - legge n. 296/2006	SI	NO	NO
D.I. n. 142/1996 art. 5 trasmissione convenzione e progetto a: - Regione - Direzione Prov. del Lavoro. - Rappresentanze sindacali	SI	NO	NO
TUTOR AZIENDALE	<i>Docente tutor interno e tutor formativo esterno</i> , rispettivamente designati dall'istituzione formativa e Azienda ospitante.	<i>Docente tutor interno e tutor formativo esterno</i> , rispettivamente designati dall'istituzione formativa e Azienda ospitante.	<i>Docente tutor interno e Maestro Artigiano</i> , in possesso dei seguenti requisiti: - Anzianità professionale di almeno 5 anni - Adeguato grado di capacità professionale - Specifica competenza tecnica - Elevata attitudine insegnamento
ASSICURAZIONE INAIL	SI	SI	SI
TUTELA SICUREZZA E SALUTE	SI	SI	SI
LIMITI NUMERICI	1 fino a 5 dipendenti 2 fino a 20 dipendenti 10% oltre 20 dipendenti	Nessuno	Nessuno

	Extra DDIF D.I. 142/98	DDIF d.g.r. 8/6563	Bottega-Scuola d.g.r. 8/6563
DURATA	6 mesi (salvo casi particolari)	Max 40% del monte ore del percorso di formazione Nessun limite per percorsi e progetti di contrasto alla dispersione scolastica LARSA	Max 50% del monte ore del percorso di formazione La parte formativa realizzata in alternanza, può estendersi all'intero ambito delle competenze sotto forma di project work

D.G. Sanità

(BUR2009015)

D.d.g. 24 marzo 2009 - n. 2877

(3.2.0)

Definizione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per l'anno 2002

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il d.d.g. Sanità n. 6434 del 15 aprile 2003 «Definizione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per l'anno 2002»;

Preso atto che:

– la sentenza n. 6132 del 2007, resa dal TAR Lombardia, Milano, a seguito del ricorso n. 1370/2003, proposto dalla Soc. L. & C. Cedal – Laripac di Recalcati Luigi & C. s.a.s., ha annullato il d.d.g. Sanità n. 6434 del 15 aprile 2003 per l'omessa comunicazione di avvio del relativo procedimento;

– la sentenza n. 6505 del 2004, resa dal TAR Lombardia, Milano, Sez. I, a seguito del ricorso proposto dalle strutture sanitarie Ambulatorio Fisioterapico Pasteur s.r.l., Analisi Cliniche Gamma s.r.l., Analisi Mediche Sidoli s.r.l., Centro di Fisiocinesiterapia Vertebrale s.r.l., Centro di Radiologia e Fisioterapia s.r.l., Centro Ginnico Fisioterapico s.a.s., Centro Medico Convenzionato s.r.l., Centro Polispecialistico Pacini s.r.l., Centro Rad. e Fisiot. Gallaratese di L.F. Zanella & C. s.a.s., Centro Radiologico e Fisioterapico Buenos Aires s.r.l., Centro Radiologico San Marco s.r.l., Centro Servizi Sanitari s.r.l., CMPI - Medicina Preventiva Industriale s.r.l., Conti Centro di Fisiocinesiterapia s.r.l., Diagnosi X s.r.l., Diagnosi s.r.l., Diagnostica s.r.l., Ecoterm s.r.l., Fisiocenter Brugherio s.r.l., Galeno s.n.c., GLS Le Betulle s.r.l., Istituto di Radiologia e Terapia Fisica s.r.l., Istituto Fisiocinesiterapico s.r.l., Istituto Fisiocinesiterapico per la Ricerca e Terapia del Dolore, LAB - Lodi s.r.l., LAB Analisi Chimico Clin. Accursio s.a.s. del dott. F. Bonali & C., LAB Radiol. e Fisio-Roentgerterapia di L. Greco s.n.c., Laboratorio Analisi Cliniche Lambrate s.n.c., Laboratorio Analisi Cliniche Magenta s.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Torino s.r.l., Laboratorio Analisi Mediche Galeno s.r.l., Laboratorio Analisi Mediche San Giorgio s.r.l., MAD - Analisi s.r.l., Medica s.n.c. di A. Venneri e P. Forte, Medical Centro San Giorgio s.n.c., Medical s.a.s., Palestra Liliun s.n.c., di Ulivi e D'Alessandro Privato, Ricerca Diagnostica s.r.l., San Gregorio s.r.l., Analisi Mediche, Santa Maria Centro Analisi Chimico Cliniche s.r.l., Static di Milano s.p.a., Staic s.r.l., STEM - Laboratorio Analisi Cliniche s.r.l., Studio di Radiologia E. De Flaviis del dott. L. De Flaviis s.a.s., Studio Preda s.a.s. di M. Pizzocchero & C., Studio Radiologico Bernasconi s.r.l., VC s.p.a. Le Rotonde, ha in parte accolto il ricorso, annullando, tra l'altro, il d.d.g. Sanità n. 6434 del 15 aprile 2003 per l'omessa comunicazione di avvio del relativo procedimento;

– la sentenza n. 5134 del 2007, resa dal C.d.S., Sez. V a seguito del ricorso proposto dalle strutture sanitarie innanzi citate per la riforma di detta sentenza TAR n. 6505 del 2004, ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso;

Dato atto che l'amministrazione regionale, in esecuzione delle citate sentenze:

– ha riaperto il procedimento relativo alla determinazione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per l'anno 2002;

– nell'incontro del 17 luglio 2008, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, ha comunicato al legale rappresentante della Soc. L. & C. Cedal – Laripac di Recalcati Luigi & C. s.a.s. l'avvio del relativo procedimento (come da verbale agli atti);

– nell'incontro del 10 luglio 2008, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, ha comunicato alle

citare Strutture sanitarie parti del giudizio conclusosi con sentenza del C.d.S., Sez. V, n. 5134 del 2007, rappresentate dall'avv. Manlio Marino (delegato dalle stesse a partecipare all'incontro), l'avvio del relativo procedimento (come da verbale agli atti);

Valutate le osservazioni formulate, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/90 e successive modificazioni:

– in data 21 ottobre 2008 dal legale rappresentante della Soc. L. & C. Cedal – Laripac di Recalcati Luigi & C. s.a.s., che, in particolare «ritiene vi siano i presupposti perché la Regione Lombardia applichi, per l'anno 2002, un coefficiente di abbattimento comunque non inferiore a quello utilizzato per l'anno 2000 (ultimo decreto cui è possibile fare valido riferimento) e di cui alle precedenti deliberazioni»;

– nell'incontro del 10 luglio 2008 dall'avv. Manlio Marino, in nome e per conto delle Strutture sanitarie parti del giudizio conclusosi con sentenza del C.d.S., Sez. V, n. 5134 del 2007 e da A. Venneri e P. Forte della Società Medica s.n.c. (presenti personalmente all'incontro). In particolare l'avv. Manlio Marino evidenzia che la proposta dei propri assistiti è quella di portare a zero i coefficienti di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per gli anni 2001 e 2002. Precisa inoltre che, rispetto all'anno 2000, in cui l'abbattimento medio era stato pari a 5.76%, calcolato sulla solo quota di produzione in eccesso rispetto a quella dell'anno precedente, negli anni successivi si è toccato per alcune strutture il 20%, calcolato sull'intera produzione. La dott.ssa P. Forte aggiunge che l'eventuale rivalorizzazione dovrebbe inoltre tenere conto degli interessi maturati.

Rilevato che, la citata sentenza del C.d.S., Sez. V, n. 5134 del 2007 ha evidenziato che:

– «la giurisprudenza amministrativa afferma costantemente la legittimità della regressione tariffaria quale strumento indispensabile per il perseguimento dell'interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria» (sent. C.d.S., sez. IV, n. 939 del 2002);

– «È noto che agli organi amministrativi di vertice, come la Giunta regionale, compete l'indirizzo politico che si concreta nella definizione di programmi e obiettivi, attraverso la individuazione delle risorse umane, materiali e economico finanziarie da destinare alle diverse finalità, anche dettando criteri, peraltro definiti «generalisti», mentre la dirigenza deve compiere gli atti di gestione che consentono di realizzare gli obiettivi scaturiti dall'indirizzo politico. Tali atti, pur nel rispetto dei criteri generali fissati con l'atto di indirizzo, rivestono natura provvedimento (...). Lo *spatium deliberandi* che nella specie – individuazione delle percentuali di decurtazione delle remunerazioni – è stato accordato al direttore generale può ritenersi conforme ai principi suddetti»;

Richiamate:

– la d.g.r. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizione a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)», e successive modificazioni;

– la d.g.r. n. 7/8075 del 18 febbraio 2002 «Modifica e integrazione alla deliberazione n. 7/7087 del 23 novembre 2001 recante ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l'esercizio 2002"» ed, in particolare la Tabella 3, che fissa in 1.140 milioni il tetto di spesa per l'attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale compresa quella usufruita dai cittadini lombardi in strutture al di fuori della regione, dettagliando tale tetto per singola ASL;

– la d.g.r. n. 7/12692 del 10 aprile 2003 recante «Determinazioni in merito alle modalità di controllo delle prestazioni sanitarie per l'anno 2003» con la quale, tra l'altro, è stato aumentato di 50 milioni di euro il tetto di spesa per l'attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale fissato con la d.g.r. n. 7/8075 del 18 febbraio 2002;

Preso atto che suddetto tetto di spesa si riferisce, per le strutture lombarde, alle prestazioni erogate nell'anno 2002 segnalate entro il 31 marzo 2003 all'Unità Organizzativa competente della Direzione Generale Sanità;

Valutato che la valorizzazione economica dei dati segnalati entro il 31 marzo 2003 relativi all'attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale ospedaliera ed extraospedaliera dell'anno 2002 si è attestata su valori superiori a quelli stabiliti con le dd.g.r. n. 7/8075 del 18 febbraio 2002 e n. 7/12692 del 10 aprile 2003;

Richiamate:

– la d.g.r. n. 6/41742 del 26 febbraio 1999 che indica, nel caso di superamento del tetto regionale, le modalità generali di decurtazione del valore economico delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale erogate prevedendo due momenti distinti: una prima decurtazione per le strutture che hanno prodotto in misura superiore rispetto a quanto prodotto nell'anno precedente ed una seconda decurtazione per tutte le strutture;

– la d.g.r. 6/47508 del 29 dicembre 1999 «Approvazione schema-tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e i soggetti erogatori di prestazioni in regime di Servizio Sanitario regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della l.r. n. 31/97. (A seguito parere della Commissione Consiliare competente)», ed in particolare l'art. 3, comma 3 dell'allegato 1 relativo alle prestazioni di Pronto Soccorso cui non segue il ricovero;

Preso atto che, alla luce della valorizzazione economica dei dati segnalati entro il 31 marzo 2003, al fine di rientrare nel tetto regionale, si debbono applicare entrambe le decurtazioni di cui alla d.g.r. n. 6/41742 del 26 febbraio 1999;

Ritenuto:

– di disporre un primo coefficiente di decurtazione uguale per tutte le strutture che hanno aumentato la produzione rispetto all'anno 2001 ed un secondo coefficiente di decurtazione, specifico per ASL di residenza del soggetto usufruente delle prestazioni erogate;

– di disporre che il primo coefficiente di decurtazione non si discosti in maniera significativa dalla percentuale complessiva di abbattimento interessata dal secondo coefficiente;

Rilevato che l'applicazione del secondo coefficiente di decurtazione, specifico per ASL di residenza del soggetto usufruente delle prestazioni erogate, aggiuntivo rispetto a quello medio applicato in modo uguale su base regionale, è necessario in quanto:

– tiene conto delle situazioni di maggiore e minore consumo, disincentiva così l'eccesso di consumi e premia l'utilizzo adeguato delle risorse, incentivando l'appropriatezza e affinando il sistema;

– consente di rientrare nei volumi di consumo ASL, così come stabiliti dalle dd.g.r. n. 7/8075 del 18 febbraio 2002 e n. 7/12692 del 10 aprile 2003;

Considerata la necessità di specificare le modalità di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per l'anno 2002 indicando i relativi coefficienti di decurtazione;

Ritenuto pertanto di definire, per le sole strutture la cui produzione nell'anno 2002 è risultata superiore alla produzione dell'anno 2001 (alla luce della valorizzazione della attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale ospedaliera ed extraospedaliera, compreso il pronto soccorso, pervenuta entro il 31 marzo 2003 alla Unità Organizzativa Qualità e appropriatezza dei servizi sanitari della Direzione Generale Sanità e dalla stessa valorizzata), a 6,40 la percentuale di prima decurtazione del valore delle prestazioni erogate dalle strutture oltre il 100% di quanto prodotto nell'anno 2001;

Ritenuto inoltre di utilizzare, al fine di poter definire i tetti di spesa per singola ASL per l'anno 2002 per l'attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale usufruita dai cittadini lombardi nelle sole strutture residenti sul territorio regionale, i dati economici relativi alla attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale usufruita dai cittadini lombardi in strutture al di fuori della regione riferiti all'anno 2001, così come specificato nella tabella che segue:

ASL di residenza	Mobilità passiva anno 2001 (€)
A01 BERGAMO	751.058,01

ASL di residenza	Mobilità passiva anno 2001 (€)
A02 BRESCIA	2.203.122,16
A03 COMO	450.515,25
A04 CREMONA	553.050,07
A05 LECCO	195.808,40
A06 LODI	424.255,34
A07 MANTOVA	3.407.997,29
A08 MILANO CITTÀ	4.020.407,82
A09 MILANO 1 (LEGNANO)	1.269.440,09
A10 MILANO 2 (MELEGNANO)	606.799,78
A11 MILANO 3 (MONZA)	1.093.258,52
A12 PAVIA	2.295.812,43
A13 SONDRIO	137.431,73
A14 VARESE	1.016.768,58
A15 VALLECAMONICA	62.362,89

Valutato di stabilire il secondo coefficiente di decurtazione specifico per ASL di residenza del soggetto usufruente delle prestazioni erogate, così come indicato nella tabella che segue:

ASL di residenza	Coefficiente percentuale di abbattimento specifico per ASL di residenza
A01 BERGAMO	6,0839
A02 BRESCIA	5,9993
A03 COMO	4,5803
A04 CREMONA	5,0643
A05 LECCO	4,8062
A06 LODI	6,0332
A07 MANTOVA	0,0000
A08 MILANO CITTÀ	5,0819
A09 MILANO 1 (LEGNANO)	4,2891
A10 MILANO 2 (MELEGNANO)	5,2829
A11 MILANO 3 (MONZA)	6,1080
A12 PAVIA	6,7637
A13 SONDRIO	2,9317
A14 VARESE	5,5114
A15 VALLECAMONICA	0,0000

precisando che tale coefficiente percentuale è calcolato riportando al numeratore le eccedenze di ogni ASL al netto del primo abbattimento ed al denominatore la produzione al lordo della compartecipazione del cittadino (ma sempre al netto del primo abbattimento);

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai fini della notifica a tutti gli effetti ai soggetti interessati;

Viste:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni;
- la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

1. Di stabilire, per le sole strutture la cui produzione nell'anno 2002 è risultata superiore alla produzione dell'anno 2001 (alla luce della valorizzazione della attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale ospedaliera ed extraospedaliera, compreso il pronto soccorso, pervenuta entro il 31 marzo 2003 alla Unità Organizzativa Qualità e appropriatezza dei servizi sanitari della Direzione Generale Sanità e dalla stessa valorizzata), a 6,40 la percentuale di prima decurtazione del valore delle prestazioni erogate dalle strutture oltre il 100% di quanto prodotto nell'anno 2001.

2. Di utilizzare, al fine di poter definire i tetti di spesa per singola ASL per l'anno 2002 per l'attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale usufruita dai cittadini lombardi nelle sole strutture residenti sul territorio regionale, i dati economici relativi alla attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale usufruita dai cittadini lombardi in strutture

al di fuori della regione riferiti all'anno 2001, così come specificato nella tabella che segue:

ASL di residenza	Mobilità passiva anno 2001 (€)
A01 BERGAMO	751.058,01
A02 BRESCIA	2.203.122,16
A03 COMO	450.515,25
A04 CREMONA	553.050,07
A05 LECCO	195.808,40
A06 LODI	424.255,34
A07 MANTOVA	3.407.997,29
A08 MILANO CITTÀ	4.020.407,82
A09 MILANO 1 (LEGNANO)	1.269.440,09
A10 MILANO 2 (MELEGNANO)	606.799,78
A11 MILANO 3 (MONZA)	1.093.258,52
A12 PAVIA	2.295.812,43
A13 SONDRIO	137.431,73
A14 VARESE	1.016.768,58
A15 VALLECAMONICA	62.362,89

3. Di stabilire il secondo coefficiente di decurtazione specifico per ASL di residenza del soggetto usufruttore delle prestazioni erogate, così come indicato nella tabella che segue:

ASL di residenza	Coefficiente percentuale di abbattimento specifico per ASL di residenza
A01 BERGAMO	6,0839
A02 BRESCIA	5,9993
A03 COMO	4,5803
A04 CREMONA	5,0643
A05 LECCO	4,8062
A06 LODI	6,0332
A07 MANTOVA	0,0000
A08 MILANO CITTÀ	5,0819
A09 MILANO 1 (LEGNANO)	4,2891
A10 MILANO 2 (MELEGNANO)	5,2829
A11 MILANO 3 (MONZA)	6,1080
A12 PAVIA	6,7637
A13 SONDRIO	2,9317
A14 VARESE	5,5114
A15 VALLECAMONICA	0,0000

precisando che tale coefficiente percentuale è calcolato riportando al numeratore le eccedenze di ogni ASL al netto del primo abbattimento ed al denominatore la produzione al lordo della compartecipazione del cittadino (ma sempre al netto del primo abbattimento).

4. Di precisare che l'applicazione del secondo coefficiente di decurtazione, specifico per ASL di residenza del soggetto usufruttore delle prestazioni erogate, aggiuntivo rispetto a quello medio applicato in modo uguale su base regionale, è necessario in quanto:

- tiene conto delle situazioni di maggiore e minore consumo, disincentiva così l'eccesso di consumi e premia l'utilizzo adeguato delle risorse, incentivando l'appropriatezza e affinando il sistema;
- consente di rientrare nei volumi di consumo ASL, così come stabiliti dalle dd.g.r. n. 7/8075 del 18 febbraio 2002 e n. 7/12692 del 10 aprile 2003.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai fini della notifica a tutti gli effetti ai soggetti interessati.

Il direttore generale:
Carlo Lucchina

(3.2.0)

(BUR2009016)

D.d.g. 24 marzo 2009 - n. 2878

Definizione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per l'anno 2001

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il d.d.g. Sanità n. 12573 del 2 luglio 2002 «Defini-

zione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per l'anno 2001»;

Preso atto che:

- la sentenza n. 6505 del 2004, resa dal TAR Lombardia, Milano, Sez. I, a seguito del ricorso proposto dalle strutture sanitarie Ambulatorio Fisioterapico Pasteur s.r.l., Analisi Cliniche Gamma s.r.l., Analisi Mediche Sidoli s.r.l., Centro di Fisiocinesiterapia Vertebrale s.r.l., Centro di Radiologia e Fisioterapia s.r.l., Centro Ginnico Fisioterapico s.a.s., Centro Medico Convenzionato s.r.l., Centro Polispecialistico Pacini s.r.l., Centro Rad. e Fisiot. Gallarate di L.F. Zanello & c. s.a.s., Centro Radiologico e Fisioterapico Buenos Aires s.r.l., Centro Radiologico San Marco s.r.l., Centro Servizi Sanitari s.r.l., CMPI - Medicina Preventiva Industriale s.r.l., Conti Centro di Fisiocinesiterapia s.r.l., Diagnosi X s.r.l., Diagnosis s.r.l., Diagnostica s.r.l., Ecoterm s.r.l., Fisiocenter Brugherio s.r.l., Galeno s.n.c., GLS Le Betulle s.r.l., Istituto di Radiologia e Terapia Fisica s.r.l., Istituto Fisiocinesiterapico s.r.l., Istituto Fisiocinesiterapico per la Ricerca e Terapia del Dolore, LAB - Lodi s.r.l., LAB Analisi Chimico Clin. Accursio s.a.s. del dott. F. Bonali & C., Lab. Radiol. e Fisio-Roentgenterapia di L. Greco s.n.c., Laboratorio Analisi Cliniche Lambrate s.n.c., Laboratorio Analisi Cliniche Magenta s.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Torino s.r.l., Laboratorio Analisi Mediche Galeno s.r.l., Laboratorio Analisi Mediche San Giorgio s.r.l., MAD - Analisi s.r.l., Medica s.n.c. di A. Venneri e P. Forte, Medical Centro San Giorgio s.n.c., Medical s.a.s., Palestra Lilium s.n.c., di Ulivi e D'Alessandro Privato, Ricerca Diagnostica s.r.l., San Gregorio s.r.l., Analisi Mediche, Santa Maria Centro Analisi Chimico Cliniche s.r.l., Static di Milano s.p.a., Staic s.r.l., STEM - Laboratorio Analisi Cliniche s.r.l., Studio di Radiologia E. De Flavii del dott. L. De Flavii s.a.s., Studio Preda s.a.s. di M. Pizzocchero & C., Studio Radiologico Bernasconi s.r.l., VC s.p.a. Le Rotonde, ha in parte accolto il ricorso, annullando, tra l'altro, il d.d.g. Sanità n. 12573 del 2 luglio 2002 per l'omessa comunicazione di avvio del relativo procedimento;

- la sentenza n. 5134 del 2007, resa dal C.d.S., Sez. V a seguito del ricorso proposto dalle strutture sanitarie innanzi citate per la riforma di detta sentenza TAR n. 6505 del 2004, ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso;

Dato atto che l'amministrazione regionale, in esecuzione delle citate sentenze:

- ha riaperto il procedimento relativo alla definizione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per l'anno 2001;

- nell'incontro del 10 luglio 2008, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, ha comunicato alle citate Strutture sanitarie parti del giudizio conclusosi con sentenza del C.d.S., Sez. V, n. 5134 del 2007, rappresentate dall'avv. Manlio Marino (delegato dalle stesse a partecipare all'incontro), l'avvio del relativo procedimento (come da verbale agli atti);

Valutate le osservazioni formulate, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/90 e successive modificazioni nell'incontro del 10 luglio 2008 dall'avv. Manlio Marino, in nome e per conto delle Strutture sanitarie parti del giudizio conclusosi con sentenza del C.d.S., Sez. V, n. 5134 del 2007 e da A. Venneri e P. Forte della Società Medica s.n.c. (presenti personalmente all'incontro). In particolare l'avv. Manlio Marino evidenzia che la proposta dei propri assistiti è quella di portare a zero i coefficienti di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per gli anni 2001 e 2002. Precisa inoltre che, rispetto all'anno 2000, in cui l'abbattimento medio era stato pari a 5.76%, calcolato sulla sola quota di produzione in eccesso rispetto a quella dell'anno precedente, negli anni successivi si è toccato per alcune strutture il 20%, calcolato sull'intera produzione. La dott.ssa P. Forte aggiunge che l'eventuale rivalorizzazione dovrebbe inoltre tenere conto degli interessi maturati;

Rilevato che, la citata sentenza del C.d.S., Sez. V, n. 5134 del 2007 ha evidenziato che:

- «la giurisprudenza amministrativa afferma costantemente la legittimità della regressione tariffaria quale strumento indispensabile per il perseguimento dell'interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria» (sent. C.d.S., sez. IV, n. 939 del 2002);

- «È noto che agli organi amministrativi di vertice, come la Giunta regionale, compete l'indirizzo politico che si concreta nella definizione di programmi e obiettivi, attraverso la individua-

zione delle risorse umane, materiali e economico finanziarie da destinare alle diverse finalità, anche dettando criteri, peraltro definiti «generali», mentre la dirigenza deve compiere gli atti di gestione che consentono di realizzare gli obiettivi scaturiti dall'indirizzo politico. Tali atti, pur nel rispetto dei criteri generali fissati con l'atto di indirizzo, rivestono natura provvedimento (...). Lo *spatium deliberandi* che nella specie - individuazione delle percentuali di decurtazione delle remunerazioni - è stato accordato al direttore generale può ritenersi conforme ai principi suddetti»;

Richiamata la d.g.r. n. 7/2806 del 22 dicembre 2000, in particolare la Tabella 3, che fissa in 1.900 miliardi il tetto di spesa per l'attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale compresa quella usufruita dai cittadini lombardi in strutture al di fuori della regione, dettagliando tale tetto per singola ASL;

Preso atto che al fine di dare certezza contabile al sistema, il tetto di spesa per l'attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale di cui alla tabella 3 della d.g.r. n. 7/2806 del 22 dicembre 2000 si riferisce, per le strutture lombarde, alle prestazioni erogate nell'anno 2001 e segnalate entro il 31 marzo 2002 alla Unità Organizzativa Gestione Fondo Sanitario Regionale della Direzione Generale Sanità;

Considerato che in base ai risultati dell'anno 2001 l'attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale ospedaliera ed extraospedaliera si è attestata su valori superiori a quelli stabiliti con la d.g.r. n. 7/2806 del 22 dicembre 2000;

Tenuto conto che anche durante l'anno 2001 è continuata la promozione delle azioni relativamente ai tempi di attesa ed è proseguito il monitoraggio del sistema;

Preso atto che tale monitoraggio ha evidenziato che il processo iniziato con la d.g.r. 38571/98 si sta ampiamente sviluppando e sono in atto tutti i meccanismi per promuovere miglioramenti, sia dal punto di vista organizzativo sia per quanto riguarda l'accessibilità;

Preso atto altresì che si è verificata una forte sensibilizzazione sull'argomento da parte delle strutture erogatrici, delle ASL e dei cittadini e tale aspetto ha permesso una reale diminuzione delle liste di attesa per l'effettuazione delle prestazioni ambulatoriali;

Vista la d.g.r. n. 6/41742 del 26 febbraio 1999 che indica, nel caso di superamento del tetto regionale, le modalità generali di decurtazione del valore economico delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale erogate;

Preso atto che le modalità di decurtazione del valore economico di cui alla d.g.r. n. 6/41742 del 26 febbraio 1999 prevedono una strategia composta di due momenti distinti: una prima decurtazione per le strutture che hanno prodotto in misura superiore rispetto a quanto prodotto nell'anno 2000 ed una seconda decurtazione per tutte le strutture;

Preso atto che, alla luce della valorizzazione economica dei dati segnalati entro il 31 marzo 2002, al fine di rientrare nel tetto regionale si debbono applicare entrambe le decurtazioni;

Considerato quanto riportato nella d.g.r. 6/47508 del 29 dicembre 1999, all'art. 3 comma 3 dell'allegato 1 in merito alle prestazioni di Pronto Soccorso cui non segue il ricovero;

Ritenuto pertanto di procedere, per tutte le tipologie di prestazioni assoggettabili ad abbattimenti tariffari in base alle disposizioni nazionali e regionali emanate, alla decurtazione del valore economico delle prestazioni secondo le modalità di cui alla d.g.r. n. 41742/1999 in coerenza con la necessità di promuovere miglioramenti organizzativi e di accessibilità che permettano una ulteriore diminuzione delle liste di attesa;

Ritenuto di disporre coefficienti di abbattimento uguali per tutte le strutture che hanno aumentato la produzione rispetto all'anno 2000 (primo coefficiente di decurtazione) ed uguali allo stesso coefficiente applicato per le prestazioni erogate nell'anno 2000 così come specificato nel d.d.g. della Direzione Generale Sanità n. 1104 del 29 gennaio 2002 recante «Definizione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per l'anno 2000»;

Ritenuto altresì di dover identificare un secondo coefficiente di decurtazione, specifico per ASL di residenza del soggetto usufruente delle prestazioni erogate, aggiuntivo rispetto a quello medio applicato in modo uguale su base regionale, al fine di:

- considerare le situazioni di maggiore e minore consumo, disincentivando l'eccesso di consumi e premiando l'utilizzo adeguato delle risorse, incentivando così l'appropriatezza e affinando il sistema;

- rientrare nei volumi di consumo ASL così come stabiliti dalla d.g.r. n. 7/2806 del 22 dicembre 2000;

Considerata la necessità di specificare le modalità di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per l'anno 2001 indicando i relativi coefficienti di decurtazione;

Ritenuta la necessità di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai fini della notifica a tutti gli effetti ai soggetti interessati;

Viste:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni;
- la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

1. Di stabilire, per le sole strutture la cui produzione nell'anno 2001 è risultata superiore alla produzione dell'anno 2000 (alla luce della valorizzazione della attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale ospedaliera ed extraospedaliera, compreso il pronto soccorso, pervenuta entro il 31 marzo 2002 alla Unità Organizzativa Gestione Fondo Sanitario Regionale della Direzione Generale Sanità e dalla stessa valorizzata), a 5,76 la percentuale di prima decurtazione del valore delle prestazioni erogate dalle strutture oltre il 100% di quanto prodotto nell'anno 2000.

2. Di utilizzare, al fine di poter definire i tetti di spesa per singola ASL per l'anno 2001 per l'attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale usufruita dai cittadini lombardi nelle sole strutture residenti sul territorio regionale, i dati economici relativi alla attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale usufruita dai cittadini lombardi in strutture al di fuori della regione riferiti all'anno 2000, così come specificato nella tabella che segue:

ASL di residenza	Mobilità passiva anno 2000 (Lire)	Mobilità passiva anno 2000 (€)
A01 BERGAMO	1.348.739.024	696.565,6
A02 BRESCIA	3.847.073.213	1.986.847,5
A03 COMO	842.625.412	435.179,7
A04 CREMONA	924.110.785	477.263,4
A05 LECCO	349.630.209	180.568,9
A06 LODI	772.091.825	398.752,1
A07 MANTOVA	5.620.987.905	2.902.998,0
A08 MILANO CITTÀ	7.193.867.592	3.715.322,5
A09 MILANO 1 (LEGNANO)	2.156.770.852	1.113.879,2
A10 MILANO 2 (MELEGNANO)	1.055.779.002	545.264,3
A11 MILANO 3 (MONZA)	1.864.187.277	962.772,4
A12 PAVIA	3.909.255.799	2.018.962,1
A13 SONDRIO	235.556.562	121.654,8
A14 VARESE	2.003.757.584	1.034.854,4
A15 VALLECAMONICA	103.086.577	53.239,8

3. Di stabilire un secondo coefficiente di decurtazione, specifico per ASL di residenza del soggetto usufruente delle prestazioni erogate, aggiuntivo rispetto a quello medio applicato in modo uguale su base regionale, così come indicato nella tabella che segue, al fine di:

- considerare le situazioni di maggiore e minore consumo, disincentivando l'eccesso di consumi e premiando l'utilizzo adeguato delle risorse, incentivando così l'appropriatezza e affinando il sistema;

- rientrare nei volumi di consumo ASL così come stabiliti dalla d.g.r. n. 7/2806 del 22 dicembre 2000;

ASL di residenza	Coefficiente di abbattimento specifico per ASL di residenza
A01 BERGAMO	0,124066176
A02 BRESCIA	0,156131433
A03 COMO	0,142550017
A04 CREMONA	0,053543721
A05 LECCO	0,115341993
A06 LODI	0,175134735

ASL di residenza	Coefficiente di abbattimento specifico per ASL di residenza
A07 MANTOVA	0,059147001
A08 MILANO CITTÀ	0,174899617
A09 MILANO 1 (LEGNANO)	0,117691072
A10 MILANO 2 (MELEGNANO)	0,184269104
A11 MILANO 3 (MONZA)	0,187362415
A12 PAVIA	0,117222355
A13 SONDRIO	0,212297218
A14 VARESE	0,206340451
A15 VALLECAMONICA	0

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai fini della notifica a tutti gli effetti ai soggetti interessati.

Il direttore generale:
Carlo Lucchina

D.G. Agricoltura

(BUR2009017)

(4.3.2)

D.d.u.o. 6 aprile 2009 - n. 3325

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Revoca del decreto n. 1537/2007 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Mozzarelleria Valtrompia La Volpe di Etori Giuliano p. IVA 02922010984

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI E SVILUPPO RURALE

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio così come modificato dal Reg. (CE) n. 72/2009 ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003;

Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Visto il decreto 517/2008 con il quale alla ditta «Mozzarelleria Valtrompia La Volpe di Etori Giuliano p. IVA: 02922010984» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 438;

Considerato che con nota prot. 3564 del 17 febbraio 2009 è stato comunicato alla ditta Mozzarelleria Valtrompia La Volpe di Etori Giuliano p. IVA: 02922010984 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente in applicazione dei disposti di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003 così come modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 2007 che, all'articolo 2-bis, prevede: «il soggetto riconosciuto deve iniziare l'attività di "Primo Acquirente" entro sei mesi dalla data del riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei "Primi Acquirente" già riconosciuti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2007 ndr). I soggetti riconosciuti non devono interrompere l'attività di "Primo Acquirente" per periodi superiori a sei mesi. Qualora i suindicati termini non sono rispettati le amministrazioni regionali competenti provvedono alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate esigenze verificate dalle stesse amministrazioni regionali in relazione a particolari sistemi produttivi territoriali»;

Dato atto che con la sopra citata nota di apertura del procedimento si è evidenziato che per un periodo superiore a sei mesi (specificatamente da aprile 2008 a dicembre 2008 compresi) la ditta in questione non ha ritirato latte da produttori (come desumibile dalle dichiarazioni mensili sottoscritte dal legale rappresentante in applicazione dei disposti di cui all'articolo 5 della l. 119/03);

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del

procedimento la ditta non ha inviato memorie né ha richiesto di essere ascoltata;

Svolte le seguenti considerazioni:

– il ruolo dei Primi Acquirenti è fondamentale nell'ambito dell'applicazione del regime delle quote latte;

– la pubblicazione dell'Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti (da parte delle amministrazioni competenti) ha la finalità di dare conoscenza, a tutte le aziende agricole operanti sul territorio nazionale, dei soggetti cui poter vendere il latte prodotto;

– il mantenimento del riconoscimento di primo acquirente è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e concretamente in qualità di Primo Acquirente (cioè acquistando latte dai produttori) e non solo in qualità di secondo acquirente (attività per la quale non è richiesto nessuno specifico riconoscimento);

– il d.m. 31 luglio 2003, così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007, prevede una deroga al principio di cui al punto precedente, solo in caso di mancata attività determinata da particolari situazioni territoriali (quali per esempio la stagionalità produttive e l'alpeggio);

Ritenuto pertanto sussistere, sulla base delle considerazioni in precedenza espresse e viste le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta Mozzarelleria Valtrompia La Volpe di Etori Giuliano p. IVA: 02922010984;

Considerato:

– che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

– che l'articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

– che l'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra espresse, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 1537/2007 (e successive modifiche) alla ditta Mozzarelleria Valtrompia La Volpe di Etori Giuliano p. IVA: 02922010984, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 3564 del 17 febbraio 2009; la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

2. di procedere alla cancellazione della ditta Mozzarelleria Valtrompia La Volpe di Etori Giuliano p. IVA: 02922010984, dall'Albo regionale dei Primi Acquirenti riconosciuti sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Mozzarelleria Valtrompia La Volpe di Etori Giuliano p. IVA: 02922010984 nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

4. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione al presente provvedimento, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente dell'unità organizzativa
programmazione e interventi
per le filiere agroindustriali
e sviluppo rurale:
Giorgio Bleyнат

(BUR2009018)

(4.3.2)

D.d.u.o. 6 aprile 2009 - n. 3326

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Revoca del decreto n. 1537/2007 e successive modifiche relativo al riconosci-

mento quale Primo Acquirente latte della ditta Società Agricola Corte Bernuzzo s.s. p. IVA 01361640194

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER LE FILIERE
AGROINDUSTRIALI E SVILUPPO RURALE**

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio così come modificato dal Reg. (CE) n. 72/2009 ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003;

Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Visto il decreto 1537/2007 con il quale alla ditta «Società Agricola Corte Bernuzzo s.s. p. IVA: 01361640194» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 431;

Considerato che con nota prot. 3496 del 16 febbraio 2009 è stato comunicato alla ditta Società Agricola Corte Bernuzzo s.s. p. IVA: 01361640194 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente in applicazione dei disposti di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003 così come modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 2007 che, all'articolo 2-bis, prevede: «il soggetto riconosciuto deve iniziare l'attività di "Primo Acquirente" entro sei mesi dalla data del riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei "Primi Acquirente" già riconosciuti con decorrenza dell'entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2007 ndr). I soggetti riconosciuti non devono interrompere l'attività di "Primo Acquirente" per periodi superiori a sei mesi. Qualora i suindicati termini non sono rispettati le amministrazioni regionali competenti provvedono alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate esigenze verificate dalle stesse amministrazioni regionali in relazione a particolari sistemi produttivi territoriali»;

Dato atto che con la sopra citata nota di apertura del procedimento si è evidenziato che per un periodo superiore a sei mesi (specificatamente da aprile 2008 a dicembre 2008 compresi) la ditta in questione non ha ritirato latte da produttori (come desumibile dalle dichiarazioni mensili sottoscritte dal legale rappresentante in applicazione dei disposti di cui all'articolo 5 della l. 119/03);

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del procedimento la ditta non ha inviato memorie né ha richiesto di essere ascoltata;

Svolte le seguenti considerazioni:

– il ruolo dei Primi Acquirenti è fondamentale nell'ambito dell'applicazione del regime delle quote latte;

– la pubblicazione dell'Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti (da parte delle amministrazioni competenti) ha la finalità di dare conoscenza, a tutte le aziende agricole operanti sul territorio nazionale, dei soggetti cui poter vendere il latte prodotto;

– il mantenimento del riconoscimento di primo acquirente è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e concretamente in qualità di Primo Acquirente (cioè acquistando latte dai produttori) e non solo in qualità di secondo acquirente (attività per la quale non è richiesto nessuno specifico riconoscimento);

– il d.m. 31 luglio 2003, così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007, prevede una deroga al principio di cui al punto precedente, solo in caso di mancata attività determinata da particolari situazioni territoriali (quali per esempio la stagionalità produttive e l'alpeggio);

Ritenuto pertanto sussistere, sulla base delle considerazioni in precedenza esposte e viste le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta Società Agricola Corte Bernuzzo s.s. p. IVA: 01361640194

Considerato:

– che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

– che l'articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

– che l'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 1537/2007 (e successive modifiche) alla ditta Società Agricola Corte Bernuzzo s.s. p. IVA: 01361640194, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 3496 del 16 febbraio 2009; la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

2. di procedere alla cancellazione della ditta Società Agricola Corte Bernuzzo s.s. p. IVA: 01361640194, dall'Albo regionale dei Primi Acquirenti riconosciuti sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Società Agricola Corte Bernuzzo s.s. p. IVA: 01361640194 nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

4. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione al presente provvedimento, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente dell'unità organizzativa
programmazione e interventi
per le filiere agroindustriali
e sviluppo rurale:
Giorgio Bleyнат

(BUR2009019)

D.d.u.o. 8 aprile 2009 - n. 3430

Rettifica del decreto n. 3321 del 25 maggio 1994 riguardante la qualifica di Primo Acquirente della ditta Co.pro.lat Società Cooperativa Agricola p. IVA 011692670209

(4.3.2)

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE
AGROINDUSTRIALI E SVILUPPO RURALE**

Visti

– il Reg. (CE) 1234/2007 che sostituisce, dall'1 aprile 2008 il Regolamento (CE) 1788/03;

– il Reg. (CE) 595/2004 e successive modifiche, recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

– il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

– il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Accertato che la ditta Co.pro.lat. Società Cooperativa Agricola p. IVA. 011692670209, ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente con d.p.g.r.l. n. 3321 del 25 maggio 1994;

Preso atto che la ditta Co.pro.lat. Società Cooperativa Agricola p. IVA. 011692670209 con nota prot. n. 2896 del 6 febbraio 2009 ha comunicato una variazione della propria sede legale e pertanto è necessario rettificare il decreto n. 16512 del 7 ottobre 2003

– da via Oberdan, 3 – 46100 Mantova

– a via Parma, 18 – 46100 Mantova;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di rettificare, per i motivi espressi in premessa il d.d.g. n. 16512 del 7 ottobre 2003 relativo alla sede legale della Co.pro.-lat. Società Cooperativa Agricola p. IVA. 011692670209

– da via Oberdan, 3 – 46100 Mantova

– a via Parma, 18 – 46100 Mantova;

2. il presente decreto è pubblicato, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'unità organizzativa programmazione e interventi per le filiere agroindustriali e sviluppo rurale:
Giorgio Bleyнат

(BUR20090110)

D.d.u.o. 14 aprile 2009 - n. 3574

Determinazione dell'indice di densità venatoria nel territorio a gestione programmata della caccia, per la stagione venatoria 2009/2010 – art. 28 l.r. 16 agosto 1993 n. 26

(5.4.0)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO
RURALE E MONTANO

Visto l'art. 14, commi 3 e 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dove si prevede che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisca l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia e per ogni comprensorio alpino di caccia;

Visto lo stesso art. 14, comma 7 della legge 157/92, dove si prevede che le regioni non possano prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la l.r. n. 26 del 16 agosto 1993 ed in particolare l'art. 28, comma 6, che demanda alla Giunta regionale, ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, la determinazione «dell'indice di densità venatoria nei territori a gestione programmata della caccia, derivante dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale»;

Visto l'art. 4, comma 1, l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 che modifica la l.r. 26/93 attribuendo al dirigente del Servizio competente la determinazione del citato indice di densità venatoria;

Visto i decreti dell'ex Ministero Agricoltura e Foreste (MAF) rispettivamente del 30 gennaio e del 9 luglio 1993 coi quali sono stati determinati i seguenti indici di densità venatoria minima:

- *territorio non compreso in zona Alpi:*
0,0526 cacciatori/ettaro ovvero 19,01 ettari/cacciatore;
- *zona Alpi:*
0,0202 cacciatori/ettaro ovvero 49,49 ettari/cacciatore;

Esaminati i dati forniti dalle Province per la stagione venatoria 2008/2009, agli atti presso l'Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano, dai quali si desume che la superficie agro-silvo-pastorale lombarda ammonta complessivamente ad ettari 1.831.472,6 ricomprendente sia il territorio della zona faunistica delle Alpi pari a 733.371,7 ettari, sia quello riguardante il restante territorio pari a 1.191.101,3 ettari, e che i tesserini rilasciati a cacciatori che hanno esercitato la caccia vagante e da appostamento fisso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini della regione ammontano, complessivamente, a 82.574, di cui 15.959 in zona Alpi e 66.615 nel restante territorio;

Verificato, da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano che, i calcoli effettuati sulla base dei sopra citati dati inviati dalle Province, indicano:

– un rapporto cacciatore/territorio pari a 0,0559, equivalente ad un cacciatore ogni 17,88 ettari, nel territorio non compreso in zona Alpi;

– un rapporto cacciatore/territorio pari a 0,0218, equivalente ad un cacciatore ogni 45,95 ettari, in zona Alpi;

Considerato che tali rapporti rientrano negli indici precitati di densità venatoria minima stabiliti dall'ex MAF;

Ritenuto, pertanto, dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente, di prendere atto dei dati forniti dalle Province e di procedere alla determinazione degli indici di densità venatoria 2009/2010;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Decreta

Per le motivazioni espresse nelle premesse

1. per l'annata venatoria 2009/2010 sono fissati, sulla base dei calcoli indicati in narrativa, i seguenti indici di densità venatoria:

- *territorio non compreso in zona Alpi:*
0,0559 cacciatori/ettaro, ovvero 17,88 ettari/cacciatore;
- *zona Alpi:*
0,0218 cacciatori/ettaro, ovvero 45,95 ettari/cacciatore;

2. le Province, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c) della l.r. 26/93, tenuto conto di tali indici, determinano il numero dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale ed in ogni comprensorio alpino di caccia, in modo tale che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore all'indice regionale;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Unità Organizzativa sviluppo e tutela del territorio rurale e montano: Giorgio Bonalume

(BUR20090111)

D.d.s. 3 aprile 2009 - n. 3239

Istituzione in provincia di Mantova della Zona tampone MN1 per la produzione di specie vegetali sensibili ad *erwinia amylovora* – Ridelimitazione del perimetro e adozione di misure di prevenzione fitosanitaria ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 214/2005

(4.3.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SERVIZI FITOSANITARI E ASSISTENZA ALLE IMPRESE

Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente «Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva 2008/64/CE della Commissione del 27 giugno 2008, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il Regolamento CE 690/2008 della Commissione del 4 luglio 2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali», e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 50 lett. i) che affida ai Servizi fitosanitari regionali l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico *status* fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

Considerato che in base a quanto riportato nell'Allegato I, lettera b), punto 2, del citato Regolamento CE 690/2008 della Commissione, il territorio della provincia di Mantova non risulta più fra quelli definiti come «zone protette» nei confronti del batterio *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.;

Considerato che l'introduzione e la circolazione nelle «zone protette» nei confronti del batterio *Erwinia amylovora* delle specie ospiti del patogeno elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, del d.lgs. n. 214/2005 possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell'allegato IV, parte B, punto 21, del medesimo decreto;

Considerato che l'introduzione e la circolazione nelle «zone protette» elencate nella direttiva, delle specie vegetali ospiti di *Erwinia amylovora* (*Amelanchier Med.*, *Chaenomeles Lindl.*, *Cotoneaster Ehrh.*, *Crataegus L.*, *Cydonia Mill.*, *Eriobotrya Lindl.*, *Malus Mill.*, *Mespilus L.*, *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha Roem.*, *Pyrus L. and Sorbus L.*), potrà avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell'allegato IV, parte B, punto 21 della direttiva 2000/29/CE, incluso l'obbligo di accompagnare le spedizioni con lo specifico passaporto delle piante CE per zone protette (passaporto ZP);

Considerato altresì che l'allegato IV, parte B, punto 21, del

d.lgs. n. 214/2005 prevede che per poter circolare nelle «zone protette» i vegetali ospiti di *Erwinia amylovora* debbono essere originari delle «zone protette» espressamente elencate, oppure debbono essere «ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una «zona tampone», debbono essere stati conservati per almeno sette mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo situato ad almeno 1 km all'interno del confine di una «zona tampone» delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati);

Ritenuto opportuno delimitare una «zona tampone» nel territorio della provincia di Mantova, che ha perso lo status di «zona protetta» successivamente all'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 690/2008, al fine di consentire la produzione di piante ospiti di *Erwinia amylovora* idonee ad essere commercializzate con passaporto «ZP»;

Visto il d.m. 10 settembre 1999, n. 356 «Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico «*Erwinia amylovora*» nel territorio della Repubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI relativo alla «Sorveglianza fitosanitaria»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 9570 del 5 settembre 2008 con il quale è stato istituito, ai sensi della precitata normativa la Zona tampone MN1 in provincia di Mantova per la produzione di specie vegetali sensibili ad «*Erwinia amylovora*»;

Preso atto della richiesta del Centro Servizi Florovivaismo di Canneto sull'Oglio del 5 marzo 2009, prot. M1.2009.0004877, del 9 marzo 2009, con la quale si chiede la ridelimitazione del perimetro della Zona tampone MN1;

Considerato che con decreto del direttore generale Agricoltura n. 3189 del 1° Aprile 2008 è stato definito, fra l'altro un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, ai sensi del d.m. 10 settembre 1999 n. 356 «Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica» e successive modificazioni e integrazioni e che tale attività di controllo è stata confermata per il triennio 2009-2011, con specifico riferimento alla zona tampone in oggetto con la d.g.r. n. 8/9183 del 30 marzo 2009 di approvazione del Piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2009-2011;

Considerato che il laboratorio del Servizio fitosanitario regionale è in grado di effettuare diagnosi su materiale sintomatico ed asintomatico per *Erwinia amylovora*, in applicazione agli specifici protocolli internazionali EPPO e alle procedure ISO EN 9001:2000, ed appare quindi fattibile eseguire il controllo analitico delle produzioni delle specie sensibili realizzate nei campi di produzione della zona tampone, secondo criteri di rappresentatività statistica, come previsto dall'allegato IV, parte B, punto 21, lett. dd) del d.lgs. n. 214/2005;

Dato atto che le osservazioni visive condotte nella Zona tampone MN1 dal Servizio fitosanitario regionale, in applicazione al regime di lotta ufficialmente approvato e controllato e le analisi su materiale asintomatico effettuate dal laboratorio del Servizio fitosanitario regionale nel corso dell'ultima stagione vegetativa (2008), in applicazione alle indicazioni contenute nell'All. IV parte B, punto 21, lett. dd) del d.lgs. n. 214/2005 e ai rilevanti standard internazionali, hanno constatato l'assenza di contaminazioni da *Erwinia amylovora* nei campi di produzione e nelle relative buffer zone;

Verificata quindi la possibilità tecnica di ridelimitare il perimetro della Zona tampone MN1, istituita con il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 9570 del 5 settembre 2008;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008;

Decreta

1. Di istituire ufficialmente la Zona tampone MN1 in provincia di Mantova, ampliando la preesistente delimitazione definita con il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 9570 del 5 settembre 2008, al fine di consentire la produzione vivaistica di spe-

cie vegetali sensibili ad «*Erwinia amylovora*», i cui limiti territoriali sono riportati nella cartografia di cui all'All. 1 al presente provvedimento (cartografia consultabile in maggior dettaglio sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it):

- Comuni di: Asola, Acquanevra sul Chiese, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Rivarolo Mantovano, San Martino all'Argine, tutto il territorio comunale;
- Comune di Mariana Mantovana: parte del territorio comunale, con esclusione ad Est dell'area delimitata dal vaso «Tartaro-Fabrezza»;
- Comune di Redonesco: parte del territorio comunale, con esclusione ad Est dell'area delimitata dal vaso «Tartaro Fuga» – fino alla S.P. 17 –, dalla S.P. 17 – fino al vaso «Tartaro Fabrezza» – e dal vaso «Tartaro Fabrezza» fino al confine comunale a Sud;
- Comune di Marcaria: parte del territorio comunale, con esclusione a Sud dell'area delimitata dalla S.S. 10, fino al vaso «Tartaro Fabrezza», e dal vaso «Tartaro Fabrezza» fino al fiume Oglio;

2. di stabilire che le imprese con campi di produzione ricadenti in tale zona tampone dovranno fare richiesta di autorizzazione all'uso del Passaporto CE ZP, per le specie sensibili ad *Erwinia amylovora*, all'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), via Copernico, 38, 20124 Milano, utilizzando il mod. all. XII/A/B del d.lgs. 214/2005, integrato con le informazioni previste nella scheda particellare di cui all'All. 2;

3. di stabilire che l'autorizzazione all'uso del passaporto CE ZP per i campi di produzione siti in tale zona tampone è subordinata alla sussistenza delle condizioni previste nell'allegato IV, parte B, punto 21, lettere cc) e dd), della direttiva 2000/29/CE;

4. di stabilire che l'istituzione della Zona Tampone MN1, come delimitata al punto 1, avrà effetto dal 1° aprile 2009;

5. di stabilire che nella Zona tampone MN1, in applicazione all'art. 50 lett. i) del d.lgs. 214/2005 è vietata, al di fuori dei vivai specificatamente autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, la messa a dimora di piante di Biancospino (genere *Crataegus* L.);


6. di stabilire che nella Zona tampone MN1, la messa a dimora delle altre specie vegetali ospiti di *Erwinia amylovora* (*Amelanchier Med.*, *Chaenomeles Lindl.*, *Cotoneaster Ehrh.*, *Crataegus L.*, *Cydonia Mill.*, *Eriobotrya Lindl.*, *Malus Mill.*, *Mespilus L.*, *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha Roem.*, *Pyrus L.* and *Sorbus L.*), potrà avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell'allegato IV, parte B, punto 21 della direttiva 2000/29/CE, con obbligo di utilizzare solo materiale accompagnato dallo specifico passaporto delle piante CE per zone protette (passaporto ZP);

7. di stabilire che ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 214/2005 nella Zona Tampone MN1 dovranno applicarsi i controlli e le prescrizioni previsti nell'allegato IV, parte B, punto 21, lettere cc) e dd), del d.lgs. n. 214/2005 e quelle contenute nel d.m. 10 settembre 1999 n. 356;

8. di stabilire che in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 54 del d.lgs. 214/2005;

9. di dare comunicazione del presente decreto a tutti gli interessati mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it.

Il dirigente della struttura
servizi fitosanitari
e assistenza alle imprese:
Vitaliano Peri



**Scheda per il controllo dei campi di produzione situati in zona tampone
per le specie sensibili ad *Erwinia amylovora*
(da allegare al Mod. XII/A/B)**

DATI DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE AZIENDALE**Riferimenti aziendali**

Azienda	RUP	Centro aziendale	Comune

P. IVA	CUAA

Riferimenti catastali

Comune	Foglio	Mappale/sub

Specie ospiti	N. piante
<i>Amelanchier</i> (Pero corvino)	
<i>Chaenomeles</i> (Cotogno giapponese)	
<i>Cotoneaster</i> (Cotoneastro)	
<i>Crataegus</i> (Biancospino)	
<i>Cydonia</i> (Cotogno)	
<i>Eriobotrya</i> (Nespolo giapponese)	
<i>Malus</i> (Melo)	
<i>Mespilus</i> (Nespolo)	
<i>Photinia davidiana</i> (Fotinia davidiana)	
<i>Pyracantha</i> (Piracanta)	
<i>Pyrus</i> (Pero)	
<i>Sorbus</i> (Sorbo)	

Data _____

Il rappresentante dell'azienda _____

DATI DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Controlli visivi campo	I controllo	II controllo
Sintomi	assenti/presenti	assenti/presenti

Controlli visivi entro 500 m	data
Sintomi	assenti/presenti

Analisi laboratorio materiale asintomatico riferita al campo di produzione

Certificato	data
N.	Negativo/positivo

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20090112)

(5.3.4)

D.d.g. 16 aprile 2009 - n. 3651

Avviso di esaurimento dello stanziamento previsto dal bando per l'installazione di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta della quantità di calore consumata in impianti termici centralizzati e abbinamento a sistemi di termoregolazione in attuazione della d.g.r. 8294/2008 - Approvato con d.d.g. 16 gennaio 2009 n. 202 e successive integrazioni

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 8294 del 29 ottobre 2008 «Misure di incentivazione per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia e l'efficienza energetica degli edifici»;

Visto il decreto del Direttore Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile del 16 gennaio 2009, n. 202 di approvazione del bando per la concessione di contributi in conto capitale per l'installazione di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta della quantità di calore consumata in impianti termici centralizzati e abbinamento a sistemi di termoregolazione in attuazione della d.g.r. 8294/2008 e il bando allegato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie ordinaria n. 4 del 26 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che le disponibilità finanziarie messe a disposizione per l'erogazione dei contributi di cui al bando in oggetto sono pari a € 3.230.000,00 e non sono previsti, al momento, ulteriori stanziamenti;

Considerate le modalità di presentazione della domanda e i criteri di assegnazione dei contributi definiti rispettivamente nei punti 8 e 10 del bando in oggetto, nonché l'esito dell'esamina delle domande pervenute dalla data di pubblicazione del bando;

Verificato che le domande sino ad oggi pervenute e ritenute ammissibili comportano una richiesta di finanziamento complessivo superiore alle risorse attualmente stanziare, pari a € 3.230.000;

Ritenuto pertanto di chiudere l'iniziativa al fine di evitare la formazione di un eccessivo elenco di progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento fonti;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Decreta

1) di chiudere il bando in questione per esaurimento fondi, così come specificato in premessa, e di non ricevere più domande di contributo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

2) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia;

3) che le domande ritenute ammissibili che verranno protocollate presso gli uffici regionali entro il giorno della pubblicazione del presente atto, ma escluse dall'assegnazione provvisoria per esaurimento delle risorse, saranno comunque mantenute in elenco, secondo l'ordine cronologico di protocollazione, al fine di consentire il loro successivo finanziamento, qualora alcuni degli interventi finanziabili fossero oggetto di successiva rinuncia, ridimensionamento o non risultassero idonei all'erogazione effettiva del contributo in seguito alle risultanze dell'istruttoria, nonché da eventuali successivi provvedimenti di incremento della dotazione finanziaria.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

(BUR20090113)

(5.3.5)

D.d.s. 30 gennaio 2009 - n. 759

Volturazione a favore della ditta Acsm-Agam s.p.a. con sede legale in via Canova n. 3, Monza ed impianto in via Scalabrini, Como, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilascia con d.d.s. n. 10870/07, modificata ed integrata con d.d.s. n. 4376/08 e n. 9106/08, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

USI DELLE ACQUE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di volturare a favore della ditta ACSM-AGAM s.p.a. con sede legale in via Canova n. 3, Monza, l'Autorizzazione Integrata Am-

bientale già rilasciata con d.d.s. n. 10870/07 e modificata ed integrata con d.d.s. n. 4376/08 e n. 9106/08;

2. di stabilire che l'azienda dovrà trasmettere alla Regione Lombardia appendici alle garanzie finanziarie già prestate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento, che tengano conto sia della variazione della denominazione della società che della variazione della sede legale;

3. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata A/R all'impresa successivamente alla prestazione dell'appendice alle garanzie finanziarie, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione dell'appendice;

4. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Como, alla Provincia di Como e ad ARPA dipartimento di Como e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso la Struttura «Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
Usi delle acque
e ciclo integrato dei rifiuti:
Roberto Cerretti

(BUR20090114)

(5.3.5)

D.d.s. 20 marzo 2009 - n. 2737

Presa d'atto del protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 febbraio 2009 e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con d.d.s. n. 12478 del 24 ottobre 2007 alla ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali s.p.a., con sede legale in Milano, via Olgettina 25, ed impianto in Milano, via Lucio Cornelio Silla 249

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

USI DELLE ACQUE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12487 del 24 ottobre 2007 alla ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali s.p.a. con sede legale in Milano (MI), via Olgettina 25 relativa all'impianto ubicato in Milano (MI), via Lucio Cornelio Silla n. 249, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.2, nel seguente modo:

- di prendere atto, per quanto attiene in particolare la riduzione delle emissioni in atmosfera, che sono stati completati gli interventi migliorativi previsti al punto 1 del Protocollo d'Accordo del 21 febbraio 2005 e che tutte e tre le linee dell'impianto sono in esercizio con sistema Denox catalitico (S.C.R.) e nuovo sistema di deacidificazione dei fumi mediante l'utilizzo di bicarbonato di sodio al posto della calce idrata ventilata;
- siano stralciati i riferimenti ai quantitativi massimi di rifiuti trattabili, in particolare eliminando la colonna «Quantità di rifiuti autorizzata con AIA per l'intero impianto» della tabella B1;
- sia sostituita la prescrizione di cui al punto E6 «1) l'impianto opera, come previsto dalla precedente autorizzazione, trattando un massimo di 450.000 t/anno di rifiuti con un potere calorifico medio su base annua maggiore di 2.600 Kcal/Kg» con la seguente «1) l'impianto Silla 2 potrà essere esercito alla potenzialità termica nominale di 184,6 MW (potenza termica di picco fino a 203,1 MW, per un max di 300 h/anno);»;

2. di far presente che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, siano confermati integralmente il contenuto e le prescrizioni inserite nel d.d.s. n. 12478 del 24 ottobre 2007;

3. di disporre che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di emissione dello stesso;

di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata A/R alla ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali s.p.a. alla Provincia di Milano, al Comune di Milano e ad ARPA dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di far presente che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

5. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura «Usi delle Acque e Ciclo integrato dei Rifiuti» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
Usi delle acque
e ciclo integrato dei rifiuti:
Roberto Cerretti

(BUR20090115)

Circ.r. 16 aprile 2009 - n. 5

Indicazioni alle Province in ordine all'adeguamento degli scarichi in atto degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a cinquanta abitanti equivalenti alle disposizioni dell'articolo 8, comma 2 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3

(5.1.3)

Scopo della presente circolare è fornire indicazioni sull'attuazione delle disposizioni concernenti l'adeguamento degli scarichi in atto degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a cinquanta abitanti equivalenti alle disposizioni dell'articolo 8, comma 2 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3.

Le indicazioni sono in particolare rivolte a indirizzare le valutazioni delle Province, cui compete nella fattispecie il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sul mantenimento o sulla dismissione dei pozzi perdenti, utilizzati per la dispersione degli scarichi delle acque reflue provenienti da molti degli insediamenti in argomento.

1. Premessa

Il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 (di seguito Regolamento), approvato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, ha dettato norme in materia di scarichi di acque reflue urbane e di acque reflue domestiche.

Tali norme, in coerenza con le previsioni del Programma di tutela e uso delle acque, approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2006, n. 2244, sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità fissati per i corpi idrici dalla normativa europea e nazionale.

Il Regolamento ha tra l'altro provveduto a definire la disciplina degli scarichi degli insediamenti isolati, come definiti dall'articolo 2, comma 1 del Regolamento stesso.

In particolare, l'articolo 8, comma 5 del Regolamento prevede che gli scarichi in atto degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a 50 abitanti equivalenti siano adeguati alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo entro tre anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

In tale contesto è stato sollevato il problema se l'adeguamento alle previsioni del Regolamento comporti la generale dismissione dei pozzi perdenti utilizzati per la dispersione dei relativi scarichi.

2. Definizione di scarichi in atto

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) punto 1 del Regolamento, si intende per scarichi in atto gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso (12 aprile 2006) erano in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente.

Il regime autorizzatorio previgente era dettato dalla legge re-

gionale 27 maggio 1985, n. 62 (abrogata con l'entrata in vigore del Regolamento, come da espressa disposizione della legge regionale 26/2003), che prevedeva il rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte dei Comuni nella fattispecie considerata (scarichi recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo).

Agli stessi Comuni competeva, sulla base delle leggi vigenti, il rilascio del titolo abilitativo occorrente alla realizzazione degli insediamenti in argomento.

Il rilascio di tale titolo è stato inteso, in molti casi, quale atto assorbente le prescrizioni inerenti allo scarico delle acque reflue prodotte negli insediamenti stessi.

In considerazione di quanto sopra, gli scarichi di tali insediamenti sono da trattare, ai fini dell'applicazione del Regolamento, alla stregua degli scarichi in atto, come definiti dal Regolamento stesso.

Gli insediamenti per cui si applica la predetta equiparazione sono quelli realizzati a seguito di idoneo titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del Regolamento, indipendentemente dalla circostanza che gli inerenti lavori di costruzione siano stati ultimati alla data stessa, purché per la loro realizzazione siano stati rilasciati i permessi di costruire, ovvero sia stata presentata una DIA il cui termine sia decorso alla data medesima.

Resta fermo che gli scarichi provenienti dagli insediamenti in argomento devono essere conformi alla disciplina di cui alla richiamata legge regionale 62/1985 relativamente ai recapiti dalla stessa ammessi.

Per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nei casi di cui sopra le previsioni del Regolamento alle autorizzazioni rilasciate (articolo 23) sono da riferire alla documentazione necessaria ad attestare che per l'insediamento sia stato rilasciato il titolo abilitativo e la data di rilascio del titolo stesso.

3. Disposizioni del Regolamento

L'articolo 8, comma 2 del Regolamento prevede che i nuovi scarichi degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a 50 abitanti equivalenti siano sottoposti a trattamento mediante i seguenti dispositivi, da realizzare conformemente alle norme tecniche regionali di cui all'articolo 3, comma 1 del Regolamento stesso:

- vasca Imhoff o fossa settica
- trincee di sub - irrigazione, senza o con drenaggio, in relazione alla permeabilità del terreno.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del Regolamento, gli scarichi in atto di tale tipologia di insediamenti devono adeguarsi alle disposizioni di cui al richiamato articolo 8, comma 2 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

Le norme tecniche regionali, che identificano l'insieme dei sistemi adottabili per il trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate scaricate dagli insediamenti isolati, sono state approvate con deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2006, n. 2318.

4. Considerazioni sull'applicazione delle disposizioni del Regolamento

Per una valutazione nel merito della problematica inerente i pozzi perdenti, occorre preliminarmente richiamare l'articolo 3, comma 2 del Regolamento, ai sensi del quale i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate scaricate dagli insediamenti isolati possono proporre l'installazione di sistemi alternativi a quelli previsti dalle norme tecniche regionali, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2318/2006.

Tali sistemi devono garantire prestazioni almeno equivalenti a quelli identificati dalle norme tecniche regionali, fermo restando l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione per lo scarico prescritti dal Regolamento.

Le norme tecniche regionali, alle quali deve ascrivere il contenuto dell'articolo 8, comma 2 del Regolamento, costituiscono pertanto un riferimento che può essere superato nel senso indicato a fronte di diverse idonee proposte del titolare dello scarico o in presenza di sistemi di trattamento adeguati già installati.

5. Mantenimento o dismissione dei pozzi perdenti

In relazione al problema in trattazione, è necessario precisare che per le nuove installazioni non è ammessa la tecnica di dispersione mediante pozzi perdenti, in coerenza con le specifiche previsioni del Regolamento e delle richiamate norme tecniche regionali.

Per gli scarichi in atto, la disattivazione dei pozzi perdenti è obbligata qualora si ricada nel divieto generale di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, di cui all'articolo 104, comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

Diversa è la situazione degli scarichi in atto dei citati insediamenti sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (1), che rientrano nell'eccezione al divieto generale di scarico negli indicati recapiti previsto dall'articolo 103, comma 1, lettera a) del d.lgs. 152/2006.

In tali casi i pozzi perdenti possono essere mantenuti solo se realizzati o adeguati in conformità alle norme tecniche riportate nell'Allegato 5 della deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

Per tali sistemi di trattamento, che rivestono il carattere residuale evidenziato dalle norme tecniche regionali, la valutazione da operare in merito al loro mantenimento o alla loro dismissione da parte della Provincia deve essere condotta esaminando non solo lo stato dei manufatti, ma anche le specifiche situazioni territoriali in cui gli stessi sono inseriti.

La valutazione deve pertanto considerare le condizioni complessive nelle quali si trovano i singoli pozzi, con particolare riguardo ai parametri significativi, quali la portata dello scarico, le modalità costruttive dei pozzi, le possibili interferenze con la falda.

Nel caso il pozzo perdente debba essere dismesso, il sistema di trattamento da installare deve essere coerente con le indicazioni d'interesse del Regolamento, tenuto conto che le norme tecniche regionali, come già rilevato, non costituiscono nella fattispecie un riferimento di natura rigida.

Il sistema di trattamento da installare può pertanto essere alternativo a quello a quello indicato dalle norme stesse, purché sia garantita almeno l'equivalenza delle prestazioni.

In particolare, qualora le condizioni territoriali non consentano di realizzare un sistema di trattamento coerente con le suddette norme, è opportuno che la scelta del sistema alternativo o comunque parzialmente diverso sia effettuata con il fattivo coinvolgimento della Provincia, che ha acquisito la conoscenza di tali condizioni in occasione della valutazione operata in ordine alla dismissione del pozzo perdente.

La dirigente della struttura:
Viviane Iacone

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20090116)

(4.0.0)

D.d.u.o. 16 aprile 2009 - n. 3648

Riconoscimento a strutture operative estere della qualifica di «LombardiaPoint Estero» per l'erogazione di servizi al sistema economico lombardo (III finestra 2008)

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

SEMPLIFICAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. VIII/25;

Visto l'asse di intervento 3.3.2 «Internazionalizzazione delle imprese» previsto nel D.P.E.F.R. 2008/2010, approvato con d.g.r. del 26 giugno 2007 n. 8/4953;

Vista la l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» con la quale Regione persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e lo alimenta, supportando, tra l'altro, il mercato e l'internazionalizzazione, prevedendo azioni a favore dell'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, del consolidamento nel territorio di attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzata con le imprese straniere;

Visto l'Accordo di Programma con il Sistema Camerale, approvato con d.g.r. del 26 marzo 2006 n. 7/2210 «Schema di Accordo di programma con il Sistema Camerale Lombardo per lo Sviluppo economico e la competitività del Sistema Lombardo» e le Linee Strategiche di sviluppo relative all'Asse 2 Internazionalizzazione del Programma d'Azione 2008, approvato con d.g.r. del 2 aprile 2008 n. 8/6997 «Presenza d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: Attuazione A.d.P. Competitività - Relazione Attività 2007 e Programma 2008»;

Vista la d.g.r. del 20 febbraio 2008, n. 8/6628: «Modalità per l'individuazione dei soggetti titolari della qualifica di LombardiaPoint Estero per il sostegno dell'internazionalizzazione alle imprese lombarde» che ha approvato, nel rispetto della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), gli indirizzi per l'individuazione dei soggetti titolari della qualifica di LombardiaPoint Estero e stabilito di demandare a provvedimenti successivi e specifici le ulteriori fasi per l'approvazione della nuova Carta Servizi dei LombardiaPoint Estero e la definizione puntuale dei criteri per il loro riconoscimento;

Visto il d.d.g. n. 4101 del 23 aprile 2008, che approva il «Bando per il riconoscimento a strutture operative estere della qualifica di LombardiaPoint Estero per l'erogazione di servizi al sistema economico lombardo», nel quale, tra l'altro, al punto 2 viene nominato il Nucleo di Valutazione per l'esame delle domande di riconoscimento pervenute, composto da rappresentanti di Regione Lombardia (D.G. Industria, PMI e Cooperazione e D.G. Presidenza) e da rappresentanti di CESTEC s.p.a.;

Preso atto che il giorno 30 dicembre 2008 si è chiusa la terza finestra per la presentazione di domande per il riconoscimento di strutture quali LombardiaPoint Estero, così come previsto al punto 3 del predetto bando allegato al d.d.g. n. 4101 del 23 aprile 2008;

Preso atto che entro il 30 dicembre 2008 è pervenuta n. 1 domanda per il riconoscimento a strutture operative estere della qualifica di LombardiaPoint Estero per il Paese Repubblica Slovacca da parte del Consorzio Promest in data 3 settembre 2008;

Preso atto delle risultanze del verbale del Nucleo di Valutazione riunitosi nella seduta del 15 gennaio 2009, che ha valutato l'unica domanda sopra citata e ha deciso di chiedere ulteriori integrazioni al Consorzio Promest al fine di approfondire alcuni elementi non del tutto chiari nella documentazione pervenuta;

Preso atto delle risultanze del verbale del Nucleo di Valutazione riunitosi nella seduta del 26 marzo 2009, il quale ha valutato le integrazioni pervenute dal Consorzio Promest in data 16 febbraio 2009;

Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione riunitosi nella seduta del 26 marzo 2009, il quale ha ritenuto di non riconoscere la qualifica di LombardiaPoint Estero per il Paese Repubblica Slovacca alla struttura dipendente direttamente dal Consorzio Promest in quanto dalla documentazione integrativa pervenuta risulta che il contratto di sub-affitto dei locali da parte di Promest riporta la data 1 gennaio 2008 e ciò non rispetta il punto 2.b del bando in cui si esplicita la «richiesta di una dotazione logistica/strutturale stabile, legittima, autonoma ed operativa da almeno 2 anni nel Paese di riferimento»;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, anche nel rispetto della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), art. 1 comma 594;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di non riconoscere alla struttura dipendente direttamente dal Consorzio Promest la qualifica di LombardiaPoint Estero per il Paese Repubblica Slovacca;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it.

Il dirigente della U.O.
semplificazione e internazionalizzazione:
Cristina Colombo

(BUR20090117)

(4.0.0)

D.d.u.o. 16 aprile 2009 - n. 3667

Approvazione degli esiti dell'istruttoria formale sulle domande presentate per la Linea d'Azione 2 (Microprogetti) del bando «Micromacro»

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

SEMPLIFICAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

(1) Per i concetti di suolo e strati superficiali del sottosuolo costituisce utile riferimento il parere del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio del 7 agosto 2002 sull'applicazione dei divieti di scarico nei suddetti recapiti.

Visti il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005 n. VIII/25, il D.P.E.F.R. 2008/2010 approvato con d.c.r. 26 luglio 2007 n. VIII/425 ed in particolare il Capitolo 3 «Competitività»;

Richiamata la d.g.r. del 12 marzo 2008 n. 8/6783 «Indirizzi per l'anno 2008 per la programmazione degli interventi a favore della internazionalizzazione della piccola e media impresa lombarda (l.r. n. 1/2007)», che prevede, tra le azioni di promozione del sistema economico produttivo lombardo all'estero, l'attivazione di Micro progetti a dimensione territoriale e Macro progetti a dimensione regionale e settoriale, da attuarsi in coerenza col Programma d'Azione 2008 – Asse 2 «Internazionalizzazione» dell'Accordo di Programma col Sistema Camerale;

Visti l'Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo fra Regione Lombardia e Sistema Camerale, approvato con d.g.r. 29 marzo 2006 n. 8/2210, e il relativo Programma d'Azione 2008, approvato con d.g.r. del 2 aprile 2008 n. 8/6997;

Richiamato il d.d.u.o. n. 14428 del 9 dicembre 2008 «Approvazione del bando "Micro progetti a dimensione regionale e macro progetti su grandi aree geografiche per l'internazionalizzazione delle PMI" ed in particolare la Linea d'Azione 2 «Consolidamento della presenza di PMI lombarde nei mercati dei Paesi prioritari dell'ADP (Microprogetti)»;

Preso atto che, relativamente alla Linea d'Azione 2 del bando in oggetto, sono pervenute per via telematica n. 9 domande;

Visto il punto 7 «Procedura di valutazione e modalità di erogazione del contributo» dell'Allegato A del richiamato d.d.u.o. n. 14428, secondo il quale Unioncamere Lombardia svolge l'istruttoria formale di ammissibilità delle domande pervenute, mentre l'istruttoria delle proposte progettuali, ai fini della stesura della graduatoria, è affidata ad un Nucleo di Valutazione paritetico nominato da Regione Lombardia a seguito della designazione dei suoi componenti da parte di Regione stessa e del Sistema Camerale;

Richiamato il d.d.g. n. 2415 del 13 marzo 2009 «Istituzione del Nucleo di Valutazione delle domande relative al bando "Micro progetti a dimensione regionale e macro progetti su grandi aree geografiche per l'internazionalizzazione delle PMI" (d.d.u.o. 14428 del 9 dicembre 2008)», con cui è stato istituito il sopra citato Nucleo di Valutazione paritetico e sono stati nominati i suoi componenti;

Visti:

- la nota, prot. n. 1451 del 7 aprile 2009, con cui Unioncamere Lombardia ha, tra l'altro, rimesso al suddetto Nucleo di Valutazione gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità formale delle domande relative alla Linea d'Azione 2;

- il verbale della seduta del Nucleo di Valutazione dell'8 aprile 2009, nella quale il Nucleo ha preso atto degli esiti dell'istruttoria formale trasmessi con la suddetta nota riguardante le domande ammissibili e ha rinviato l'istruttoria tecnica alla loro avvenuta approvazione;

Preso atto che, relativamente alle 9 domande presentate sulla Linea d'Azione 2 (Allegato 1), dall'istruttoria formale svolta, sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti dal richiamato d.d.u.o. n. 14428, risultano:

- n. 8 domande ammissibili (Allegato 2);
- n. 1 domanda non ammissibile (Allegato 3), per le motivazioni riportate nell'allegato medesimo;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché la d.g.r. del 21 dicembre 2007 n. 8/6268 «IV provvedimento organizzativo anno 2007», con la quale è stato conferito a Cristina Colombo l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa Semplificazione e Internazionalizzazione;

Decreta

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

1. di approvare, in attuazione del d.d.u.o. n. 14428 del 9 dicembre 2008 ed in base alle risultanze istruttorie, i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 «Domande presentate a valere sulla Linea d'Azione 2 (Microprogetti)»;
- Allegato 2 «Domande ammissibili a valere sulla Linea d'Azione 2 (Microprogetti)»;
- Allegato 3 «Domande non ammissibili a valere sulla Linea d'Azione 2 (Microprogetti)», nel quale sono riportate le relative motivazioni;

2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it il presente provvedimento.

Il dirigente: Cristina Colombo

ALLEGATO 1

DOMANDE PRESENTATE A VALERE SULLA LINEA D'AZIONE 2 (MICROPROGETTI) DEL BANDO MICROMACRO

ID Progetto	Ragione sociale del Capofila	Titolo del progetto
8906565	CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALO-POLACCA	Show room permanente a Varsavia
9422053	COMOEXPORT – CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI	Progetto per apertura showroom permanente a Dubai per il consolidamento della presenza negli U.A.E. delle imprese lombarde del settore casa
8850550	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA G.S.L. SERVICE	Sostegno alle PMI subfornitrici lombarde sul mercato russo (Mosca, S. Pietroburgo, Novosibirsk)
9301722	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA G.S.L. SERVICE	Sostegno alle PMI subfornitrici lombarde sul mercato slovacco
9301814	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA G.S.L. SERVICE	Sostegno alle PMI subfornitrici lombarde sul mercato svizzero
9358510	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	MODA – BALCANI 2009
9419342	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	BEAUTY FAIR 2009
9470581	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	AZIONI DI CONSOLIDAMENTO DELL'EXPORT DELLE PMI MECCANICHE LOMBARDE SUL MERCATO INDIANO
9553355	PROVEX CONSORZIO EXPORT IMPORT	PUNTORUSSIA

ALLEGATO 2

BANDO MICROMACRO: DOMANDE AMMISSIBILI A VALERE SULLA LINEA D'AZIONE 2 (MICROPROGETTI)

ID Progetto	Ragione sociale del Capofila	Titolo del progetto
9422053	COMOEXPORT – CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI	Progetto per apertura showroom permanente a Dubai per il consolidamento della presenza negli U.A.E. delle imprese lombarde del settore casa
8850550	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA G.S.L. SERVICE	Sostegno alle PMI subfornitrici lombarde sul mercato russo (Mosca, S. Pietroburgo, Novosibirsk)
9301722	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA G.S.L. SERVICE	Sostegno alle PMI subfornitrici lombarde sul mercato slovacco
9301814	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA G.S.L. SERVICE	Sostegno alle PMI subfornitrici lombarde sul mercato svizzero
9358510	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	MODA – BALCANI 2009

ID Progetto	Ragione sociale del Capofila	Titolo del progetto
9419342	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	BEAUTY FAIR 2009
9470581	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	AZIONI DI CONSOLIDAMENTO DELL'EXPORT DELLE PMI MECCANICHE LOMBARDE SUL MERCATO INDIANO
9553355	PROVEX CONSORZIO EXPORT IMPORT	PUNTORUSSIA

ALLEGATO 3

BANDO MICROMACRO: DOMANDE NON AMMISSIBILI A VALERE SULLA LINEA D'AZIONE 2 (MICROPROGETTI)

ID Progetto	Ragione sociale del Capofila	Titolo del progetto	Motivo di non ammissibilità
8906565	CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALO-POLACCA	Show room permanente a Varsavia	Il valore complessivo dei progetti presentati è superiore al 70% del giro d'affari del soggetto capofila così come desumibile dal bilancio presentato

(BUR20090118)

(4.0.0)

D.d.u.o. 16 aprile 2009 - n. 3668**Approvazione degli esiti dell'istruttoria formale sulle domande presentate per la Linea d'Azione 1 (Microprogetti) del bando «Micromacro»****IL DIRIGENTE DELLA U.O.
SEMPLIFICAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Visti il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII Legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005 n. VIII/25, il D.P.E.F.R. 2008/2010 approvato con d.c.r. 26 luglio 2007 n. VIII/425 ed in particolare il Capitolo 3 «Competitività»;

Richiamata la d.g.r. del 12 marzo 2008 n. 8/6783 «Indirizzi per l'anno 2008 per la programmazione degli interventi a favore della internazionalizzazione della piccola e media impresa lombarda (l.r. n. 1/2007)», che prevede, tra le azioni di promozione del sistema economico produttivo lombardo all'estero, l'attivazione di Micro progetti a dimensione territoriale e Macro progetti a dimensione regionale e settoriale, da attuarsi in coerenza col Programma d'Azione 2008 – Asse 2 «Internazionalizzazione» dell'Accordo di Programma col Sistema Camerale;

Visti l'Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo fra Regione Lombardia e Sistema Camerale, approvato con d.g.r. 29 marzo 2006 n. 8/2210, e il relativo Programma d'Azione 2008, approvato con d.g.r. del 2 aprile 2008 n. 8/6997;

Richiamato il d.d.u.o. n. 14428 del 9 dicembre 2008 «Approvazione del bando "Micro progetti a dimensione regionale e macro progetti su grandi aree geografiche per l'internazionalizzazione delle PMI"» ed in particolare la Linea d'Azione 1 «Iniziativa per la partecipazione di PMI lombarde a eventi internazionali e fiere in Unione Europea e Paesi prioritari ADP (Microprogetti)»;

Preso atto che, relativamente alla Linea d'Azione 1 del bando in oggetto, sono pervenute per via telematica n. 62 domande;

Visto il punto 7 «Procedura di valutazione e modalità di erogazione del contributo» dell'Allegato A del richiamato d.d.u.o. n. 14428, secondo il quale Unioncamere Lombardia svolge l'istruttoria formale di ammissibilità delle domande pervenute, mentre l'istruttoria delle proposte progettuali, ai fini della stesura della graduatoria, è affidata ad un Nucleo di Valutazione paritetico nominato da Regione Lombardia a seguito della designazione dei suoi componenti da parte di Regione stessa e del Sistema Camerale;

Richiamato il d.d.g. n. 2415 del 13 marzo 2009 «Istituzione del Nucleo di Valutazione delle domande relative al bando "Micro progetti a dimensione regionale e macro progetti su grandi aree geografiche per l'internazionalizzazione delle PMI" (d.d.u.o.

14428 del 9 dicembre 2008)», con cui è stato istituito il sopra citato Nucleo di Valutazione paritetico e sono stati nominati i suoi componenti;

Visti:

- la nota, prot. n. 1451 del 7 aprile 2009, con cui Unioncamere Lombardia ha rimesso al suddetto Nucleo di Valutazione gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità formale delle domande relative alla Linea d'Azione 1;

- il verbale della seduta del Nucleo di Valutazione dell'8 aprile 2009, nella quale il Nucleo ha preso atto degli esiti dell'istruttoria formale trasmessi con la suddetta nota riguardante le domande ammissibili e ha rinviato l'istruttoria tecnica alla loro avvenuta approvazione;

Preso atto che, relativamente alle 62 domande presentate sulla Linea d'Azione 1 (Allegato 1), dall'istruttoria formale svolta, sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti dal richiamato d.d.u.o. n. 14428, risultano:

- n. 60 domande ammissibili (Allegato 2);
- n. 2 domande non ammissibili (Allegato 3), per le motivazioni riportate nell'allegato medesimo;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché la d.g.r. del 21 dicembre 2007 n. 8/6268 «IV provvedimento organizzativo anno 2007», con la quale è stato conferito a Cristina Colombo l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa Semplificazione e Internazionalizzazione;

Decreta

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

1. di approvare, in attuazione del d.d.u.o. n. 14428 del 9 dicembre 2008 ed in base alle risultanze istruttorie, i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 «Domande presentate a valere sulla Linea d'Azione 1 (Microprogetti)»;
- Allegato 2 «Domande ammissibili a valere sulla Linea d'Azione 1 (Microprogetti)»;
- Allegato 3 «Domande non ammissibili a valere sulla Linea d'Azione 1 (Microprogetti)», nel quale sono riportate le relative motivazioni;

2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it il presente provvedimento.

Il dirigente: Cristina Colombo

_____ • _____

ALLEGATO 1

BANDO MICROMACRO: DOMANDE PRESENTATE A VALERE SULLA LINEA D'AZIONE 1 (MICROPROGETTI)

ID Progetto	Ragione sociale del Capofila	Titolo del progetto
8652876	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	BEAUTY EURASIA 2009 – Attività Promozionali in Turchia
8722791	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA G.S.L. SERVICE	Workshop ad Anversa
8723409	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA G.S.L. SERVICE	Workshop a Basilea

ID Progetto	Ragione sociale del Capofila	Titolo del progetto
8813361	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA G.S.L. SERVICE	Workshop a Francoforte
8813508	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA G.S.L. SERVICE	Workshop a Lione
8813764	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA G.S.L. SERVICE	Workshop a Dornbirn
9038578	IL FILO DEI SOGNI S.R.L.	MILLE E UNA NOTTE
9041751	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	HOTELLERIE IRAQ
9101940	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	MEDICALE NSI
9102225	CONSORZIO EXPORT ITALIAN MARINE PRODUCERS ASSOCIATION	DAL MARE DEL NORD AL MEDITERRANEO
9141937	PROMOIMPRESA	Partecipazione alla fiera EIMA GULF (Abu Dhabi, 28/30 aprile 2009) e incontri d'affari tra operatori del settore
9149769	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	FEIMAFE 2009
9202253	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	HOSPITALAR 2009: Attività promozionali in Brasile dedicate al settore medico-ospedaliero
9202728	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI CREMONA	BEYOND BEAUTY 2009 – La filiera lombarda della cosmesi in mostra a Parigi
9228026	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Moda e Gioielleria, Eclat de Mode
9229729	ASSOCIAZIONE DI IMPRENDITORI PER GLI SCAMBI ECONOMICI INTERNAZIONALI E LA CULTURA	Imprenditori lombardi in Russia
9260042	PROMOIMPRESA	BELAGRO 2009 (MINSK, 2-5 GIUGNO 2009) – PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DI UN GRUPPO DI IMPRESE LOMBARDE E ORGANIZZAZIONE DI UN WORKSHOP <i>IN LOCO</i>
9260649	CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DI ECO-TECNOLOGIE, SISTEMI DI RISTRUTTURAZIONE AMBIENTALE E DI TRATTAMENTO DEL FINE VITA DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI	REWORK & REPAIR
9261307	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	BUILDING&FARM IRAQ
9265932	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	HANNOVER 2009
9266186	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	FAN FOOD
9314048	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	TERMOIDAULICA nsi
9352177	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	ICFF – Living Lombardia Interior Design USA 2009
9355013	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	COSMETICA STATI UNITI – COSMOPROF 2009
9357127	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Abitare Lombardia Maison – Europa 2009
9358235	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Interior Design Canada – Sidim 2009
9358583	ASSOCIAZIONE ITALIA – REPUBBLICA CECA PER GLI SCAMBI ECONOMICI E CULTURALI	Imprenditori lombardi in Repubblica Ceca
9361664	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	POLLUTEC
9410020	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	INDUSTRIAL PROMOTION, PSI
9412335	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Middle East Electricity 2010
9417268	COTONE MODA	PARIGI: la moda italiana per l'Europa
9417371	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	PLASTEURASIA 2009 – Attività Promozionali in Turchia
9417482	COTONE MODA	MOSCA: lo stile italiano della moda per le nuove frontiere
9420583	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	PLASA 2009 AUDIO & SOUND
9420778	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	ARTE LOMBARDA EU settimana di Basilea 2009
9420821	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	FILM ANIMAZIONE 2009
9424121	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	HOTEL/MOTEL & RESTAURANT SHOW 2009 – Attività Promozionali negli U.S.A.
9425761	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	WIN WORLD OF INDUSTRY (Part 2) 2010 – Attività Promozionali in Turchia
9427480	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	MIDEST Subfornitura 2009
9427596	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	INTERPLASTICA 2010 – Attività Promozionali in Russia
9427816	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	ANUGA Alimentare 2009
9428224	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	INTERZUM 2009
9428494	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	UPAKOVKA 2010 – Attività Promozionali in Russia
9428707	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Agro Logistica Germania 2010
9428932	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Agro Biologica Germania 2010
9429148	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Alimentare USA 2010
9429318	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	FOOD Alimentare USA

ID Progetto	Ragione sociale del Capofila	Titolo del progetto
9457614	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	ELEKTRO 2010 – Attività Promozionali in Turchia
9458301	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	ARGENPLAS 2010 – Attività Promozionali in Argentina
9458717	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	METALLOBRABOTKA 2010 – Attività Promozionali in Russia
9461546	CONSORZIO PRO-EXPO TERZO MILLENNIO	EVENTO DI PROMOZIONE DELLE PMI LOMBARDE IN ROMANIA E SERBIA
9462310	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Promozione del turismo di lusso a Milano e in Lombardia
9464943	CONSORZIO ELETTRIMPEX	OPTO & LUMEN
9464980	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Automechanika Middle East 2010
9467305	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Book Fair
9468977	CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALO-POLACCA	Dzień Dobry Lombardia (Buongiorno Lombardia)
9547163	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	INTERLIGHT MOSCOW 2009 – Attività Promozionali in Russia
9552714	PROMOIMPRESA	MOLDAGROTECH (Chisinau, 21-25 ottobre 2009) e organizzazione di un workshop <i>in loco</i>
9560656	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Metz Nautica
9569787	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	PAPERWORLD 2009
9552432	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	ORO USA 2010
9558372	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Pronto Oro USA – RUSSIA 2009

ALLEGATO 2

BANDO MICROMACRO: DOMANDE AMMISSIBILI A VALERE SULLA LINEA D'AZIONE 1 (MICROPROGETTI)

ID Progetto	Ragione sociale del Capofila	Titolo del progetto
8652876	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	BEAUTY EURASIA 2009 – Attività Promozionali in Turchia
8722791	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA G.S.L. SERVICE	Workshop ad Anversa
8723409	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA G.S.L. SERVICE	Workshop a Basilea
8813361	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA G.S.L. SERVICE	Workshop a Francoforte
8813508	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA G.S.L. SERVICE	Workshop a Lione
8813764	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA G.S.L. SERVICE	Workshop a Dornbirn
9038578	IL FILO DEI SOGNI S.R.L.	MILLE E UNA NOTTE
9041751	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	HOTELLERIE IRAQ
9101940	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	MEDICALE NSI
9102225	CONSORZIO EXPORT ITALIAN MARINE PRODUCERS ASSOCIATION	DAL MARE DEL NORD AL MEDITERRANEO
9141937	PROMOIMPRESA	Partecipazione alla fiera EIMA GULF (Abu Dhabi, 28/30 aprile 2009) e incontri d'affari tra operatori del settore
9149769	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	FEIMAFE 2009
9202253	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	HOSPITALAR 2009: Attività promozionali in Brasile dedicate al settore medico-ospedaliero
9202728	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI CREMONA	BEYOND BEAUTY 2009 – La filiera lombarda della cosmesi in mostra a Parigi
9228026	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Moda e Gioielleria, Eclat de Mode
9229729	ASSOCIAZIONE DI IMPRENDITORI PER GLI SCAMBI ECONOMICI INTERNAZIONALI E LA CULTURA	Imprenditori lombardi in Russia
9260042	PROMOIMPRESA	BELAGRO 2009 (MINSK, 2-5 GIUGNO 2009) – PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DI UN GRUPPO DI IMPRESE LOMBARDE E ORGANIZZAZIONE DI UN WORKSHOP <i>IN LOCO</i>
9260649	CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DI ECO-TECNOLOGIE, SISTEMI DI RISTRUTTURAZIONE AMBIENTALE E DI TRATTAMENTO DEL FINE VITADI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI	REWORK & REPAIR
9261307	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	BUILDING&FARM IRAQ
9265932	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	HANNOVER 2009
9266186	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	FAN FOOD
9314048	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	TERMOIDAULICA nsi
9352177	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	ICFF – Living Lombardia Interior Design USA 2009
9355013	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	COSMETICA STATI UNITI – COSMOPROF 2009

ID Progetto	Ragione sociale del Capofila	Titolo del progetto
9357127	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Abitare Lombardia Maison- Europa 2009
9358235	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Interior Design Canada – Sidim 2009
9361664	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	POLLUTEC
9410020	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	INDUSTRIAL PROMOTION, PSI
9412335	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Middle East Electricity 2010
9417268	COTONE MODA	PARIGI: la moda italiana per l'Europa
9417371	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	PLASTEURASIA 2009 – Attività Promozionali in Turchia
9417482	COTONE MODA	MOSCA: lo stile italiano della moda per le nuove frontiere
9420583	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	PLASA 2009 AUDIO & SOUND
9420778	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	ARTE LOMBARDA EU settimana di Basilea 2009
9420821	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	FILM ANIMAZIONE 2009
9424121	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	HOTEL/MOTEL & RESTAURANT SHOW 2009 – Attività Promozionali negli U.S.A.
9425761	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	WIN WORLD OF INDUSTRY (Part 2) 2010 – Attività Promozionali in Turchia
9427480	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	MIDEST Subfornitura 2009
9427596	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	INTERPLASTICA 2010 – Attività Promozionali in Russia
9427816	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	ANUGA Alimentare 2009
9428224	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	INTERZUM 2009
9428494	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	UPAKOVKA 2010 – Attività Promozionali in Russia
9428707	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Agro Logistica Germania 2010
9428932	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Agro Biologica Germania 2010
9429148	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Alimentare USA 2010
9429318	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	FOOD Alimentare USA
9457614	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	ELEKTRO 2010 – Attività Promozionali in Turchia
9458301	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	ARGENPLAS 2010 – Attività Promozionali in Argentina
9458717	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	METALLOBRABOTKA 2010 – Attività Promozionali in Russia
9461546	CONSORZIO PRO-EXPO TERZO MILLENNIO	EVENTO DI PROMOZIONE DELLE PMI LOMBARDE IN ROMANIA E SERBIA
9462310	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Promozione del turismo di lusso a Milano e in Lombardia
9464943	CONSORZIO ELETTTRIMPEX	OPTO & LUMEN
9464980	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Automechanika Middle East 2010
9467305	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Book Fair
9547163	A.S.S.I.S.T. ADVANCED SERVICES TO SUPPORT INTERNATIONALLY INDUSTRIAL SYNERGIES AND TRADE S.R.L.	INTERLIGHT MOSCOW 2009 – Attività Promozionali in Russia
9552714	PROMOIMPRESA	MOLDAGROTECH (Chisinau, 21/25 ottobre 2009) e organizzazione di un workshop <i>in loco</i>
9560656	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Metz Nautica
9569787	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	PAPERWORLD 2009
9552432	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	ORO USA 2010
9558372	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Pronto Oro USA – RUSSIA 2009

ALLEGATO 3

BANDO MICROMACRO: DOMANDE NON AMMISSIBILI A VALERE SULLA LINEA D'AZIONE 1 (MICROPROGETTI)

ID Progetto	Ragione sociale del Capofila	Titolo del progetto	Motivo di non ammissibilità
9358583	ASSOCIAZIONE ITALIA – REPUBBLICA CECA PER GLI SCAMBI ECONOMICI E CULTURALI	Imprenditori lombardi in Repubblica Ceca	Il valore complessivo del progetto presentato è superiore al 70% del giro d'affari del soggetto capofila così come desumibile dal bilancio presentato

ID Progetto	Ragione sociale del Capofila	Titolo del progetto	Motivo di non ammissibilità
9468977	CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALO-POLACCA	Dzień Dobry Lombardia (Buongiorno Lombardia)	Il valore complessivo dei progetti presentati è superiore al 70% del giro d'affari del soggetto capofila così come desumibile dal bilancio presentato

(BUR20090119)

(4.4.0)

D.d.s. 20 aprile 2009 - n. 3797

Approvazione esiti istruttoria finale delle domande presentate ai sensi del bando Area 2 «Innovazione» (d.d.u.o. 8558 dell'1 agosto 2008) e contestuale concessione delle agevolazioni

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Vista la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»;

Richiamate:

– la d.g.r. 21 novembre 2007 n. 8/5901 «Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda (art. 3 l.r. 1/2007)», che prevede l'attivazione di una serie di interventi finalizzati ad incentivare e sostenere il settore moda nelle seguenti aree di intervento: Area 1 «Investimenti», Area 2 «Innovazione», Area 3 «Sviluppo del sistema produttivo della moda»;

– la d.g.r. 13 febbraio 2008 n. 8/6582 «Sviluppo del programma di iniziative a favore del settore della Moda», che disciplina nel dettaglio le modalità di attuazione;

– il d.d.u.o. n. 8558 dell'1 agosto 2008 «Programma delle iniziative dirette regionali a favore del settore produttivo della moda: Area 2 «Innovazione»;

– la lettera di incarico del 2 aprile 2008 – 11155/RCC – ai sensi della Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Cestec s.p.a. concernente attività di assistenza nella gestione dell'area di intervento «Innovazione» di cui alla d.g.r. 6582/2008 sopracitata;

– il d.d.g. n. 13466 del 21 novembre 2008 «Istituzione del Nucleo di Valutazione delle domande relative ai bandi Aree di intervento 1 «Investimenti», 2 «Innovazione», 3 «Sviluppo del sistema produttivo della moda»», col quale è stato istituito il Nucleo di Valutazione unico per la verifica degli esiti istruttori delle domande pervenute sui bandi emanati in attuazione della richiamata d.g.r. 8/6582, tra cui il bando Area 2 «Innovazione» di cui al sopra citato d.d.u.o. n. 8558/2008;

Preso atto che con d.d.s. n. 15538 del 23 dicembre 2008 «Approvazione esiti istruttoria formale delle domande presentate ai sensi del bando Area 2 – Innovazione (d.d.u.o. 8558/08)» sono state approvate n. 130 domande che hanno superato l'istruttoria formale e che le stesse sono state ammesse alle successive fasi del processo istruttorio;

Dato atto che, come previsto dall'art. 13 del d.d.u.o. 8558/08 il responsabile del procedimento ha:

– recepito le risultanze delle istruttorie tecnica ed economico-finanziaria effettuate dal Soggetto Gestore Cestec s.p.a. relativamente alle linee di azione: 2.2 «Sostegno a progetti di innovazione sviluppati da imprese (singole o aggregate) del sistema moda»; 2.3 «Sostegno all'innovazione di sistema promossa da ATI tra imprese e/o associazioni imprenditoriali del sistema moda»; 2.4 «Sostegno alla realizzazione di campionari finalizzati a nuovi canali distributivi e/o nuovi mercati»;

– verificato tali risultanze nel Nucleo di Valutazione appositamente costituito con d.d.g. 13466/08 nelle riunioni del 9, 24 e 31 marzo scorso, come risulta dai verbali agli atti della Struttura Servizi a sostegno delle imprese della D.G. Industria, PMI e Cooperazione;

Considerato che, in esito alle istruttorie tecnica ed economico-finanziaria di cui sopra, riportate nelle schede istruttorie conservate agli atti presso la sede della Struttura Servizi a Sostegno delle Imprese, risultano ammissibili al contributo i progetti sotto riportati:

Linea di azione	N. progetti	Contributo ammissibile (€)	Risorse stanziare con d.d.u.o. 8558/08 (€)
2.1	0	0,00	2.000.000,00
2.2	42	6.625.458,55	3.000.000,00
2.3	2	400.000,00	3.000.000,00

Linea di azione	N. progetti	Contributo ammissibile (€)	Risorse stanziare con d.d.u.o. 8558/08 (€)
2.4	26	4.375.726,63	1.000.000,00
2.5	0	0,00	1.000.000,00
TOTALE	70	11.401.185,18	10.000.000,00

Richiamato l'art. 2 «Risorse finanziarie» allegato A del precitato d.d.u.o. n. 8558/08 nel quale sono definite le dotazioni finanziarie delle singole linee di intervento dell'Area 2 «Innovazione» che risultano complessivamente pari ad € 10.000.000,00 e nel quale viene stabilito che qualora le somme stanziare non risultassero assegnabili alle rispettive linee d'azione, per carenza di domande, le somme residue potranno essere utilizzate in funzione delle linee d'azione della medesima area che presentano un fabbisogno più elevato in relazione alle domande ammissibili;

Considerato pertanto che le risorse finanziarie inizialmente stanziare per le linee di azione 2.1, 2.3, 2.5, non risultano completamente assegnabili e valutata l'opportunità, anche in esito alle indicazioni del Nucleo di Valutazione appositamente costituito, di incrementare le risorse originariamente previste assegnate alle linee di azione 2.2 e 2.4 sino a raddoppiarle ed a includere, nel caso, le quote che consentono la copertura finanziaria dei progetti ammissibili sulle medesime linee collocati a pari punteggio;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopraindicate, di:

– aumentare la dotazione finanziaria delle linee di azione 2.2 e 2.4 secondo le indicazioni del Nucleo di Valutazione sopracitate;

– concedere le agevolazioni ai progetti ammissibili sulle linee di azione 2.2, 2.3, 2.4 per un totale di n. 54 progetti con risorse finanziarie complessive pari ad € 8.788.464,17 così suddivise:

Linea di azione	Progetti ammissibili	Risorse finanziarie concesse (€)
2.2	39	6.217.058,55
2.3	2	400.000,00
2.4	13	2.171.405,62
TOTALE	54	8.788.464,17

Vista la l.r. 34/78 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, l'assegnazione delle risorse finanziarie inizialmente stanziare per le linee di azione 2.1, 2.3, 2.5 che non risultano completamente assegnabili, a favore delle linee di azione 2.2 e 2.4 incrementandone le dotazioni iniziali sino a raddoppiarle ed a includere le quote che consentono la copertura finanziaria dei progetti ammissibili sulle medesime linee collocati a pari punteggio;

2. di riassegnare le dotazioni finanziarie per le singole linee di azione, secondo quanto indicato al punto 1, nel modo seguente:

Linea di azione	Dotazioni assegnate con d.d.u.o. 8558/08 (€)	Dotazione da riassegnare (€)	Dotazione complessiva (€)
2.1 Sostegno a progetti di innovazione di alto livello sviluppati da ATI tra imprese	2.000.000,00	0,00	0,00
2.2 Sostegno a progetti di innovazione sviluppati da imprese (singole o aggregate) del sistema moda	3.000.000,00	3.217.058,55	6.217.058,55

Linea di azione	Dotazioni assegnate con d.d.u.o. 8558/08 (€)	Dotazione da riassegnare (€)	Dotazione complessiva (€)
2.3 Sostegno all'innovazione di sistema promossa da ATI tra imprese e/o associazioni imprenditoriali del sistema moda	3.000.000,00	400.000,00	400.000,00
2.4 Sostegno alla realizzazione di campionari finalizzati a nuovi canali distributivi e/o nuovi mercati	1.000.000,00	1.171.405,62	2.171.405,62
2.5 Sostegno al trasferimento di innovazione tecnologica e al potenziamento di risorse di nuova conoscenza previsti da accordi di programma	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE	10.000.000,00	4.788.464,17	8.788.464,17

3. di approvare, sulla base degli esiti delle istruttorie tecniche ed economiche finanziarie effettuate dal soggetto Gestore Cestec s.p.a., rassegnate dallo stesso al responsabile del procedimento, previa verifica nel Nucleo di Valutazione appositamente costituito, gli elenchi finali delle linee di azione area 2 «Innovazione» del d.d.u.o. 8558/08 definite nei seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 «Elenco dei progetti ammessi linea di azione 2.2»;
- Allegato 2 «Elenco dei progetti ammessi linea di azione 2.3»;

- Allegato 3 «Elenco dei progetti ammessi linea di azione 2.4»;
- Allegato 4 «Elenco dei progetti non finanziabili linea di azione 2.2», per esaurimento risorse;
- Allegato 5 «Elenco dei progetti non finanziabili linea di azione 2.4», per esaurimento risorse;
- Allegato 6 «Elenco dei progetti non ammessi all'istruttoria economico-finanziaria linea di azione 2.2», con le relative motivazioni;
- Allegato 7 «Elenco dei progetti non ammessi all'istruttoria economico-finanziaria linea di azione 2.4», con le relative motivazioni;

4. di concedere alle imprese di cui agli allegati 1, 2 e 3, parte integrante del presente provvedimento, le agevolazioni indicate sulla base delle risorse economiche messe a disposizione di cui al punto 2;

5. di procedere con successivi atti all'impegno e alla liquidazione degli importi concessi a favore delle imprese di cui agli allegati 1, 2 e 3 sul capitolo di spesa 6906 UPB 3.2.2.3.381 dell'esercizio finanziario 2009, che presenta la necessaria disponibilità, previa verifica della rendicontazione secondo le modalità indicate all'art. 15 allegato A del d.d.u.o. 8558/08 e nel rispetto, da parte dei beneficiari, della normativa comunitaria relativa al regime «*de minimis*»;

6. di disporre che alle imprese indicate negli Allegati di cui al punto 3 sia inviata una comunicazione in merito al risultato finale;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it.

Il dirigente: Marina Gori

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI - LINEA DI AZIONE 2.2

N. istruttoria	ID domanda	Linea di azione	Denominazione impresa	Punteggio finale	Programma di investimento ammissibile (€)	Contributo concesso (€)
2	7798455	2.2	FRAMIS ITALIA S.P.A.	99	400.990,00	200.000,00
98	8073665	2.2	COROZITE S.P.A.	94,6	300.000,00	150.000,00
85	8032625	2.2	ARIOLI S.R.L.	89	637.200,00	200.000,00
72	7954089	2.2	MECA S.P.A.	88	751.960,00	200.000,00
126	8104969	2.2	BRIANZATENDE S.P.A.	88	450.105,00	200.000,00
22	8001631	2.2	ALETTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L.	87	316.800,00	158.400,00
128	8113266	2.2	PIROVA-TEX S.R.L.	86,9	400.000,00	200.000,00
51	8068901	2.2	MACPI S.P.A. PRESSING DIVISION	86	405.000,00	200.000,00
66	8103352	2.2	AGI S.R.L.	86	420.000,00	200.000,00
42	7982230	2.2	CONTI COMPLETT S.P.A.	85	544.321,49	195.000,00
79	8016516	2.2	GLORIA MED S.P.A.	85	225.000,00	112.500,00
29	8058076	2.2	FRATELLI ROBUSTELLI S.R.L.	84	439.000,00	200.000,00
68	8104351	2.2	POZZI S.P.A.	84	402.000,00	200.000,00
105	8085328	2.2	VALSTAR S.P.A.	83	274.800,00	137.400,00
108	8088055	2.2	SISA SOCIETÀ ITALIANA SPALMATURE ED AFFINI S.P.A.	83	388.150,00	194.075,00
129	8113466	2.2	C. SANDRONI & C. S.R.L.	83	210.876,00	105.438,00
4	7903774	2.2	MECTEX S.P.A.	82	624.669,50	200.000,00
39	7959685	2.2	MONTICOLOR S.P.A.	82	526.050,00	200.000,00
5	7866557	2.2	ICAIPLAST S.P.A.	81	200.000,00	100.000,00
93	8069143	2.2	TFT S.R.L. TINTORIA FINISSAGGIO TULLI	81	242.400,00	121.200,00
122	8104047	2.2	CARUGGI GUGLIELMO DI LUIGI ED ENRICO S.N.C.	81	220.000,00	110.000,00
40	7965978	2.2	IMATEX S.P.A.	79,2	510.600,00	200.000,00
34	8087290	2.2	BUSI GIOVANNI S.R.L.	79	201.343,10	100.641,55
102	8080720	2.2	FERRARI S.A.S. DI IANNONE E.	79	255.350,00	127.675,00
114	8092804	2.2	CONCERIA GAIERA GIOVANNI S.P.A.	78,1	314.272,00	157.136,00
24	8017281	2.2	CFT DI PIETRO MASSERINI S.P.A.	77	504.484,00	200.000,00
52	8069160	2.2	LOPTEX S.R.L.	77	431.554,80	200.000,00
60	8087484	2.2	GITALIA JACQUARD S.R.L.	77	300.000,00	150.000,00
95	8070759	2.2	DORAFALÙ S.R.L.	77	200.640,00	100.320,00

N. istruttoria	ID domanda	Linea di azione	Denominazione impresa	Punteggio finale	Programma di investimento ammissibile (€)	Contributo concesso (€)
8	7838152	2.2	MACRAMÈ S.R.L.	76	238.000,00	119.000,00
67	8104152	2.2	DISPLAY S.R.L.	75,9	334.400,00	167.200,00
113	8091789	2.2	PARABIAGO COLLEZIONI S.R.L.	75,9	241.000,00	120.500,00
139	8117676	2.2	CITTADINI S.P.A.	75	202.400,00	101.200,00
74	7983918	2.2	COTONELLA S.P.A.	74	276.400,00	138.200,00
23	8001742	2.2	MANIFATTURE COTONIERE SETTENTRIONALI S.R.L.	73,7	270.846,00	135.423,00
94	8070603	2.2	OMEL DI PANZERI GIUSEPPE E C. S.N.C.	73	410.000,00	200.000,00
48	8025371	2.2	PRINT 4 S.R.L.	72	201.580,00	100.790,00
89	8058661	2.2	CM CERLIANI S.R.L.	72	229.920,00	114.960,00
130	8113850	2.2	MANIFATTURA DELL'ACQUA S.P.A.	72	503.329,00	200.000,00
TOTALE					14.005.440,89	6.217.058,55

ALLEGATO 2

ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI - LINEA DI AZIONE 2.3

N. istruttoria	ID domanda	Linea di azione	Denominazione impresa	Punteggio finale	Programma di investimento ammissibile (€)	Contributo concesso (€)
59	8085085	2.3	UNIC	87	402.000,00	200.000,00
141	8118128	2.3	CALZE ILEANA S.P.A. in ATI con altre 25 imprese	79,2	442.734,00	200.000,00
TOTALE					844.734,00	400.000,00

ALLEGATO 3

ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI - LINEA DI AZIONE 2.4

N. istruttoria	ID domanda	Linea di azione	Denominazione impresa	Punteggio finale	Programma di investimento ammissibile (€)	Contributo concesso (€)
14	7917118	2.4	SELENE TESSUTI S.N.C. DI CATTANEO E ZANCHETTA	92,4	405.000,00	200.000,00
77	8006155	2.4	AKUI S.R.L.	91,3	247.120,00	123.560,00
46	8022737	2.4	DELLA VALLE GROUP S.R.L.	91	500.828,00	200.000,00
138	8115803	2.4	KHAOS S.R.L.	88	616.600,00	200.000,00
91	8068969	2.4	PIERRE MANTOUX S.R.L. BY ILCAT	86,9	288.000,00	144.000,00
11	7815498	2.4	CALZIFICIO M. BRESCIANI S.R.L.	84	405.275,00	200.000,00
17	8014654	2.4	NEPHILA S.R.L.	84	229.200,00	114.600,00
18	7821681	2.4	TESSITURA TAIANA VIRGILIO S.P.A.	84	357.056,96	178.528,48
80	8016978	2.4	L.C.T. S.R.L.	84	240.000,00	120.000,00
41	7970653	2.4	COLANGELO MILANO S.R.L.	83,6	436.420,22	200.000,00
6	7804532	2.4	VIGANÒ S.P.A.	83	378.234,28	189.117,14
26	8025481	2.4	CONFEZIONI VELVET S.A.S. DI SAVIO LUCA E C.	82,5	203.200,00	101.600,00
135	8114657	2.4	BRIC'S INDUSTRIA VALIGERIA FINE S.P.A.	82	610.400,00	200.000,00
TOTALE					4.917.334,46	2.171.405,62

ALLEGATO 4

ELENCO DEI PROGETTI NON FINANZIABILI - LINEA DI AZIONE 2.2

N. Istruttoria	ID Domanda	Linea di azione	Denominazione impresa	Motivazione
9	8002246	2.2	WALTER MIELI S.P.A.	Esaurimento risorse finanziarie
73	7956727	2.2	ANDREA BILICS E C. S.R.L.	Esaurimento risorse finanziarie
64	8091876	2.2	MAGLIFICIO RIPA S.P.A.	Esaurimento risorse finanziarie

ALLEGATO 5

ELENCO DEI PROGETTI NON FINANZIABILI - LINEA DI AZIONE 2.4

N. Istruttoria	ID Domanda	Linea di azione	Denominazione impresa	Motivazione
1	7811626	2.4	T & J VESTOR S.P.A.	Esaurimento risorse finanziarie
121	8103597	2.4	GENERAL INTERNATIONAL LAISONS GIL S.R.L.	Esaurimento risorse finanziarie
30	8069912	2.4	FURECO FUR ENTREPRISE COMPANY S.R.L.	Esaurimento risorse finanziarie

<i>N. Istruttoria</i>	<i>ID Domanda</i>	<i>Linea di azione</i>	<i>Denominazione impresa</i>	<i>Motivazione</i>
45	8016670	2.4	CALZATURIFICIO STAR S.P.A.	Esaurimento risorse finanziarie
81	8018232	2.4	TAN SHEN S.R.L.	Esaurimento risorse finanziarie
82	8025141	2.4	EUROSETA S.R.L.	Esaurimento risorse finanziarie
134	8114558	2.4	ONE PENNY S.A.S. DI PERUGINI DARIO & C.	Esaurimento risorse finanziarie
137	8115752	2.4	BRUNO S.R.L.	Esaurimento risorse finanziarie
125	8104612	2.4	LORENZO RIVA S.R.L.	Esaurimento risorse finanziarie
62	8090301	2.4	F.A.C.I.B. DI CORTESI & C. S.P.A.	Esaurimento risorse finanziarie
16	8014120	2.4	PUNTO AZZURRO S.R.L.	Esaurimento risorse finanziarie
71	7953598	2.4	SKIXO S.R.L.	Esaurimento risorse finanziarie
127	8105180	2.4	TESSITURA ATTILIO BOTTINELLI S.R.L.	Esaurimento risorse finanziarie

ALLEGATO 6

ELENCO DEI PROGETTI NON AMMESSI ALL'ISTRUTTORIA ECONOMICO-FINANZIARIA LINEA DI AZIONE 2.2

<i>N. Istruttoria</i>	<i>ID</i>	<i>Linea di azione</i>	<i>Proponente</i>	<i>Motivazione</i>
118	8102687	2.2	COBOR S.P.A.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Impatto» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
21	8000966	2.2	CALZIFICIO EIRE S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Implementazione» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
124	8104361	2.2	FORMA S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
25	8024833	2.2	ARES ITALIA S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Implementazione» art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
112	8091610	2.2	VARTES S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Impatto» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
104	8085071	2.2	BIANCHI SERVICE S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Implementazione» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
88	8053432	2.2	PONSON S.P.A.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Implementazione e Impatto» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
38	7911180	2.2	ROMI S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
49	8032749	2.2	TRERÈ S.R.L. INNOVATION HOSIERY	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Implementazione» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
83	8030507	2.2	WARMOR ROOFING S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Implementazione» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
43	7996570	2.2	EUROTESSILE S.P.A.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Implementazione» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
10	7863256	2.2	TIBA S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
13	8025084	2.2	CALZATURIFICIO ROMAGNOLI S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Implementazione e Impatto» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
117	8093656	2.2	DUELLE DI MARCO LORENZI	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Implementazione» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
123	8104188	2.2	GAFITEX S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Implementazione» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
78	8008952	2.2	TECNOFINISH S.A.S. DI DAVIDE CARLUCCI & C.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Implementazione» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
53	8069195	2.2	DORATEX S.P.A.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità, Implementazione e Impatto» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
19	7930592	2.2	DORA S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Implementazione» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
92	8069116	2.2	MANIFATTURA BERNINA S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Implementazione» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
37	7900890	2.2	SPINELLI VINCENZO S.P.A.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità, Implementazione e Impatto» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
57	8083125	2.2	RHINO GROUP S.P.A.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Implementazione» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
28	8032793	2.2	CANCLINI TESSILE S.P.A.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità, Implementazione e Impatto» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
110	8089314	2.2	STEBER S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità, Implementazione e Impatto» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
111	8089318	2.2	ARNETTA S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità, Implementazione e Impatto» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
76	7997014	2.2	TAN SHEN S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità, Implementazione e Impatto» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08

N. Istruttoria	ID	Linea di azione	Proponente	Motivazione
50	8068835	2.2	EFFE.BI. S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità, Implementazione e Impatto» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
84	8030808	2.2	FRANGI S.P.A.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità, Implementazione e Impatto» ai sensi art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08

ALLEGATO 7

ELENCO DEI PROGETTI NON AMMESSI ALL'ISTRUTTORIA ECONOMICO-FINANZIARIA LINEA DI AZIONE 2.4

N. Istruttoria	ID	Linea di azione	Proponente	Motivazione
69	8104383	2.4	DISPLAY S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
115	8092835	2.4	CONCERIA GAIERA GIOVANNI S.P.A.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
75	7984649	2.4	MAGLIFICIO MIDA S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
55	8078989	2.4	CO.RI.MA. S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
47	8024791	2.4	CASTEL BELTS S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
97	8073235	2.4	CIVAS DEI FRATELLI CRIPPA S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
44	8001709	2.4	COTONIFICIO CARLO BONOMI S.P.A.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
7	7834875	2.4	GAR DI GAZZANIGA ANGELO E C. S.A.S.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
103	8081748	2.4	OLMAR AND MIRTA S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
99	8078659	2.4	PELLETTERIE PALAZZOLESÌ S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
36	7877311	2.4	SAGITTA S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
106	8086404	2.4	CASTOR S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
120	8103485	2.4	ICC ITALIAN CLOTHING COMPANY S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
3	7819677	2.4	PEREGO S.P.A.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
32	8084600	2.4	BE WISE S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
96	8071691	2.4	COOPERATIVA CONFEZIONI PRIMAVERA	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
116	8093585	2.4	GIDIBI S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
86	8032677	2.4	TEXUNION S.P.A.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
12	7964174	2.4	CERNOBBIO S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
132	8114141	2.4	EMIMAR S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
101	8080160	2.4	V.A.M.P. S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
100	8079287	2.4	VIA MONTENAPOLEONE 8 S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
58	8083650	2.4	LONES S.P.A.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
109	8088827	2.4	POLIFIN S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
35	7835772	2.4	RICAMIFICIO ALBERTO ROLA S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
61	8089448	2.4	RICAMIFICIO ESSEGI S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
54	8078736	2.4	SCALVI PIERO DI ANTONIO SCALVI & C. S.A.S.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
15	8001863	2.4	BINI STEFANIA	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
63	8091512	2.4	CONFEZIONI SANTI S.P.A.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08

N. Istruttoria	ID	Linea di azione	Proponente	Motivazione
20	7998593	2.4	TREATEX S.N.C. DI ALBERTO COLOMBO	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
70	7859584	2.4	TORRI LANA S.R.L.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
87	8032824	2.4	COVI MODA S.A.S. DI ACQUILA P. & C.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08
27	8032434	2.4	PRINCIPE S.P.A.	Mancato raggiungimento punteggio minimo ambito «Qualità e Impatto» ai sensi dell'art. 13 allegato A d.d.u.o. 8558/08

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20090120)

(5.2.1)

D.d.u.o. 7 aprile 2009 - n. 3407

Indizione della Conferenza di Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto preliminare della stazione unificata di Cormano-Cusano Milanino lungo la linea ferroviaria Milano-Asso in concessione a FERROVIENORD s.p.a.

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E METROPOLITANE

Premesso che l'intervento finalizzato alla realizzazione della stazione unificata di Cormano-Cusano Milanino rientra nel Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura (approvato con d.c.r. n. VIII/25 del 26 ottobre 2005), in particolare l'asse 6.1.4 «Nodo milanese» del Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale (approvato con d.g.r. n. 8/7505 del 27 giugno 2008 e con la relativa risoluzione consiliare d.c.r. VIII/685 del 29 luglio 2008);

Visti:

– la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

– il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

– la legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;

– l'art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale» e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni sulle procedure di approvazione, tramite Conferenza di Servizi, dei progetti infrastrutturali d'interesse regionale;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 7/10191 del 6 agosto 2002 «Prospettive e criteri per la riqualificazione e lo sviluppo della rete ferroviaria regionale»;

– il regolamento regionale del 26 novembre 2002 n. 11 per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione;

– l'«Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti», sottoscritto il 12 novembre 2002 da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia, che dà concreta attuazione agli impegni già assunti in materia di investimenti inerenti la rete e il trasporto ferroviario in concessione a FERROVIENORD s.p.a.;

– il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2652 (TIF2) del 14 giugno 2005 di approvazione della «Rimodulazione dell'Accordo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti» deliberata con deliberazione della Giunta regionale n. 7/20131 del 23 dicembre 2004;

Considerato che le stazioni di Cormano e Cusano Milanino della linea ferroviaria Milano-Asso, in concessione a FERROVIENORD s.p.a., si trovano ad una distanza molto ravvicinata, che comporta limitazioni per la gestione e la capacità della linea, e presentano standard di sicurezza inadeguati;

Vista la nota n. 7688 del 28 ottobre 2008 con la quale FERROVIENORD s.p.a. ha consegnato alla Regione Lombardia, ai fini dell'indizione della Conferenza di Servizi, il progetto preliminare, predisposto a seguito degli incontri con i Comuni interessati, relativo alla stazione unificata di Cormano-Cusano Milanino;

Considerato che l'intervento consente di acquisire maggiore

regolarità ed affidabilità del servizio esistente, garantendo il superamento delle attuali criticità;

Considerato, altresì, che l'intervento rende, inoltre, tecnicamente possibile:

– realizzare un nuovo punto di attestamento dei treni al quale poter prolungare una delle linee S esistenti;

– aumentare, con l'introduzione di un servizio S in più (rispetto ai 2 esistenti) sulla tratta Bovisa-Cormano, l'offerta di posti del 50% sulla tratta metropolitana Cormanovo-Bovisa e del 100% tra Cormanovo e il Passante di Milano;

– realizzare un cadenzamento costante tra Bovisa e Cormanovo di treni suburbani ogni 10'. Il nuovo servizio a 10', con l'interscambio ad Affori, costituirà di fatto un naturale proseguimento del servizio della M3 verso la Brianza, con caratteristiche di servizio analoghe tra i due sistemi;

Tenuto conto che l'intervento prevede le necessarie infrastrutture per l'accessibilità alla nuova fermata e per l'interscambio;

Rilevata l'opportunità di procedere alla valutazione ed approvazione del progetto preliminare dell'intervento attraverso la convocazione di specifica Conferenza di Servizi regionale ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 9/2001;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. Di indire la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 9/2001, per la valutazione e l'approvazione del progetto preliminare relativo alla stazione unificata di Cormanovo-Cusano Milanino, redatto dalla società FERROVIENORD s.p.a.

2. Di convocare alla Conferenza di Servizi le seguenti Amministrazioni che parteciperanno mediante unico rappresentante delegato dall'organo competente:

– Ministero dei Trasporti – Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti – S.I.I.T. Lombardia e Liguria;

– Ministero della Difesa – V Direzione Genio Militare, sezione BCM – Padova;

– Regione Lombardia:

Presidenza

Direzione Generale Territorio e Urbanistica

Direzione Generale Qualità dell'Ambiente

Direzione Generale Agricoltura

Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile

Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche;

– Provincia di Milano;

– Comune di Cormanovo;

– Comune di Cusano Milanino;

– ASL 3 – Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 3 – Monza;

– ARPA Lombardia.

3. Di chiamare ad intervenire alla Conferenza di Servizi i seguenti gestori di servizi interferenti o comunque interessati dal progetto di cui al punto 1:

– Comune di Milano;

– ENEL s.p.a. – Monza (Milano);

– ITALCOGIM (Milano);

– CAP GESTIONE s.p.a. settore acqua potabile (Milano);

– CAP GESTIONE s.p.a. settore reti fognarie (Milano);

– TELECOM ITALIA s.p.a. (Milano);

- AZIENDA TRASPORTI MILANESI s.p.a. (Milano);
- SNAM RETE GAS di Cesano Maderno;
- ENERGIE LOCALI s.r.l. (Sesto S.G.);
- IANOMI s.p.a. (Milano);
- ITALGAS di Cusano Milanino;
- METROWEB;
- FASTWEB.

Tali soggetti sono invitati a fornire la loro collaborazione per l'esecuzione dell'opera nell'ambito della Conferenza di Servizi, definendo tempi e modi con cui saranno eseguiti gli interventi di propria competenza.

4. Di riservarsi di integrare i nominativi dei partecipanti alla Conferenza di Servizi con rappresentanti di ulteriori Amministrazioni o soggetti diversi, qualora interessati.

5. Di dare atto che la Società FERROVIENORD s.p.a. partecipa ai lavori della Conferenza di Servizi in qualità di soggetto proponente il progetto. La medesima Società è tenuta ad assolvere ogni adempimento concernente la messa a disposizione della documentazione a tutti i soggetti convocati, nonché ogni eventuale supporto tecnico-amministrativo, anche di segreteria della Conferenza di Servizi, finalizzato al corretto svolgimento dei lavori.

6. Di prendere atto che le Amministrazioni e gli Enti partecipanti alla Conferenza si esprimono sul progetto preliminare per quanto di propria competenza, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta e gli assensi comunque denominati richiesti dalla normativa vigente, proponendo all'occorrenza opportune e motivate modifiche al progetto preliminare.

7. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Lombardia.

8. Di incaricare FERROVIENORD s.p.a., in quanto soggetto proponente, alla trasmissione degli elaborati progettuali a tutti i partecipanti.

9. Di provvedere a comunicare ai soggetti di cui ai precedenti punti 2 e 3 la data, l'ora e il luogo della prima riunione della Conferenza di Servizi, garantendo 30 giorni per la visione del progetto.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
Infrastrutture Ferroviarie e Metropolitane
Laura Burzillieri

(BUR20090121)

D.d.u.o. 20 aprile 2009 - n. 3747

Indizione della Conferenza di servizi, in materia di disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo della Provincia di Milano, in attuazione dell'art. 8, commi 2 e 3 della l.r. 20/1995

(5.2.1)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Visti:

- la legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea» ed in particolare l'art. 4, comma 5, che, per le zone caratterizzate da intensa conurbazione, prevede che le regioni possano stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio taxi;

- la l.r. 15 aprile 1995, n. 20 «Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente» e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 8, commi 2 e 3, i quali dispongono rispettivamente che la Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità e di contenere i costi di gestione del servizio taxi promuova, negli scali aeroportuali individuati quali zone di intensa conurbazione, la stipulazione di apposita convenzione, ai sensi del testo unico degli enti locali, tra gli enti locali interessati e che in caso di mancata intesa tra gli stessi, la Giunta regionale convochi un'apposita conferenza dei servizi su base provinciale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni;

- la l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico

locale in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:

- l'art. 25, comma 5, che prevede la costituzione del bacino aeroportuale lombardo del servizio di taxi, per il territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico civile, identificato come zona specifica ad intensa conurbazione ai sensi dell'art. 8, comma 2 della citata l.r. 20/1995 e che la Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di contenere i relativi costi di gestione, previa approvazione di un disciplinare-tipo, promuova la stipulazione di una convenzione tra gli enti locali interessati, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 267/2000, diretta ad assicurare, tra l'altro, a) l'uniformazione dei regolamenti comunali; b) le modalità di svolgimento dei servizi taxi; c) la previsione di eventuali servizi sperimentali; d) i criteri per la determinazione dell'organico unificato e la conseguente ripartizione a livello comunale e provinciale;

- l'art. 31, comma 18, il quale prevede che, nelle more della stipulazione da parte dei Comuni già integrati della convenzione di cui al citato comma 5 dell'art. 25, l'estensione dell'integrazione è disposta dalla Giunta regionale, su richiesta dei Comuni medesimi, nei confronti dei Comuni che siano confinanti con almeno uno di quelli già integrati e nei quali si siano manifestate esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovramunicipale;

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Richiamate: la d.g.r. n. 7/11948 del 24 gennaio 2003; la d.g.r. n. 7/13938 dell'1 agosto 2003; la d.g.r. n. 7/20831 del 16 febbraio 2005; la d.g.r. n. 8/5074 del 10 luglio 2007 e la d.g.r. n. 8/8133 dell'1 ottobre 2008, le quali, in attuazione della normativa nazionale e regionale, al fine di assicurare una gestione omogenea ed associata da parte dei Comuni del bacino, hanno disciplinato il servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo prevedendo, tra l'altro, la relativa disciplina da applicarsi, in sede di prima applicazione, ai Comuni di seguito indicati:

- Milano quale Comune capoluogo di Regione;
- Bergamo e Varese quali Comuni capoluoghi di Provincia;
- Assago, Corsico, Lacchiarella e Rozzano già integrati con il sistema taxi di Milano;
- Peschiera Borromeo e Segrate quali Comuni di sedime aeroportuale di Linate;
- Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino quali Comuni di sedime aeroportuale di Malpensa;
- Grassobbio, Orio al Serio e Seriate quali Comuni di sedime aeroportuale di Orio al Serio;
- Arsago Seprio, Busto Arsizio, Gallarate; Golasecca, Cassano Magnago, Sesto Calende e Vergiate, quali Comuni della Provincia di Varese assegnatari di quota parte di 50 licenze di taxi previste dal citato art. 31, comma 18 della l.r. n. 22/98;
- Saronno, Luino e Laveno Mombello, già abilitati al servizio aeroportuale ai sensi del d.p.g.r. del 31 luglio 1998 n. 66253 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Cologno Monzese, Cormano, Legnano, Novate Milanese, Pero, Trezzano sul Naviglio e Vimodrone, quali Comuni facenti parte della Provincia di Milano che hanno aderito volontariamente al bacino;
- Rho in quanto Comune confinante con almeno uno dei Comuni già integrati sopra elencati, nei quali si sono manifestate esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovramunicipale, autorizzato all'integrazione dalla Giunta regionale;
- nonché la possibilità di successiva integrazione nel bacino aeroportuale, mediante adesione alla convenzione di cui all'art. 25, comma 5 della citata l.r. n. 22/1998, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a conclusione dell'attività di monitoraggio e ad avvenuto completamento del Polo Fieristico di Rho-Pero e delle relative strutture viabilistiche, per i Comuni finitimi alle aree omogenee già integrate dei Comuni capoluogo di Provincia nonché alle aree omogenee dei Comuni rientranti negli ambiti territoriali degli scali aeroportuali che abbiano attivato il servizio taxi da almeno quattro anni a partire dal momento della richiesta di adesione per esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovramunicipale;

Preso atto:

– della mancata sottoscrizione della convenzione tra gli enti locali interessati, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 267/2000, in sede di Conferenza dei sindaci, regolarmente convocata dal Comune di Milano il 3 e il 17 febbraio 2003, il cui schema tipo era stato approvato con la citata d.g.r. n. 7/11948/2003;

– dell'Intesa raggiunta in data 17 settembre 2008, a seguito di plurimi incontri tra la Regione Lombardia, gli Enti Locali del bacino aeroportuale e i rappresentanti delle Associazioni di categoria dei tassisti, approvata con la citata d.g.r. n. 8/8133/2008, con la quale è stata modificata ed integrata la disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo contenuta nella citata d.g.r. n. 7/11948/2003 relativamente alla determinazione delle tariffe, ai controlli tariffari ed all'attività di monitoraggio ed è stato concordato, tra l'altro, in merito all'ampliamento del contingente delle licenze taxi ed all'integrazione di nuovi Comuni nel bacino aeroportuale, di procedere all'attivazione delle procedure per la convocazione delle Conferenze di Servizi su base provinciale, secondo le modalità individuate dagli artt. 14 e segg. della legge 241/1990 e dell'art. 7 della l.r. 1/2005, con la partecipazione delle amministrazioni già integrate nel bacino, delle amministrazioni alle quali dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio, con facoltà per le associazioni degli operatori taxi di essere uditi;

Visti l'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e l'art. 7 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 1, che dettano disposizioni in materia di Conferenza di Servizi;

Considerato che sono pervenute alla Regione:

– n. 3 richieste di incremento del numero di licenze taxi da parte di Comuni già integrati nel bacino aeroportuale, in particolare:

- n. 14 licenze richieste dal Comune di Rho;
- n. 6 licenze richieste dal Comune di Pero;
- n. 2 licenze richieste dal Comune di Novate Milanese;

– n. 6 richieste di integrazione nell'area del bacino aeroportuale da parte dei Comuni di:

- Arese (n. 3 licenze rilasciate);
- Buccinasco (n. 5 licenze rilasciate);
- Brugherio (n. 5 licenze rilasciate);
- Bollate (n. 1 licenza rilasciata);
- Abbiategrosso (n. 3 licenze rilasciate);
- Cesano Boscone (n. 3 licenze rilasciate);

Ritenuta la necessità di verificare le condizioni per l'appartenenza al bacino aeroportuale da parte del Comune di Cologno Monzese, così come indicato nell'intesa del 17 settembre 2008, recepita con la d.g.r. n. 8/8133/2008;

Ritenuta pertanto la necessità di convocare la Conferenza di servizi relativa ai Comuni della Provincia di Milano integrati nel bacino aeroportuale lombardo;

Rilevato che alla citata conferenza di servizi relativa alla provincia di Milano partecipano la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, nonché i Comuni di Assago, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Lacchiarella, Legnano, Milano, Novate Milanese, Pero, Peschiera Borromeo, Rozzano, Rho, Segrate, Trezzano sul Naviglio, Vimodrone, Arese, Buccinasco, Brugherio, Bollate, Abbiategrosso, Cesano Boscone;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché il III Provvedimento Organizzativo 2008, approvato con d.g.r. n. 8710 del 22 dicembre 2008, che attribuisce la competenza di Dirigente dell'U.O. «Trasporto Pubblico Locale» della D.G. «Infrastrutture e Mobilità» a Roberto Laffi;

Decreta

Per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

1. di indire la Conferenza di servizi relativa alla Provincia di Milano, ai sensi dell'art. 14 e segg. della l. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 7 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 8, commi 2 e 3 della legge regionale n. 20/1995, al fine di determinare l'ampliamento del contingente delle licenze taxi e l'integrazione di nuovi Comuni nell'area del bacino aeroportuale;

2. di convocare alla Conferenza di servizi le seguenti Amministrazioni, che parteciperanno mediante unico rappresentante delegato dall'organo competente:

- Regione Lombardia,
- Provincia di Milano,
- Comune di Milano,
- Comune di Assago,
- Comune di Cologno Monzese,
- Comune di Cormano,
- Comune di Corsico,
- Comune di Lacchiarella,
- Comune di Legnano,
- Comune di Novate Milanese,
- Comune di Pero,
- Comune di Peschiera Borromeo,
- Comune di Rozzano,
- Comune di Rho,
- Comune di Segrate,
- Comune di Trezzano sul Naviglio,
- Comune di Vimodrone,
- Comune di Arese,
- Comune di Buccinasco,
- Comune di Brugherio,
- Comune di Bollate,
- Comune di Abbiategrosso;
- Comune di Cesano Boscone;

3. di assumere le funzioni di responsabile del procedimento in qualità di Dirigente dell'U.O. «Trasporto Pubblico Locale» della D.G. «Infrastrutture e Mobilità»;

4. di nominare la dott.ssa Campolieti Paola segretaria della conferenza;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Lombardia, all'Albo pretorio della Provincia di Milano e di trasmetterlo a tutti gli Enti componenti già integrati;

6. di provvedere a comunicare la data, l'ora e il luogo della prima riunione della Conferenza di servizi.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
trasporto pubblico locale:
Roberto Laffi

(BUR20090122)

D.d.u.o. 20 aprile 2009 - n. 3750

Indizione della Conferenza di servizi, in materia di disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo della Provincia di Bergamo, in attuazione dell'art. 8, commi 2 e 3 della l.r. 20/1995

(3.2.0)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Visti:

– la legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea» ed in particolare l'art. 4, comma 5, che, per le zone caratterizzate da intensa conurbazione, prevede che le regioni possano stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio taxi;

– la l.r. 15 aprile 1995, n. 20 «Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente» e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 8, commi 2 e 3, i quali dispongono rispettivamente che la Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità e di contenere i costi di gestione del servizio taxi promuova, negli scali aeroportuali individuati quali zone di intensa conurbazione, la stipulazione di apposita convenzione, ai sensi del testo unico degli enti locali, tra gli enti locali interessati e che in caso di mancata intesa tra gli stessi, la Giunta regionale convochi un'apposita conferenza dei servizi su base provinciale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

– il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni;

– la l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:

- l'art. 25, comma 5, che prevede la costituzione del bacino aeroportuale lombardo del servizio di taxi, per il territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico civile, identificato come zona specifica ad intensa conurbazione ai sensi dell'art. 8, comma 2 della citata l.r. 20/1995 e che la Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di contenere i relativi costi di gestione, previa approvazione di un disciplinare-tipo, promuova la stipulazione di una convenzione tra gli enti locali interessati, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 267/2000, diretta ad assicurare, tra l'altro, a) l'uniformazione dei regolamenti comunali; b) le modalità di svolgimento dei servizi taxi; c) la previsione di eventuali servizi sperimentali; d) i criteri per la determinazione dell'organico unificato e la conseguente ripartizione a livello comunale e provinciale;
- l'art. 31, comma 18, il quale prevede che, nelle more della stipulazione da parte dei Comuni già integrati della convenzione di cui al citato comma 5 dell'art. 25, l'estensione dell'integrazione è disposta dalla Giunta regionale, su richiesta dei Comuni medesimi, nei confronti dei Comuni che siano confinanti con almeno uno di quelli già integrati e nei quali si siano manifestate esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovramunicipale;
 - la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»;
 - Richiamate: la d.g.r. n. 7/11948 del 24 gennaio 2003; la d.g.r. n. 7/13938 dell'1 agosto 2003; la d.g.r. n. 7/20831 del 16 febbraio 2005; la d.g.r. n. 8/5074 del 10 luglio 2007 e la d.g.r. n. 8/8133 dell'1 ottobre 2008, le quali, in attuazione della normativa nazionale e regionale, al fine di assicurare una gestione omogenea ed associata da parte dei Comuni del bacino, hanno disciplinato il servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo prevedendo, tra l'altro, la relativa disciplina da applicarsi, in sede di prima applicazione, ai Comuni di seguito indicati:
 - Milano quale Comune capoluogo di Regione;
 - Bergamo e Varese quali Comuni capoluoghi di Provincia;
 - Assago, Corsico, Lacchiarella e Rozzano già integrati con il sistema taxi di Milano;
 - Peschiera Borromeo e Segrate quali Comuni di sedime aeroportuale di Linate;
 - Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino quali Comuni di sedime aeroportuale di Malpensa;
 - Grassobbio, Orio al Serio e Sinate quali Comuni di sedime aeroportuale di Orio al Serio;
 - Arsago Seprio, Busto Arsizio, Gallarate; Golasecca, Cassano Magnago, Sesto Calende e Vergiate, quali Comuni della Provincia di Varese assegnatari di quota parte di 50 licenze di taxi previste dal citato art. 31, comma 18 della l.r. n. 22/98;
 - Saronno, Luino e Laveno Mombello, già abilitati al servizio aeroportuale ai sensi del d.p.g.r. del 31 luglio 1998 n. 66253 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Cologno Monzese, Cormanico, Legnano, Novate Milanese, Pero, Trezzano sul Naviglio e Vimodrone, quali Comuni facenti parte della Provincia di Milano che hanno aderito volontariamente al bacino;
 - Rho in quanto Comune confinante con almeno uno dei Comuni già integrati sopra elencati, nei quali si sono manifestate esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovramunicipale, autorizzato all'integrazione dalla Giunta regionale;
 - nonché la possibilità di successiva integrazione nel bacino aeroportuale, mediante adesione alla convenzione di cui all'art. 25, comma 5 della citata l.r. n. 22/1998, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a conclusione dell'attività di monitoraggio e ad avvenuto completamento del Polo Fieristico di Rho-Pero e delle relative strutture viabilistiche, per i Comuni finitimi alle aree omogenee già integrate dei Comuni capoluogo di Provincia nonché alle aree omogenee dei Comuni rientranti negli ambiti territoriali degli scali aeroportuali che abbiano attivato il servizio taxi da almeno quattro anni a partire dal momento della richiesta di adesione per esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovramunicipale;

Preso atto:

- della mancata sottoscrizione della convenzione tra gli enti

locali interessati, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 267/2000, in sede di Conferenza dei sindaci, regolarmente convocata dal Comune di Milano il 3 e il 17 febbraio 2003, il cui schema tipo era stato approvato con la citata d.g.r. n. 7/11948/2003;

- dell'Intesa raggiunta in data 17 settembre 2008, a seguito di plurimi incontri tra la Regione Lombardia, gli Enti Locali del bacino aeroportuale e i rappresentanti delle Associazioni di categoria dei tassisti, approvata con la citata d.g.r. n. 8/8133/2008, con la quale è stata modificata ed integrata la disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo contenuta nella citata d.g.r. n. 7/11948/2003 relativamente alla determinazione delle tariffe, ai controlli tariffari ed all'attività di monitoraggio ed è stato concordato, tra l'altro, in merito all'ampliamento del contingente delle licenze taxi ed all'integrazione di nuovi Comuni nel bacino aeroportuale, di procedere all'attivazione delle procedure per la convocazione delle Conferenze di Servizi su base provinciale, secondo le modalità individuate dagli artt. 14 e segg. della legge 241/1990 e dell'art. 7 della l.r. 1/2005, con la partecipazione delle amministrazioni già integrate nel bacino, delle amministrazioni alle quali dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio, con facoltà per le associazioni degli operatori taxi di essere uditi;

Visti l'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e l'art. 7 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 1, che dettano disposizioni in materia di Conferenza di Servizi;

Considerato che sono pervenute alla Regione n. 5 richieste di incremento del numero di licenze taxi da parte del Comune di Bergamo già integrato nel bacino aeroportuale;

Ritenuta pertanto la necessità di convocare la Conferenza di servizi relativa ai Comuni della Provincia di Bergamo integrati nel bacino aeroportuale lombardo;

Rilevato che alla citata Conferenza di servizi relativa alla Provincia di Bergamo partecipano la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, nonché i Comuni di Bergamo, Grassobbio, Orio al Serio e Sinate;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché il III Provvedimento Organizzativo 2008, approvato con d.g.r. n. 8710 del 22 dicembre 2008, che attribuisce la competenza di Dirigente dell'U.O. «Trasporto Pubblico Locale» della D.G. «Infrastrutture e Mobilità» a Roberto Laffi;

Decreta

Per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

1. di indire la Conferenza di servizi relativa alla Provincia di Bergamo, ai sensi dell'art. 14 e segg. della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 7 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 8, commi 2 e 3 della l.r. n. 20/1995, al fine di determinare l'ampliamento del contingente delle licenze taxi nell'area del bacino aeroportuale;

2. di convocare alla Conferenza di servizi le seguenti Amministrazioni, che parteciperanno mediante unico rappresentante delegato dall'organo competente:

- Regione Lombardia,
- Provincia di Bergamo,
- Comune di Bergamo,
- Comune di Grassobbio,
- Comune di Orio al Serio,
- Comune di Sinate;

3. di assumere le funzioni di responsabile del procedimento in qualità di Dirigente dell'U.O. «Trasporto Pubblico Locale» della D.G. «Infrastrutture e Mobilità»;

4. di nominare la dott.ssa Campolieti Paola segretaria della conferenza;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Lombardia, all'Albo pretorio della Provincia di Bergamo e di trasmetterlo a tutti gli Enti componenti già integrati;

6. di provvedere a comunicare la data, l'ora e il luogo della prima riunione della Conferenza di servizi.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
trasporto pubblico locale:
Roberto Laffi

(BUR20090123)

D.d.u.o. 20 aprile 2009 - n. 3751

Indizione della Conferenza di servizi, in materia di disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo della Pro-

(5.2.1)

vincia di Varese, in attuazione dell'art. 8, commi 2 e 3 della l.r. 20/1995**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Visti:

– la legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea» ed in particolare l'art. 4, comma 5, che, per le zone caratterizzate da intensa conurbazione, prevede che le regioni possano stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio taxi;

– la l.r. 15 aprile 1995, n. 20 «Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente» e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 8, commi 2 e 3, i quali dispongono rispettivamente che la Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità e di contenere i costi di gestione del servizio taxi promuova, negli scali aeroportuali individuati quali zone di intensa conurbazione, la stipulazione di apposita convenzione, ai sensi del testo unico degli enti locali, tra gli enti locali interessati e che in caso di mancata intesa tra gli stessi, la Giunta regionale convochi un'apposita conferenza dei servizi su base provinciale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

– il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni;

– la l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:

- l'art. 25, comma 5, che prevede la costituzione del bacino aeroportuale lombardo del servizio di taxi, per il territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico civile, identificato come zona specifica ad intensa conurbazione ai sensi dell'art. 8, comma 2 della citata l.r. 20/1995 e che la Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di contenere i relativi costi di gestione, previa approvazione di un disciplinare-tipo, promuova la stipulazione di una convenzione tra gli enti locali interessati, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 267/2000, diretta ad assicurare, tra l'altro, a) l'uniformazione dei regolamenti comunali; b) le modalità di svolgimento dei servizi taxi; c) la previsione di eventuali servizi sperimentali; d) i criteri per la determinazione dell'organico unificato e la conseguente ripartizione a livello comunale e provinciale;
- l'art. 31, comma 18, il quale prevede che, nelle more della stipulazione da parte dei Comuni già integrati della convenzione di cui al citato comma 5 dell'art. 25, l'estensione dell'integrazione è disposta dalla Giunta regionale, su richiesta dei Comuni medesimi, nei confronti dei Comuni che siano confinanti con almeno uno di quelli già integrati e nei quali si siano manifestate esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovramunicipale;

– la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Richiamate la d.g.r. n. 7/11948 del 24 gennaio 2003; la d.g.r. n. 7/13938 dell'1 agosto 2003; la d.g.r. n. 7/20831 del 16 febbraio 2005; la d.g.r. n. 8/5074 del 10 luglio 2007 e la d.g.r. n. 8/8133 dell'1 ottobre 2008, le quali, in attuazione della normativa nazionale e regionale, al fine di assicurare una gestione omogenea ed associata da parte dei Comuni del bacino, hanno disciplinato il servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo prevedendo, tra l'altro, la relativa disciplina da applicarsi, in sede di prima applicazione, ai Comuni di seguito indicati:

- Milano quale Comune capoluogo di Regione;
- Bergamo e Varese quali Comuni capoluoghi di Provincia;
- Assago, Corsico, Lacchiarella e Rozzano già integrati con il sistema taxi di Milano;
- Peschiera Borromeo e Segrate quali Comuni di sedime aeroportuale di Linate;
- Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino quali Comuni di sedime aeroportuale di Malpensa;
- Grassobbio, Orio al Serio e Seriate quali Comuni di sedime aeroportuale di Orio al Serio;

– Arsago Seprio, Busto Arsizio, Gallarate; Golasecca, Cassano Magnago, Sesto Calende e Vergiate, quali Comuni della Provincia di Varese assegnatari di quota parte di 50 licenze di taxi previste dal citato art. 31, comma 18 della l.r. n. 22/98;

– Saronno, Luino e Laveno Mombello, già abilitati al servizio aeroportuale ai sensi del d.p.g.r. del 31 luglio 1998 n. 66253 e successive modificazioni ed integrazioni;

– Cologno Monzese, Cormano, Legnano, Novate Milanese, Pero, Trezzano sul Naviglio e Vimodrone, quali Comuni facenti parte della Provincia di Milano che hanno aderito volontariamente al bacino;

– Rho in quanto Comune confinante con almeno uno dei Comuni già integrati sopra elencati, nei quali si sono manifestate esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovramunicipale, autorizzato all'integrazione dalla Giunta regionale;

– nonché la possibilità di successiva integrazione nel bacino aeroportuale, mediante adesione alla convenzione di cui all'art. 25, comma 5 della citata l.r. n. 22/1998, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a conclusione dell'attività di monitoraggio e ad avvenuto completamento del Polo Fieristico di Rho-Pero e delle relative strutture viabilistiche, per i Comuni finitimi alle aree omogenee già integrate dei Comuni capoluogo di Provincia nonché alle aree omogenee dei Comuni rientranti negli ambiti territoriali degli scali aeroportuali che abbiano attivato il servizio taxi da almeno quattro anni a partire dal momento della richiesta di adesione per esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovramunicipale;

Preso atto:

– della mancata sottoscrizione della convenzione tra gli enti locali interessati, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 267/2000, in sede di Conferenza dei sindaci, regolarmente convocata dal Comune di Milano il 3 e il 17 febbraio 2003, il cui schema tipo era stato approvato con la citata d.g.r. n. 7/11948/2003;

– dell'Intesa raggiunta in data 17 settembre 2008, a seguito di plurimi incontri tra la Regione Lombardia, gli Enti Locali del bacino aeroportuale e i rappresentanti delle Associazioni di categoria dei tassisti, approvata con la citata d.g.r. n. 8/8133/2008, con la quale è stata modificata ed integrata la disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo contenuta nella citata d.g.r. n. 7/11948/2003 relativamente alla determinazione delle tariffe, ai controlli tariffari ed all'attività di monitoraggio ed è stato concordato, tra l'altro, in merito all'ampliamento del contingente delle licenze taxi ed all'integrazione di nuovi Comuni nel bacino aeroportuale, di procedere all'attivazione delle procedure per la convocazione delle Conferenze di Servizi su base provinciale, secondo le modalità individuate dagli artt. 14 e segg. della legge 241/1990 e dell'art. 7 della l.r. 1/2005, con la partecipazione delle amministrazioni già integrate nel bacino, delle amministrazioni alle quali dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio, con facoltà per le associazioni degli operatori taxi di essere uditi;

Visti l'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e l'art. 7 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 1, che dettano disposizioni in materia di Conferenza di servizi;

Considerato che sono pervenute alla Regione n. 2 richieste di incremento del numero di licenze taxi da parte del Comune di Arsago Seprio già integrato nel bacino aeroportuale;

Ritenuta pertanto la necessità di convocare la Conferenza di servizi relativa ai Comuni della Provincia di Varese integrati nel bacino aeroportuale lombardo;

Rilevato che alla citata Conferenza di servizi relativa alla Provincia di Varese partecipano la Regione Lombardia, la Provincia di Varese, nonché i Comuni di Varese, Arsago Seprio, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Ferno, Gallarate, Golasecca, Laveno Mombello, Lonate Pozzolo, Luino, Samarate, Saronno, Sesto Calende, Somma Lombardo, Vergiate e Vizzola Ticino;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché il III Provvedimento Organizzativo 2008, approvato con d.g.r. n. 8710 del 22 dicembre 2008, che attribuisce la competenza di Dirigente dell'U.O. «Trasporto Pubblico Locale» della D.G. «Infrastrutture e Mobilità» a Roberto Laffi;

Decreta

Per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

1. di indire la Conferenza di servizi relativa alla Provincia di Varese, ai sensi dell'art. 14 e segg. della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 7 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 8, commi 2 e 3 della l.r. n. 20/1995, al fine di determinare l'ampliamento del contingente delle licenze taxi nell'area del bacino aeroportuale;

2. di convocare alla Conferenza di servizi le seguenti Amministrazioni, che parteciperanno mediante unico rappresentante delegato dall'organo competente:

- Regione Lombardia,
- Provincia di Varese,
- Comune di Varese,
- Comune di Arsago Seprio,
- Comune di Busto Arsizio,
- Comune di Cardano al Campo,
- Comune di Casorate Sempione,
- Comune di Cassano Magnago,
- Comune di Ferno,
- Comune di Gallarate,
- Comune di Golasecca,
- Comune di Laveno Mombello,
- Comune di Lonate Pozzolo,
- Comune di Luino,
- Comune di Samarate,
- Comune di Saronno,
- Comune di Sesto Calende,
- Comune di Somma Lombardo,
- Comune di Vergiate,
- Comune di Vizzola Ticino,

3. di assumere le funzioni di responsabile del procedimento in qualità di Dirigente dell'U.O. «Trasporto Pubblico Locale» della D.G. «Infrastrutture e Mobilità»;

4. di nominare la dott.ssa Campolieti Paola segretaria della conferenza;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Lombardia, all'Albo pretorio della Provincia di Varese e di trasmetterlo a tutti gli Enti componenti già integrati;

6. di provvedere a comunicare la data, l'ora e il luogo della prima riunione della Conferenza di servizi.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
trasporto pubblico locale:
Roberto Laffi

a. in fase di esercizio dell'impianto siano attuate azioni di monitoraggio:

- dell'efficacia dei dispositivi e dei presidi di tutela delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo, e dell'efficacia dei sistemi di abbattimento delle polveri;
- con cadenza almeno semestrale, delle caratteristiche delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche scaricate nel collettore fognario intercomunale;
- del clima acustico, con almeno una campagna - in fase di esercizio a regime dell'impianto - di rilievi fonometrici al perimetro dell'insediamento e presso i principali recettori all'intorno, al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi di emissione, immissione e differenziale;

b. presupposti, modalità di conduzione e durata delle suddette azioni di monitoraggio siano definite in fase autorizzativa in accordo con ARPA Lombardia - Sede centrale e la Provincia di Milano, ai quali dovranno essere trasmessi - oltre ai Comuni di Vimercate e Burago di Molgora - i risultati dei monitoraggi stessi per la loro validazione e l'eventuale assunzione di conseguenti provvedimenti; di conseguenza, il proponente dovrà provvedere alla eventuale tempestiva installazione di ulteriori presidi e alla loro costante manutenzione;

c. il progetto delle azioni di mitigazione e compensazione ambientale (disposizione e scelta delle specie arboree) sia dettagliato di concerto con l'amministrazione comunale di Vimercate e il Consorzio del Parco del Molgora; la loro realizzazione dovrà anticipare le opere edili o comunque dovrà essere terminata prima della richiesta di agibilità; tali azioni siano inoltre integrate mediante la formazione di fasce alberate verso i recettori più sensibili, al fine di mitigare l'impatto visivo e contenere eventuali residui odori;

d. prescrizioni ulteriori e di dettaglio (tenuta dei registri di carico e scarico, misurazione e registrazione delle quantità in ingresso e uscita, ecc.) potranno essere definite in sede di autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

2. la Provincia di Milano, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione/approvazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione/approvazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

3. ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

4. di trasmettere copia del presente decreto al proponente Sviluppo e Progresso Ambiente s.r.l. di Gorlago, ai Comuni di Vimercate e Burago di Molgora, al Consorzio del Parco del Molgora, alla Provincia di Milano, e ad ARPA Lombardia - U.O. VIA e monitoraggi grandi opere - Milano;

5. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

6. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;

7. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20090124)

(5.0.0)

D.d.s. 30 marzo 2009 - n. 3080

Progetto di un Centro di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con una potenzialità complessiva di 60.000 t/anno, in Comune di Vimercate, via dell'Industria civ. 7 - Proponente: Sviluppo e Progresso Ambiente s.r.l. - Gorlago - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere - ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, ed in conformità all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008 - giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di un centro di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (frazione solida decadente dallo spazzamento di strade e piazzali) nel Comune di Vimercate, via dell'Industria civ. 7, come prospettato nel progetto e nello studio d'impatto ambientale depositati dal proponente Sviluppo e Progresso Ambiente s.r.l., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto stesso:

(BUR20090125)

(5.0.0)

D.d.s. 31 marzo 2009 - n. 3131

Progetto di una piattaforma per il trattamento e il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, nel Comune di Colnago al Serio (BG) - Proponente: ABM Valorizzazione s.r.l. - Bergamo - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1

del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere – ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, ed in conformità all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008 – giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di una piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, nel Comune di Cologno al Serio (BG), secondo la soluzione progettuale prospettata negli elaborati depositati dal proponente, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto stesso:

- a) ai fini dell'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, il proponente dovrà affinare il progetto con riferimento:
 - al sistema di impermeabilizzazione delle aree adibite allo stoccaggio, al trattamento ed alla movimentazione dei rifiuti, specificandone in dettaglio le caratteristiche costruttive (materiale, spessore, quota del piano di fondo, presenza di guaine impermeabilizzanti, livello della superficie piezometrica, ecc.); particolare attenzione dovrà essere dedicata alle strutture interratae, che comunque dovranno essere dimensionate sulla base di un'analisi di dettaglio delle condizioni geotecniche ed idrauliche del sito (caratteristiche fisiche dei terreni di fondazione, sottospinte idrauliche, soggiacenza della falda, ecc.);
 - al sistema di raccolta e smaltimento delle acque, in coerenza ai disposti della parte terza del d.lgs. 152/2006 e dei regolamenti regionali 3/2006 e 4/2006;
- b) nella stessa sede dovrà inoltre essere verificata in dettaglio la valutazione previsionale dell'impatto acustico, ai sensi della d.g.r. 7/8313 dell'8 marzo 2002, eseguendo una specifica campagna di misurazioni in corrispondenza dell'impianto e presso recettori significativi all'intorno; di conseguenza, si definiranno gli eventuali interventi atti ad evitare un aggravio del clima acustico locale;
- c) in fase di costruzione dell'impianto siano adottate tutte le soluzioni tecniche idonee a minimizzare gli impatti generati ed a garantire la massima tutela di suolo e sottosuolo, atmosfera, corpi idrici superficiali ed acque sotterranee, nonché le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori;
- d) in fase di esercizio siano attuate azioni di monitoraggio:
 - delle caratteristiche delle acque sotterranee e del livello della falda freatica, anche secondo le indicazioni contenute nella nota della Provincia di Bergamo prot. 20259 del 23 febbraio 2009, nonché dell'efficacia dei dispositivi e dei presidi di tutela delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo;
 - delle emissioni prodotte dall'attività dell'impianto e dell'efficacia dei sistemi di abbattimento delle polveri;
 - del clima acustico, con almeno una campagna – ad impianto a regime – di rilievi fonometrici presso gli stessi recettori di cui all'analisi previsionale, al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti normativi di emissione, immissione e differenziale;
- e) presupposti, modalità di conduzione e durata delle suddette azioni di monitoraggio siano definite in fase autorizzativa in accordo con ARPA Lombardia – Sede centrale e la Provincia di Bergamo, ai quali dovranno essere trasmessi – oltre al Comune di Cologno al Serio – i risultati dei monitoraggi stessi per la loro validazione e l'eventuale assunzione di conseguenti provvedimenti; di conseguenza, il proponente dovrà provvedere alla eventuale tempestiva installazione di ulteriori presidi e alla loro costante manutenzione;
- f) gli interventi di mitigazione paesaggistica e di inserimento architettonico siano dettagliati in accordo con il Comune di Cologno al Serio e secondo le indicazioni dell'ufficio preposto alla tutela delle risorse naturali della Provincia di Bergamo;

g) siano inoltre puntualmente adottate tutte le altre precauzioni e le misure di mitigazione prospettate nel progetto e nello studio d'impatto ambientale depositati;

2. la Provincia di Bergamo, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

3. ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

4. di trasmettere copia del presente decreto al proponente ABM Valorizzazione s.r.l. di Bergamo, al Comune di Cologno al Serio, alla Provincia di Bergamo, e ad ARPA Lombardia – U.O. VIA e monitoraggi grandi opere – Milano;

5. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

6. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

7. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20090126)

(5.0.0)

D.d.s. 31 marzo 2009 - n. 3133

Realizzazione di un impianto per lo smaltimento di rifiuti inerti da realizzarsi nel Comune di Crotta d'Adda (CR) in località Cascina Moncucco – Proponente: Cremona Ecologia s.r.l. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere – ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/2006 – giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto per lo smaltimento di rifiuti inerti da realizzarsi nel Comune di Crotta d'Adda (CR), presentato da Cremona Ecologia s.r.l., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni che dovranno altresì essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto stesso:

- a) nell'ambito del procedimento autorizzativo in capo alla Provincia di Cremona, anche sulla base di idonea documentazione predisposta dal Proponente, dovrà essere verificato quanto segue:
 - possibilità di recuperare le acque piovane per l'abbattimento delle polveri all'interno dell'insediamento produttivo,
 - eventuale collettamento delle acque meteoriche nel Canale Navigabile,
 - caratterizzazione dei rifiuti secondo i disposti del dec. 3 agosto 2005,
 - accettabilità dei rifiuti aventi codice CER 010101, 010102, 010408, 020401, 020402, 100201, 100809, 100906, 100908, 101103, 101105, 101201, 101206, 101208, 101304, 101314, 161102, 170508, 191209,
 - dimensionamento delle reti di drenaggio e dei pozzi di raccolta del percolato,
 - eventuale necessità incrementare lo spessore della barriera impermeabile artificiale a 75 cm, rispetto ai previsti 50 cm,
 - possibilità di prevedere un rappresentante del Comune di Acquanegra Cremonese e delle Organizzazioni di categoria agricole nella Commissione di controllo prevista all'art. 5 della Convenzione tra il Proponente e il Comune di Crotta d'Adda,

- in relazione alla limitrofa attività estrattiva dell'ATEg17, e in raccordo con la medesima, dovrà essere valutata la possibilità di:
 - realizzare un unico accesso della viabilità su gomma sulla S.P. 47, previa verifica con il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Ufficio Tecnico Provinciale,
 - integrare gli interventi di recupero ambientale, previa verifica con il competente Settore Ambiente della Provincia;
 - b) sulla base di un assetto piezometrico, definito da un rilievo di dettaglio, e delle sue possibili modifiche derivanti dalle oscillazioni piezometriche e da eventuali interferenze con gli elementi idrografici presenti in un intorno significativo, dovranno essere realizzati indicativamente 6 piezometri in posizione di valle rispetto alla discarica; in accordo con ARPA sede centrale di Milano, oltre alla definizione della puntuale localizzazione, andranno definite le modalità realizzative dei medesimi in modo da intercettare qualsiasi potenziale contaminante proveniente dalla discarica;
 - c) realizzazione di almeno 6 capisaldi disposti in corrispondenza di ciascun vertice dell'area interessata dalla discarica ed esecuzione, prima dell'inizio dei lavori e in contraddittorio con il Comune di Crotta d'Adda, di un rilievo piano altimetrico dell'area utilizzando come vertici i capisaldi appositamente realizzati;
 - d) fin dall'inizio dell'attività il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire per il 75% a mezzo Canale Navigabile; dovrà essere presentato, prima del rilascio delle autorizzazioni gestionali, un progetto esecutivo relativo all'attracco validato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po e i conseguenti contratti d'uso del canale navigabile;
 - e) l'utilizzo del Canale navigabile non dovrà in alcun modo pregiudicare la funzione irrigua del medesimo;
 - f) progettazione di una soluzione impiantistica in grado di prevenire la caduta di rifiuti nelle acque del canale navigabile durante le operazioni scarico dalla chiatta fluviale, nonché definizione di accorgimenti tecnici in grado di ridurre le emissioni che si potrebbero generare dalla movimentazione dei rifiuti dallo scarico della chiatta fino allo stoccaggio definitivo in discarica;
 - g) relativamente all'inserimento paesaggistico del progetto, e coerentemente con le risultanze delle valutazioni di cui al precedente punto a) in merito all'integrazione degli interventi di recupero ambientale dell'ATEg17 e della discarica:
 - il rilevato oltre al piano di campagna dovrà essere determinato tenendo conto del naturale assetto del materiale conferito in modo tale da garantire ad opere finite un sostanziale ripristino della naturale giacitura della «pianura»; a tal fine nell'ambito della discarica non si dovranno realizzare rilevati eccedenti i 4 metri dalla quota di campagna dei contigui terreni, rispetto al lato del Canale navigabile, avendo cura di raccordare, con moderate pendenze, il «ripristino ambientale» della discarica con le quote dei terreni confinanti,
 - gli apparati di illuminazione della discarica dovranno essere limitati allo stretto necessario, avere supporti di altezza contenuta, rispettare i disposti normativi sul contenimento dell'inquinamento luminoso,
 - l'attivazione di ogni lotto non potrà avvenire prima del recupero del lotto esaurito precedente,
 - tutti manufatti di servizio dovranno essere rimossi al termine del conferimento dei rifiuti; gli eventuali depositi, silos e strutture accessorie strettamente necessarie alla postgestione non dovranno emergere dal profilo morfologico della discarica;
 - h) relativamente alla componente atmosfera:
 - dovranno essere attuati gli accorgimenti gestionali proposti nello SIA per limitare le emissioni in atmosfera, in particolare per il contenimento delle polveri (lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita, manutenzione dei piazzali e delle vie di accesso alla discarica attuando pulizie delle superfici con motospazzatrici o similari),
 - in funzione delle condizioni meteo-climatiche si dovrà provvedere a bagnare le strade interne all'impianto per minimizzare il risollevarsi di polveri;
 - i) andrà concordato con la competente ARPA sede centrale di Milano un piano di monitoraggio al fine di definire ulteriori mitigazioni o accorgimenti correttivi, relativamente a:
 - misure piezometriche e misure qualitative delle acque di falda mediante l'analisi dei piezometri da effettuarsi in fase di gestione operativa (indicativamente ogni 3 mesi) e in fase di post gestione (indicativamente ogni 6 mesi), previo accordo con il Comune di Crotta sulla data dei prelievi,
 - analisi periodica (indicativamente ogni 12 mesi) delle acque di tutti i pozzi privati in un intorno di 1 km a valle della discarica,
 - monitoraggio *ante operam* e in fase di esercizio relativo alle polveri, con modalità e frequenze che tengano conto del contesto in cui si inserisce l'intervento e delle altre attività ivi localizzate.
- I dati dei monitoraggi saranno resi noti ai Comuni interessati e alle Organizzazioni di categoria agricole;
- j) deposito presso gli Enti di controllo (Provincia di Cremona, ARPA e Comuni interessati) di un piano di gestione delle emergenze (es. perdita di integrità della barriera di base, contaminazione delle matrici, individuazione dei recettori sensibili di eventuali fenomeni di contaminazione);
2. il progetto dovrà essere realizzato entro il termine previsto dall'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
 3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:
 - Cremona Ecologia s.r.l. – Proponente
 - Comune di Crotta d'Adda,
 - Comune di Acquaneira Cremonese,
 - Provincia di Cremona,
 - ARPA sede centrale di Milano,
 - Agenzia Interregionale per il fiume Po;
 4. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;
 5. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;
 6. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
- Il dirigente: Filippo Dadone
- (BUR20090127) (5.0.0)
D.d.s. 1 aprile 2009 - n. 3139
Derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo con realizzazione di un nuovo pozzo in Comune di Castellone (CR) – Committente: Consorzio Roggia Castellona – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 4/08
- IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE**
- Omissis
Decreta
1. di esprimere, ai sensi dell'art. 31, dell'allora vigente d.lgs 152/06, ed in conformità alle disposizioni dell'art. 35 del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.lgs. 4/08, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale relativo alla «derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo con realizzazione di un nuovo pozzo in Comune di Castellone (CR)» presentato dal Consorzio Roggia Castellona, a condizione che il Committente ottemperi alle seguenti prescrizioni che dovranno essere espressamente recepite nei successivi *iter* e provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto stesso:
 - l'estrazione dell'acqua avvenga nel rispetto delle condizioni idrogeologiche esistenti, garantendo la tutela degli corpi idrici sfruttati per uso idropotabile ed i prelievi di acqua già autorizzati, anche per scopi diversi;
 - siano scrupolosamente adottate tutte le precauzioni e mitigazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

- durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere;
 - le valutazioni relative al valore della portata critica, nonché alla definizione del cono di depressione ed alla sua influenza, siano riportate nella relazione tecnica finale di cui all'art. 22, comma 4, del Regolamento regionale 2/06, a firma di un tecnico Professionista abilitato;
 - venga concordato, con il locale Dipartimento ARPA, la Provincia e il Comune di Castelleone, un programma di monitoraggio delle acque emunte, in cui siano definiti la periodicità dei controlli ed i relativi parametri chimico-fisici da analizzare;
 - siano fornite idonee garanzie affinché, qualora intervenisse un cambio di destinazione d'uso dell'area in cui è previsto il pozzo, questo sia chiuso o messo in sicurezza, attuando tutte le misure necessarie ad evitare contaminazione delle risorse idriche sotterranee;
 - si provveda alla mitigazione ambientale del perimetro delle piazzole di sosta, attraverso la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive, come da indicazioni che verranno fornite dal competente ufficio provinciale.
2. che l'autorità competente per la concessione:
- indichi nel disciplinare del provvedimento di concessione, di cui all'art. 18 del summenzionato Regolamento regionale 2/06, anche in base alle risultanze sperimentali che dovranno essere contenute nella citata relazione tecnica finale, l'eventuale necessità di idonei sistemi di controllo del livello di falda, ed in particolare del cono di depressione generato dai singoli pozzi;
 - attui le verifiche di cui all'art. 14, comma 3 del Regolamento regionale 2/06, con particolare riferimento al vigente Piano regionale di Tutela ed Uso delle Acque;
3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:
- Consorzio Roggia Castellona,
 - Comune di Castelleone,
 - Provincia di Cremona,
 - ARPA - sede Centrale Milano;
4. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;
5. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;
6. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. n. 1199/71.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20090128)

(5.3.1)

D.d.s. 7 aprile 2009 - n. 3355

Atto integrativo dell'Accordo di Programma stipulato in data 21 dicembre 2007 avente ad oggetto realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbanistica dell'area ex SISAS, situata nei Comuni di Pioltello e Rodano - Valutazione Ambientale (VAS) - Formulazione del parere motivato

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)

Preso atto che la Giunta Regionale con proprio atto in data 27 febbraio 2008, n. 8/6668, ha promosso l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma e contestualmente ha dato avvio alla procedura di Valutazione Ambientale - VAS;

Premesso che:

- in data 21 dicembre 2006 è stato sottoscritto, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Rodano, il comune di Pioltello, il Gruppo Zunino e il Gruppo Walde Ambiente,

un Atto di Intenti, finalizzato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbanistica dell'area ex SISAS situata nei Comuni di Pioltello e Rodano; con tale atto i Gruppi Zunino e Walde Ambiente hanno manifestato la volontà di acquisire l'area e di svolgere a proprie cure e spese, senza concorso economico pubblico, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito secondo le linee guida contenute nello Studio di Fattibilità presentato il 19 giugno 2006 affinché i suddetti interventi vengano avviati in termini e tempi utili per interrompere il contenzioso comunitario;

- in data 10 gennaio 2007 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha approvato con proprio Decreto il Progetto di Bonifica dell'area ex-SISAS presentato dalla Società TR Estate Due s.r.l., società controllata dai suddetti soggetti privati acquirenti, e ha autorizzato con provvedimento n. 3262 del 10 gennaio 2007 l'avvio dei lavori previsti;

- il 15 gennaio 2007 sono stati avviati i lavori di bonifica, come da verbale di inizio lavori, trasmesso agli Enti con nota del 17 gennaio 2007;

- in data 21 dicembre 2007 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per l'attuazione dell'Atto di Intenti, tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, i Comuni di Pioltello e Rodano, TR Estate Due s.r.l., quest'ultima costituente soggetto aderente che, coerentemente a quanto indicato nell'Atto di Intenti, ha assunto l'impegno di effettuare, a propria cura e spese, la bonifica dell'area «ex SISAS», alla condizione che l'area venga alla medesima Società ceduta dal Fallimento SISAS s.p.a.;

Premesso altresì che l'art. 7 dell'Accordo di Programma demanda a successivo Atto Integrativo la definizione, previa approvazione di apposito «Documento di coordinamento operativo», delle varianti urbanistiche ai vigenti strumenti generali dei Comuni di Rodano e Pioltello, disciplinanti gli interventi di riqualificazione funzionale dell'area ex SISAS, comprensive della delimitazione degli ambiti di intervento, della proposta di localizzazione delle principali opere di urbanizzazione, della rete infrastrutturale di accessibilità ai nuovi insediamenti, in osservanza dei criteri ed indirizzi generali espressi dal medesimo art. 7, ed assicurando il coordinamento temporale con le procedure di bonifica, previo, inoltre, espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica - VAS, di Valutazione di Impatto Ambientale - VIA, e di autorizzazione commerciale;

Visti i seguenti atti normativi concernenti la Valutazione Ambientale:

- la Direttiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- l'articolo 4, comma 4, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», che introduce la Valutazione Ambientale dei piani (VAS) dando attuazione alla Direttiva 2001/42/CE;

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», così come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;

- la Deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi;

nonché:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;

Visti i seguenti atti normativi concernenti gli Accordi di Programma:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

– la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

– la l.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale»;

Richiamati gli atti assunti dalla Giunta regionale in merito:

– d.g.r. 29 marzo 2006, n. 2247 di assunzione delle determinazioni in ordine alla riconversione e riqualificazione dell'area dell'ex stabilimento SISAS, sito nei Comuni di Rodano e Pioltello;

– d.g.r. 14 febbraio 2007, n. 8/4117, con la quale, ai fini della definizione degli impegni di tutti i soggetti sottoscrittori dell'Atto di Intenti, la Giunta regionale della Lombardia ha promosso un apposito Accordo di Programma per l'attuazione del suddetto Atto di Intenti;

– d.g.r. 21 dicembre 2007, n. 6269 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma;

– d.p.g.r. del 10 gennaio 2008, n. 88, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l'Accordo di Programma suddetto;

– d.g.r. 27 febbraio 2008 n. 8/6668, che promuove l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma e, contestualmente, dà avvio alla procedura di Valutazione Ambientale;

– la d.g.r. 6 agosto 2008, n. 8/7983 avente ad oggetto Schema di «Accordo di Programma per la definizione degli interventi di riqualificazione delle aree interessate dal Sito di Interesse Nazionale di Pioltello-Rodano», che impegna il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Pioltello e il Comune di Rodano, ciascuno per quanto di competenza, a promuovere nei territori dei Comuni di Pioltello e di Rodano la realizzazione di interventi infrastrutturali e di mitigazione ambientale volti a supportare gli interventi di riqualificazione dell'area ex-SISAS, previsti dall'«Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbanistica dell'area ex-SISAS»;

Constatato che:

– al punto 7.5 dell'Accordo di Programma è previsto che Regione Lombardia promuova un Atto Integrativo all'Accordo medesimo, e che l'approvazione di tale Atto Integrativo dovrà avvenire non prima dell'acquisizione dell'area da parte della Società T.R. Due Estate s.r.l.;

– al punto 7.6 dell'Accordo di Programma è previsto che nell'ambito dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma:

a) la Regione Lombardia provveda, quale Autorità competente, alla gestione, nell'Ambito della Segreteria Tecnica, del procedimento di VAS e all'espressione della proposta di parere motivato, sottoposta all'approvazione del Collegio di Vigilanza;

b) i Comuni di Pioltello e Rodano si impegnino a predisporre i rispettivi progetti di variante urbanistica relativi all'area ex-SISAS, in coerenza con gli indirizzi e i criteri stabiliti nell'Accordo in parola e nel Documento di coordinamento operativo, previsto al punto 7.1, lettera e), dell'Accordo di Programma, nonché a curare le relative procedure di pubblicazione previste ai sensi di legge;

Preso atto che il procedimento di VAS è stato avviato ai sensi dell'art. 4, comma 4 della l.r. 12/2005 e che l'Autorità Competente per la VAS è stata individuata nella D.G. Territorio e Urbanistica;

Preso atto del processo di informazione/comunicazione e di consultazione/partecipazione attivato, in particolare mediante:

– individuazione dei soggetti con competenza in materia ambientale da parte dell'Autorità Procedente, d'accordo con l'Autorità Competente per la VAS;

– attivazione della Conferenza di Valutazione articolata nelle due sedute preliminare e conclusiva;

– attivazione del Forum di presentazione del progetto e del Rapporto Ambientale;

Preso atto che a seguito della prima Conferenza di Valutazione svoltasi in data 20 giugno 2008 (Verbale – Allegato A), sono pervenuti contributi e osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

1. Regione Lombardia-D.G. Qualità dell'Ambiente-Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Difesa della Biodiversità;

2. Comune di Pioltello-Settore Gestione Pianificazione Territoriale ed Ambientale-Sezione Ecologia;

Preso atto che a seguito della seconda Conferenza di Valutazio-

ne svoltasi in data 15 luglio 2008 (Verbale – Allegato B), sono pervenuti contributi da parte dei seguenti soggetti:

1. ARPA Lombardia – Settore Coordinamento Tecnico per lo Sviluppo Sostenibile;

2. Comune di Pioltello – Settore Gestione Pianificazione Territoriale ed Ambientale – Sezione Ecologia;

3. Regione Lombardia – D.G. Giovani, Sport, Promozione Attività Turistiche – U.O. Infrastrutture Impianti e Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera;

4. Regione Lombardia – D.G. Qualità dell'Ambiente;

E che tali contributi e osservazioni hanno trovato recepimento e/o risposta:

– ove possibile e opportuno, nel Rapporto Ambientale;

– per tematiche generali, nell'elaborato di controdeduzioni di cui nel seguito e allegato al presente Atto;

– in termini di elementi di attenzione da demandare alla Valutazione di Impatto Ambientale, nei casi in cui si facesse riferimento ad aspetti che, per la loro specificità, potessero essere verificati solo ad un maggiore dettaglio progettuale.

Preso atto che in data 5 agosto 2008, si è dato luogo, presso i Comuni di Pioltello e Rodano, alla pubblicazione degli elaborati di variante urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 11, l.r. 14 marzo 2003, n. 2, e contestuale pubblicazione, altresì, del Rapporto Ambientale inerente la procedura di VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, della l.r. n. 12 del 2005, con avviso, a chiunque interessato, di presentare proprie osservazioni;

Esaminati gli atti tecnici costituenti l'Accordo di Programma costituiti da:

1. documento di Coordinamento operativo approvato dal Collegio di Vigilanza in data 16 maggio 2008, nel quale si definiscono:

– l'ambito di intervento ed i pesi insediativi;

– il traffico ed il sistema dell'accessibilità;

– le opere infrastrutturali;

– il sistema dei parcheggi;

– la strategia energetica;

– gli impatti socio economici derivanti dall'intervento;

2. progetti di variante urbanistica pubblicati dai Comuni di Pioltello e Rodano in data 5 agosto 2008 sui siti web dei rispettivi Comuni e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia-Serie Inserzioni e Concorsi n. 32 del 6 agosto 2008;

Le suddette varianti agli strumenti urbanistici generali dei Comuni di Pioltello e Rodano verranno assunte ed attuate secondo le modalità previste nel «Documento di coordinamento operativo», approvato in Collegio di Vigilanza corredato da un «masterplan» che definisce la configurazione urbanistica dell'area ex SISAS e costituisce il riferimento per l'elaborazione dei progetti. Le previsioni delle varianti urbanistiche relative all'area ex SISAS saranno attuate autonomamente nei territori comunali di Pioltello e Rodano mediante le specifiche norme definite dalle rispettive varianti urbanistiche;

3. proposta di Atto Integrativo all'AdP, il relativo Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica di quest'ultimo;

Esaminato il Rapporto Ambientale, costituito da:

– contesto programmatico di riferimento;

– quadro conoscitivo ed in particolare il contesto di riferimento territoriale e ambientale;

– contenuti e obiettivi dell'Accordo di Programma;

– effetti dell'Accordo di Programma;

– partecipazione e consultazione del pubblico;

– processo attuativo;

– monitoraggio;

Verificati i contenuti del documento, ed in particolare che esso:

– passa in rassegna gli strumenti di pianificazione sovra-ordinati esistenti, individuandone le ricadute sull'area oggetto di trasformazione nonché ricavandone una serie di obiettivi e criteri di sostenibilità da utilizzare per la valutazione degli obiettivi dell'Accordo di Programma;

– descrive il contesto territoriale ed ambientale di riferimento, distinguendo tra un ambito di area vasta, uno di area più ristretta ed uno locale in relazione alla diversa scala a cui possono

manifestarsi gli effetti della trasformazione territoriale in oggetto;

- individua a livello locale criticità, valenze ambientali, e aspetti di vulnerabilità del territorio che consentono di definire una serie di obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale che l'Accordo di Programma deve perseguire attraverso una serie di azioni;

- effettua un'analisi di coerenza fra gli obiettivi dell'Accordo di Programma e i criteri di sostenibilità ricavati dagli strumenti sovra ordinati, nonché dagli obiettivi generali indicati da documenti strategici a livello europeo e nazionale;

- valuta gli effetti derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma, compresi i possibili impatti diretti e indiretti sul SIC delle «Sorgenti della Muzzetta», e seleziona gli indicatori idonei per effettuarne una stima quantitativa;

- descrive i diversi scenari e alternative considerati per quanto riguarda il sistema viabilistico e la loro valutazione mediante l'impiego di strumenti di simulazione;

- riporta le modalità di svolgimento delle consultazioni e di coinvolgimento dei soggetti interessati;

- delinea il processo attuativo degli interventi previsti dall'Accordo;

- descrive le misure da predisporre per il monitoraggio, gli indicatori, i soggetti responsabili e la frequenza del rilevamento dei dati;

Valutato il documento, così come integrato e modificato in base ai contributi pervenuti attraverso il processo di informazione/comunicazione e di consultazione/partecipazione attivato, sufficientemente esaustivo;

Preso atto che a seguito del deposito delle varianti urbanistiche e del Rapporto Ambientale sono pervenute le seguenti osservazioni:

Presso il Comune di Pioltello:

- osservazione n. a1): Comune di Segrate (prot. n. 35080 dell'8 settembre 2008);
- osservazione n. a2): Coordinamento del Comitato di Quartiere di Limite (prot. n. 36895 del 22 settembre 2008);

Presso il Comune di Rodano:

- osservazione n. b1): Comune di Segrate (prot. n. 8358 del 2 settembre 2008);
- osservazione n. b2): Giorgio Facchetti a nome di Rodano Viva - Anna Ghisolfi Caggiati a nome di Rinascita Cittadina (prot. n. 8482 del 10 settembre 2008);
- osservazione n. b3): Sabrina Nador a nome di PD - Partito Democratico Circolo di Rodano (prot. n. 8736 del 19 settembre 2008);
- osservazione n. b4): Comune di Peschiera Borromeo (prot. n. 8880 del 23 settembre 2008) (pervenuta fuori termine).

E che tali osservazioni hanno formato oggetto di proposta di controdeduzioni, formulate dai Comuni di Rodano e Pioltello e validate dalla Segreteria Tecnica nella data del 15 dicembre 2008 (Allegato C);

Preso atto inoltre che a seguito del deposito delle varianti urbanistiche e del Rapporto Ambientale nonché del Forum pubblico tenutosi in data 6 ottobre 2008 sono pervenute le seguenti osservazioni presso la Regione Lombardia:

- osservazione c1): Antibioticos s.p.a.
- osservazione c2): Gianluca Premoli
- osservazione c3): Anna Ghisolfi Caggiati, Giorgio Facchetti (Consiglieri Comunali di Rodano), Giovanni Mosca (Comitato di Quartiere di Limite)
- osservazione c4): Legambiente Pioltello
- osservazione c5): Flavio Cavallon
- osservazione c6): Arpa Lombardia

E che tali osservazioni hanno formato oggetto di proposta di controdeduzioni, formulate dall'Autorità Procedente in accordo con l'Autorità Competente per la VAS e validate dalla Segreteria Tecnica nella data del 15 dicembre 2008 (Allegato D);

Preso atto:

- del parere pervenuto dalla Struttura «Valorizzazione delle aree protette e Difesa della Biodiversità» Prot. REG. T1200816519, nell'ambito della I Conferenza di Valutazione in materia di VAS, in merito alla presenza del Sito di Interesse Co-

munitario IT2050009 «Sorgenti della Muzzetta», in cui è stato richiesto che nel Rapporto Ambientale venissero indagate le parti relative alle sensibilità locali, agli effetti e alla programmazione dei monitoraggi;

- l'Autorità Competente in materia di VAS prende atto, a seguito della II Conferenza di Valutazione, che le integrazioni richieste dalla Struttura «Valorizzazione delle aree protette e Difesa della Biodiversità» prot. Reg. T1200816519 a seguito della I Conferenza di Valutazione, sono state recepite nel Rapporto Ambientale;

- del parere del parco Agricolo Sud Milano inviato in data 30 marzo 2009, prot. 74343/9.4/2009/54;

- del decreto del dirigente della Struttura «Valorizzazione delle aree protette e Difesa della Biodiversità» n. 3162 dell'1 aprile 2009;

Esaminato l'Accordo di Programma ed il Rapporto Ambientale anche alla luce degli apporti collaborativi pervenuti, del parere dei soggetti con competenza in materia ambientale formulato nelle conferenze di valutazione e delle osservazioni del pubblico, ed individuate criticità territoriali ed ambientali come di seguito esposte:

a. Intervento di bonifica del sito contaminato. L'intero intervento di riqualificazione urbanistica ha come presupposto l'intervento di bonifica del sito contaminato. Il progetto di bonifica prevede, inoltre, l'adozione di modalità di intervento finalizzate alla riduzione degli impatti sull'ambiente, come di seguito elencate:

- effettuazione di prove pilota di detossificazione del mercurio presente nei rifiuti, al fine di ridurne le concentrazioni e rendere il rifiuto meno pericoloso,
- applicazione di sistemi di abbattimento delle polveri e delle eventuali emissioni odorose, in corrispondenza dei fronti di scavo: idrobarriere con acqua additivata con soluzioni siliciche e sistemi deodorizzanti/nebulizzanti,
- trasferimento dei rifiuti movimentati polverulenti (nero fumo) in ambiti chiusi,
- reinfustaggio per l'immediata messa in sicurezza dei rifiuti pericolosi,
- trattamento on site dei rifiuti e dei terreni all'interno di una struttura confinata, tenuta costantemente in depressione,
- copertura di eventuali cumuli di rifiuto, giacenti all'aperto, e dei fronti di scavo con teli in LDPE,
- adozione di sistemi di depressione della falda, durante la movimentazione di rifiuti al di sotto del livello di falda (ambiente saturo).

Particolarmente importante nelle prime fasi di intervento per la rimozione dei rifiuti della discarica C, sono il deposito preliminare on site dei rifiuti pericolosi all'interno della platea tecnica, la separazione merceologica e la classificazione dei rifiuti per loti omogenei per lo smaltimento degli stessi presso poli esterni autorizzati.

Nella fase di intervento, relativa all'area della discarica C, è prevista l'asportazione dei terreni inquinati sottostanti il corpo rifiuti e l'eventuale ricollocazione nell'area in sicurezza, previsto per il solo confinamento dei rifiuti speciali non pericolosi.

Il confinamento in sicurezza dei rifiuti verrà realizzato secondo i criteri, le specifiche e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2003 e dal d.m. 3 agosto 2005;

È inoltre prevista la realizzazione dei sistemi di isolamento del fondo e di copertura della discarica e l'adozione di monitoraggio durante e dopo la realizzazione dell'opera.

Il progetto mette in evidenza che a fronte della attuale superficie delle tre discariche (A = 31.400 mq, B = 13.500 mq e C = 8.500 mq), con un volume totale di rifiuti pari a mc 360.000, si realizzerebbe una sola area di confinamento in sicurezza con una superficie pari a 45.500 mq ed un volume netto di invaso di 420.000 mc.

b. Messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda. Gli interventi di messa in sicurezza della falda sottostante il corpo rifiuti delle discariche A, B e C sono stati avviati nel 1999 dalla società SISAS, a seguito dell'approvazione del progetto da parte della Regione Lombardia, e dal mese di febbraio 2006 dai comuni di Pioltello e Rodano, in via sostitutiva al soggetto responsabile inadempiente, causa dichiarazione di fallimento della SISAS.

La messa in sicurezza della falda ha permesso, negli ultimi

anni, di evitare che il corpo rifiuti, in particolare quello della discarica C, venisse a contatto con la falda idrica superficiale, e di effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti della discarica C in condizioni di sicurezza ambientale.

Nell'Accordo di Programma, sottoscritto il 21 dicembre 2007, è previsto l'impegno della soc. T.R. Estate Due s.r.l. a realizzare e completare la rimozione dei rifiuti presenti nelle tre discariche e la bonifica dell'area ex SISAS in un periodo di tre anni. L'Accordo pone a carico della soc. T.R. Estate Due s.r.l., dalla data di acquisizione dell'area ex SISAS, il mantenimento della attuale messa in sicurezza e l'eventuale suo potenziamento, previa la presentazione del progetto di adeguamento della barriera.

c. Intervento di riqualificazione urbanistica. Il sito di studio si trova a circa 8 km da Milano in direzione Est e costeggia la linea ferroviaria Milano-Venezia, è adiacente ad una zona di elevato interesse ambientale, il Parco Trenzanesio all'interno del quale si trovano la Villa Invernizzi e tre cascine. L'area è collegata al capoluogo lombardo da tre grandi arterie: la Statale 11 «Padana Superiore», proveniente da Vimodrone, la Provinciale 103 «Cassanese», proveniente da Segrate, e la Provinciale 14 «Rivoltana», che collega Pioltello con l'Idroscalo e l'aeroporto di Linate. A questi collegamenti si aggiunge la ferrovia Milano - Treviglio, con stazione a Limite, sulla linea che porta a Bergamo, Brescia e Venezia; questa collega Pioltello anche con la linea 2 della Metropolitana a Lambrate. Un treno navetta, inaugurato nel 2003, collega Pioltello con Greco e l'Università di Milano Bicocca.

L'area ex SISAS è inserita nel sito denominato «Polo chimico», così definito per la presenza di aziende le cui attività sono relative alla produzione di sostanze chimiche e che per la natura e la quantità degli stoccaggi sono considerate a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) di cui alla legge Seveso bis (d.lgs. 334/99) e successive. Il Polo chimico è inoltre costituito da un agglomerato industriale piuttosto omogeneo ad attualmente perimetrato come SIN (Sito di bonifica Interesse Nazionale). Le attività produttive si sono insediate circa 60 anni fa, a ridosso del tracciato ferroviario della Milano-Venezia, in un territorio a vocazione agricola. Si tratta tuttora in massima parte di industrie di tipo chimico, pertanto lavorazioni ad alto impatto ambientale e a potenziale rischio. L'unica società attiva ubicata sul territorio di Pioltello è la Air Liquide, classificata in base al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e al più recente d.lgs. 21 settembre 2005, n. 238, come azienda a rischio di incidente rilevante.

La posizione dell'area risulta strategica dal momento che è collegata alle principali strutture di viabilità (arterie stradali ad alto scorrimento, linea ferroviaria, aeroporto) ed è inserita in un contesto industriale ancora in essere affiancata a contesti urbanizzati.

L'A.d.P. prevede sulle aree dismesse interne al polo chimico di proprietà SISAS s.p.a. la costruzione di un mix funzionale come di seguito esposto:

Funzione	mq/slp
commercio	100.000 mq
ricettivo	mq
terziario	79.000 mq
produttivo	mq
TOTALE RODANO	179.000 mq
ricettivo	6.000 mq
terziario	24.500 mq
terziario - tempo libero	9.000 mq
produttivo	21.500 mq
TOTALE PIOLTELLO	61.000 mq
commercio	100.000 mq
ricettivo	6.000 mq
terziario - tempo libero	112.500 mq
produttivo	21.500 mq
TOTALE VARIANTE	240.000 mq

d. Traffico indotto. L'intervento di trasformazione urbanistica comporta l'insediamento di un nuovo polo attrattore di traffico automobilistico gravitante sugli assi stradali costituiti dalle strade provinciali S.P. 103 «Cassanese» e S.P. 14 «Rivoltana». Nell'ambito della realizzazione del progetto BRE.BE.MI. è prevista la riqualificazione ed il potenziamento sia della S.P. 103 che della

S.P. 14 nel tratto compreso tra le intersezioni delle suddette strade tra la realizzanda BRE.BE.MI. e il confine amministrativo tra i Comuni di Segrate e Pioltello; per quanto sopra il progetto della BRE.BE.MI. non apporta sul territorio di Pioltello e di Rodano nessuna miglioria al sistema di collegamento tra la Cassanese e la Rivoltana nonostante l'incremento di traffico previsto a seguito dell'attivazione della BRE.BE.MI. stessa.

Tra il percorso della S.P. 103 e della S.P. 14 si frappongono inoltre la linea ferroviaria Milano-Venezia e le infrastrutture di interscambio attestate su detto fascio ferroviario; l'attuale valico e gli attuali collegamenti viabilistici possiedono caratteristiche prettamente urbane. Pertanto, tra le due direttrici S.P. 103 e S.P. 14 non esiste un collegamento viabilistico nord-sud di rango pari a quello che le due strade provinciali verranno ad assumere con gli interventi di potenziamento previsti in seno al progetto BRE.BE.MI.

e. Aziende RIR L'intervento si colloca all'interno di un'area sulla quale sono presenti e attive quattro aziende classificate a Rischio di Incidente Rilevante ai sensi del d.lgs. n. 334/99 e ss. mm. e ii., rispetto alle quali la pianificazione urbanistica è sottoposta ai vincoli determinati dal d.m. 9 maggio 2001. Secondo il disposto di tale decreto, le aziende in questione hanno l'obbligo di predisporre un Rapporto di Sicurezza, soggetto a valutazione da parte del Comitato Tecnico Regionale (CTR). Acquisite le informazioni contenute nel rapporto di Sicurezza e le valutazioni effettuate dal CTR, i Comuni nel cui territorio ricadono aziende classificate a Rischio di Incidente Rilevante hanno l'obbligo di redigere uno specifico Elaborato tecnico «Rischio di Incidenti Rilevanti» (ERIR), finalizzato a verificare la compatibilità delle aree limitrofe agli stabilimenti RIR con gli stessi, individuando i vincoli di edificabilità.

f. Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C) «Sorgenti della Muzzetta». Alla distanza di circa 2 km dall'area oggetto di intervento è situato un Sito di Importanza Comunitaria, denominato «Sorgenti della Muzzetta», caratterizzato da un delicato ecosistema igrofilo cui deve essere prestata particolare attenzione.

g. Reticolo irriguo. L'area è attraversata da alcuni corsi d'acqua, parzialmente tombinati, che si connettono al reticolo irriguo dell'area circostante.

Ritenuto pertanto alla luce delle considerazioni esposte al precedente capo di individuare le seguenti azioni da compiersi:

a. Intervento di bonifica del sito contaminato. La Giunta regionale con proprio atto in data 30 marzo 2009, n. 8/9191, ha modificato, per quanto di propria competenza, il capitolo 8 del programma regionale di gestione dei rifiuti contenuto nella d.g.r. 13 febbraio 2008 n. 8/6581: «Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali e per la localizzazione degli impianti».

Il capitolo 8 delinea una serie di criteri localizzativi degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio, offrendo alle Province un valido «metodo» da utilizzare nella relativa pianificazione per garantire la corretta localizzazione degli stessi, escludendo dai criteri previsti dalle medesime linee guida, al paragrafo 8.6, anche «la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica di siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal Titolo V, parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e realizzati nell'area oggetto di bonifica».

b. Messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda. Per quanto riguarda la bonifica della falda del Sito Inquinato di Interesse nazionale «Polo chimico di Rodano e Pioltello» è prevista dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la stipula di apposito Accordo con gli enti per la bonifica e messa in sicurezza della falda, attraverso cui saranno comparate le alternative progettuali tecnicamente ipotizzabili per individuare la soluzione più adatta al contesto territoriale, che garantisca la tutela della salute pubblica e dell'ambiente e la sostenibilità dell'intervento.

c. Intervento di riqualificazione urbanistica. Deve essere attuato in modo tale da inserirsi adeguatamente nel seppur degradato contesto paesaggistico, valorizzandone e riqualificandone gli elementi caratteristici, e da minimizzare i potenziali impatti sull'area circostante derivanti dalla presenza di un nuovo insediamento commerciale/produttivo.

d. Riqualificazione paesistica del contesto. Analizzate le specifiche connotazioni dei luoghi oggetto dell'A.d.P. - che si ricorda riguardano ambiti di contiguità con il Parco Agricolo Sud

Milano e, a scala paesaggistica locale, rappresentano un contesto di «*riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi*» così come definito dal PTR – si ritiene che l'integrazione del processo pianificatorio abbia assunto una coerente visione delle relazioni spaziali innescate dai processi in atto, declinandone obiettivi e strumenti tesi al miglior inserimento paesaggistico dei nuovi volumi, senza trascurare la previsione di possibili azioni mitigative. L'elemento che merita ulteriori approfondimenti è rappresentato unicamente dal consistente volume che definisce il «comparto stazione» per le criticità concernenti le altezze complessive del volume previsto ed in relazione alle riconessioni verdi a scala paesaggistica locale. Così come previsto dalle norme della variante urbanistica si condivide la necessità di ridistribuire la volumetria disponibile all'interno dell'ambito edilizio di riferimento nel Comune di Piolletto curando il corretto inserimento paesaggistico dei nuovi fabbricati.

In conclusione si evidenzia che le azioni attese dovranno assumere le disposizioni del PTR per incrementare:

- la qualità e quantità degli elementi verdi e dei percorsi ciclo-pedonali di connessione con le reti verdi provinciali e comunali,
- la previsione di interventi compensativi specificamente orientati alla riqualificazione e ricomposizione paesaggistica di aree all'intorno,
- l'attenta e organica progettazione degli affacci sulla viabilità pubblica con specifica cura dei prospetti architettonici e delle aree pedonali e di parcheggio.

e. Riqualificazione e compensazione ambientale. Con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 8/7983 è stato approvato un Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Piolletto e il Comune di Rodano per la realizzazione di interventi mitigativi e compensativi nelle aree interessate dal sito di interesse nazionale Piolletto-Rodano.

Tali interventi comprendono:

- la creazione e/o valorizzazione di aree verdi urbane ed in particolare: la realizzazione del Parco Centrale di Piolletto (circa 65.000 mq); la ristrutturazione della Cascina Besozza, con creazione di una fattoria didattica nel Bosco della Besozza; la sistemazione di un'area a parco con acquisizione di attrezzature parco giochi nel Comune di Rodano (circa 18.600 mq); la riorganizzazione dell'area pubblica adiacente Cascina Civasco da destinare in parte a bosco e in parte a parcheggio pubblico (circa 7000 mq), a servizio anche dei fruitori delle Sorgenti della Muzzetta;
- azioni di riqualificazione ambientale nel territorio dei Comuni di Piolletto e di Rodano ed in particolare: la promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili (realizzazione primo lotto rete di teleriscaldamento e cogenerazione cittadina in Comune di Piolletto; interventi di riqualificazione energetica dei 6 edifici comunali in Comune di Rodano); la realizzazione di una rete di piste ciclo-pedonali sia in Comune di Rodano che in Comune di Piolletto; la bonifica di aree pubbliche o di interesse pubblico esterne al Sito di interesse Nazionale, incluse nei territori dei Comuni di Rodano e/o di Piolletto.

I soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi di cui sopra sono individuati nelle Amministrazioni comunali di Piolletto e di Rodano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze. Ove necessario, essi potranno essere realizzati attraverso la stipula di successivi Accordi e Convenzioni tra le Parti, valutando il coinvolgimento di altri Enti/Istituzioni/Soggetti Privati che operano sul territorio. I soggetti attuatori sono inoltre tenuti a predisporre un report semestrale sulle attività, come specificato in dettaglio nell'Accordo sopracitato.

f. Energia e acqua nella riqualificazione delle aree «ex SISAS». Il sistema energetico proposto prevede di utilizzare la risorsa dell'acqua di falda solo ed esclusivamente nella misura in cui il sistema ambientale lo consenta o addirittura lo richieda. L'utilizzo dell'acqua di falda si baserà, infatti, sull'effettivo bisogno di emungimento derivante da necessità afferenti, a loro volta, a esigenze quali:

- la bonifica della falda, che già richiede di attingere acqua dal sottosuolo, per procedere a sua decontaminazione: prima di reimmettere l'acqua nel medesimo sottosuolo, si prevede di farla passare per sistemi che ne sfruttano la capacità di regolazione calorica (restituzione di calore, nei periodi freddi, e di fresco, nei periodi caldi);

- l'utilizzo dell'acqua di falda per fini agricoli, che pure richiede di emungere la risorsa idrica, per immissione nel sistema di rogge e canali esistenti, al servizio delle aree agricole della zona;
- la regimentazione dell'acqua di falda, al fine di evitare i fenomeni di innalzamento della falda che hanno contraddistinto l'area milanese, dal momento della cessazione delle attività industriali che vi attingevano per processi produttivi.

La quantità di acqua necessaria per soddisfare i fabbisogni energetici dell'intero sito sarà, pertanto, quella compatibile con la portata complessiva già da emungersi per l'attività di bonifica e/o per altre necessità di carattere ambientale, quali quelle sopra indicate.

Qualora, quindi, nei momenti di massimo carico sussistessero necessità di regolazione calorica, in aumento o in sottrazione, maggiori di quella resa disponibile tramite il riutilizzo dell'acqua di falda derivante dalle esigenze sopra richiamate, non si procederà ad ulteriori emungimenti: per tali evenienze, infatti, gli indirizzi già definiti prevedono l'apprestamento di adeguati serbatoi di accumulo, che raccoglieranno/rilasceranno il calore proveniente dai pozzi, dalle sonde geotermiche e dai condensatori/evaporatori delle pompe di calore.

Le modalità di impiego della risorsa idrica previste, quindi, non solo non comportano un eccessivo consumo, ovvero utilizzi impropri serventi in via esclusiva gli insediamenti in previsione, ma, al contrario, si caratterizzano per l'essere parte di un circuito virtuoso, che massimizza utilizzi già imposti da altre, concorrenti esigenze, nel quadro di una valorizzazione della risorsa idrica, che si traduce in risparmi energetici e contenimento delle dispersioni calorifiche in atmosfera.

Si prefigura, in tal senso, un sistema di regolazione calorica ed approvvigionamento energetico composito e flessibile, nel quale tecniche di riduzione dei consumi si combinano con l'apprestamento di sistemi di produzione energetica e calorica ispirati alla combinazione delle *best practices* disponibili: dal riuso della risorsa idrica, di cui si è detto, all'utilizzo di fonti rinnovabili (sonde geotermiche, pannelli fotovoltaici), previsto per il reperimento di parte del calore o dell'energia elettrica, necessari per il fabbisogno del sito.

g. Traffico indotto. Le analisi condotte attraverso l'impiego di modelli di simulazione del traffico hanno constatato che l'accessibilità all'insediamento garantita, a nord, dalla «Cassanese» e, a sud, dalla «Rivoltana», tramite proprie direttrici di percorso che prevedono di un apprestamento di un autonomo attraversamento della ferrovia, è sufficiente a garantire la compatibilità viabilistica del nuovo insediamento.

Tuttavia, le ulteriori valutazioni effettuate nell'ambito individuano la necessità del potenziamento previsto sia della Rivoltana che della Cassanese, nonché l'opportunità di realizzare in un futuro prossimo un collegamento Nord-Sud tra la S.P. 103 «Cassanese», a nord, e la S.P. 14 «Rivoltana» a sud, in coerenza con le previsioni del PTCP della Provincia di Milano e col disposto della d.g.r. n. 8/7983 del 6 agosto 2008. Questo al fine di una riduzione del traffico già oggi riscontrabile sulla S.P. 121 «Pobbiano-Cavenago» e sul «ponte degli specchietti», i quali risulterebbero ulteriormente utilizzati con l'entrata in esercizio delle varie opere infrastrutturali programmate, con conseguenze dirette sul traffico locale dell'abitato di Piolletto. Un nuovo collegamento nord-sud consentirebbe anche di offrire agli utenti soluzioni diversificate in grado di ridurre, insieme alla nuova Tangenziale Est E/esterna (TEM), l'impatto sull'esistente tangenziale est e sugli assi di penetrazione nella città di Milano, in particolare viale Forlanini.

h. Rischio di Incidente Rilevante. Le aziende in questione hanno l'obbligo di predisporre un Rapporto di Sicurezza, soggetto a valutazione da parte del Comitato Tecnico Regionale (CTR).

Per quanto riguarda le aree oggetto dell'intervento di cui al presente atto ricadenti in Comune di Piolletto, il relativo elaborato ERIR non determina vincoli di edificabilità.

Per quanto riguarda il Comune di Rodano, la valutazione del rischio, a suo tempo effettuata per le aziende di cui sopra, comporta la regolamentazione dell'edificabilità delle aree comprese nell'ambito di intervento esclusivamente nella marginale misura indicata nell'elaborato ERIR di cui meglio specificato nel seguito, tale, per estensione e localizzazione, da non interferire in alcun modo con l'attuazione delle previsioni edificatorie in oggetto.

Inoltre, in data 28 ottobre 2008, prot. n. 20257 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale Lombardia, a seguito di parere del Comitato Tecnico regionale, è stata espressa valutazione di compatibilità degli insediamenti in previsione. Detto parere, in attesa dell'attuazione, da parte delle imprese interessate, delle nuove ed ulteriori misure, già ordinate nei loro confronti, prescrive, in via cautelativa, di localizzare le nuove funzioni previste nell'ambito «ex SISAS» alla maggior distanza possibile dagli insediamenti industriali in oggetto; in recepimento di tale parere, il Comune di Rodano ha proceduto alla redazione dell'Elaborato Tecnico «Rischio di incidenti rilevanti (RIR)», relativamente all'area ex SISAS; detto Elaborato Tecnico, sulla scorta dell'attuale valutazione di rischio, individua, in apposita planimetria, la ridotta porzione dell'area «ex SISAS» interessata da elementi di rischio, prevedendone la conseguente regolamentazione dell'edificabilità;

risulta, peraltro, tuttora in corso l'aggiornamento della valutazione di rischio a valere sulle imprese confinanti, che terrà conto degli effetti di riduzione del rischio derivante dall'attuazione delle misure già prescritte: per l'effetto, all'esito di tale valutazione, si dovrà aggiornare il suddetto Elaborato Tecnico, ad ogni conseguente effetto sulle modalità di attuazione delle previsioni insediative di cui all'Accordo di Programma.

i. Sito di Importanza Comunitaria. Il S.I.C. delle «Sorgenti della Muzzetta», è caratterizzato da un delicato ecosistema igrofilo cui deve essere prestata particolare attenzione. Nonostante sia situato ad una distanza tale dall'intervento da non essere potenzialmente interessato da impatti diretti, tuttavia potrebbe essere soggetto ad impatti indiretti, in particolare conseguenti ad alterazioni della circolazione idrica sotterranea.

In accordo con le risultanze dello studio di incidenza esaminato e con la Valutazione di incidenza espressa dalla competente struttura si evidenzia tuttavia, già in questa fase, la necessità che venga assicurata l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

- in rapporto alla prevista bonifica delle acque di falda e successiva reimmissione nell'ambiente idrico superficiale dopo la produzione di energia, le acque depurate vengano convogliate, studiando un percorso attraverso il sistema irriguo o attraverso la roggia Tombona, nel reticolo idrografico che giunge nelle immediate vicinanze delle Sorgenti della Muzzetta, al fine di garantire un'alimentazione addizionale alla falda nelle vicinanze delle teste di fontanile del SIC;
 - per le aree verdi, previste tra le opere di urbanizzazione secondaria nell'Accordo di Programma al paragrafo 5.1.1 per una superficie complessiva di 8 ettari, e compreso l'arredo delle strade e dei manufatti, si utilizzino specie autoctone della pianura lombarda certificate ai sensi del d.lgs. 386/03 e del d.lgs. 214/05, ad esempio, per quanto riguarda le erbeacee, privilegiando la certificazione rilasciata dal Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia;
 - sia assicurata la ricostituzione delle aree boscate ipotizzate tra le misure di mitigazione, paragrafo 6.5 del Rapporto Ambientale, e incluse tra le opere di urbanizzazione secondaria prevedendo altresì la ricostituzione di ambienti naturali della pianura, come il bosco planiziale, il bosco igrofilo e/o le zone umide;
 - tra le tematiche che saranno sottoposte a monitoraggio, siano inclusi gli effetti sull'ambiente naturale e le connessioni ecologiche, con la verifica dei successivi sviluppi progettuali e realizzativi degli interventi di tutela;
 - sia effettuata specifica Valutazione di Incidenza dei singoli progetti in programma (ove previsto anche in ambito di VIA).
- j. Reticolo irriguo.** L'area è attraversata da alcuni corsi d'acqua, parzialmente tombinati, che si connettono al reticolo irriguo dell'area circostante. Il progetto dovrà pertanto prevedere un'attenta analisi e caratterizzazione del reticolo idrico minore e tenere conto dei vincoli di edificabilità nelle fasce adiacenti ai corsi d'acqua.

k. Valorizzazione del collegamento ciclo-pedonale. Va previsto un collegamento diretto con la stazione ferroviaria di Pioltello, rivolto in particolare ad agevolare l'accesso dal comparto e dalle aree limitrofe sia al sistema metropolitano milanese sia alla linea TAV e quindi al sistema ferroviario interregionale. Tale collegamento, che l'obiettivo strategico di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico su ferro, per essere efficace dovrà in ogni caso garantire condizioni di sicurezza (anche nelle ore serali) e di qualità urbana in termini di attrattività e di vivibilità.

l. Parcheggi. I parcheggi che verranno realizzati per rispondere alla domanda di parcheggio indotta dal progetto nel suo complesso dovranno essere utilizzati anche quali parcheggi di interscambio a servizio della collettività;

Ritenuto opportuno individuare alcuni nodi che dovranno trovare nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto adeguato approfondimento anche al fine di individuare ulteriori misure di compensazioni e di mitigazione:

a. quantificazione dell'impatto acustico generato dagli interventi previsti ed in particolare di quello conseguente al traffico indotto, che dovrà essere valutato sia con riferimento alla viabilità principale che a quella locale, prestando una particolare attenzione alla presenza di recettori sensibili e attraverso valutazioni modellistiche per la verifica di eventuali superamenti dei limiti di legge;

b. la valutazione degli impatti relativi alla componente atmosferica, sia per quanto riguarda le sorgenti diffuse (traffico indotto) che per quelle puntuali (installazione di nuovi impianti per la produzione di energia);

c. verifica di qualità delle soluzioni architettoniche/edilizie e di risparmio energetico, con riferimento all'ambito paesaggistico sia nei suoi aspetti storico-culturali che in quelli estetico-visuali;

d. verifica dell'adempimento delle prescrizioni del d.m. 9 maggio 2001 «Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante». In particolare, il progetto dovrà tenere conto delle zonizzazioni riportate negli ERIR dei Comuni di Pioltello e Rodano ed assicurare in ogni caso una corretta gestione dell'emergenza;

e. risorse idriche – dovrà essere predisposto uno specifico studio del reticolo idrico, includendo anche il reticolo minore al fine di definire:

- il rispetto dei vincoli di edificabilità nelle aree adiacenti ai corsi d'acqua;
- l'idoneità della capacità idraulica dei corpi idrici recettori a ricevere il carico idraulico delle acque meteoriche e di altre acque di scarico che a norma legge possono essere recapitate direttamente nel reticolo idrico superficiale;
- l'idoneità della capacità idraulica della rete pubblica di fognatura a ricevere il carico idraulico prodotto dagli abitanti equivalenti previsti nell'ambito di intervento dell'AdP;
- l'individuazione di possibili interventi di mitigazione.

Ritenuto infine opportuno prevedere un sistema di monitoraggio che dovrà consentire di raccogliere, elaborare e pubblicare le informazioni relative all'andamento dello stato dell'ambiente nell'area nella quale si possono manifestare gli effetti degli interventi previsti nell'AdP e quelle relative al perseguimento degli obiettivi che l'AdP si è posta anche in funzione degli orientamenti/indicazioni di carattere ambientale proposti dal Rapporto Ambientale, in modo da individuare e interpretare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni e la necessità di orientare le scelte della variante e in particolare i criteri attuativi.

Il programma di monitoraggio predisposto secondo le indicazioni di quanto previsto nell'Allegato E, dovrà essere pertanto strutturato nelle seguenti componenti:

- monitoraggio degli obiettivi ambientali dell'AdP;
- monitoraggio delle ricadute sullo stato dell'ambiente derivante dall'attuazione del progetto;
- monitoraggio degli effetti sull'ambiente naturale e le connessioni ecologiche, con la verifica dei successivi sviluppi progettuali e realizzativi degli interventi di tutela, riqualificazione e bonifica dell'area al fine di contribuire alla sostenibilità delle Sorgenti della Muzzetta.

Per ogni componente e per ciascuno dei temi trattati, dovranno essere individuati gli indicatori, la frequenza di rilevamento, la responsabilità nell'esecuzione e nella verifica del rilevamento, la frequenza di reporting;

Dato atto che il presente provvedimento viene formulato di concerto con l'Autorità procedente la D.G. Qualità dell'Ambiente;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti»;

Visto il DPEFR 2008-2010 che specifica i seguenti obiettivi operativi:

- 6.5.3.3 «Applicazione della Valutazione ambientale strategica» (VAS) a piani e programmi;
- 6.5.3.2 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti»;

Decreta

1. di formulare parere positivo alla proposta di «Atto integrativo dell'Accordo di Programma stipulato in data 21 dicembre 2007 avente ad oggetto realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbanistica dell'area ex SISAS, situata nei Comuni di Pioletto e Rodano» e alle relative varianti urbanistiche, specificando che la sostenibilità dell'AdP è condizionata alle azioni di approfondimento, di mitigazione e di compensazione indicate in premessa;

2. di prevedere l'attivazione di un sistema di monitoraggio volto a raccogliere, elaborare e pubblicare le informazioni relative all'andamento dello stato dell'ambiente conseguente all'AdP e quelle relative al perseguimento degli obiettivi che l'accordo si è posto, anche in funzione degli orientamenti/indicazioni di carattere ambientale proposti dal Rapporto Ambientale e nel decreto circa la Valutazione di Incidenza, da porre in capo a un Osservatorio da attivare;

3. di rinviare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto adeguato approfondimento anche al fine di individuare ulteriori misure di compensazioni e di mitigazione;

4. di allegare gli elaborati: A, B, C, D, E come parte integrante del presente atto; (omissis) (1);

5. di pubblicare il presente atto e relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia (<http://cartografia.regione.lombardia.it/sivas>).

Gian Angelo Bravo

(1) Gli allegati al presente decreto sono consultabili presso la D.G. Territorio e Urbanistica e sul sito web della Regione Lombardia alla pagina: <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas>.

(BUR20090129)

(5.0.0)

D.d.s. 7 aprile 2009 - n. 3368

Richiesta di procedura di VIA regionale inerente l'esercizio dell'attività estrattiva per la cava di recupero denominata Rg3 nel Piano Cave della Provincia di Cremona da realizzarsi nel Comune di San Daniele Po (CR) - Proponente: Tirri Felice s.r.l. archiviazione della procedura

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di chiudere, per quanto esposto in premessa, la procedura finalizzata all'espressione della pronuncia regionale di compatibilità ambientale relativa all'esercizio dell'attività estrattiva per la cava di recupero denominata Rg3 nel Piano Cave della Provincia di Cremona da realizzarsi nel Comune di San Daniele Po (CR), archiviando la relativa pratica;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Ditta Tirri Felice s.r.l. - Proponente,
- Comune di San Daniele Po (CR),
- Provincia di Cremona;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

4. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;

5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20090130)

(5.3.1)

D.d.s. 7 aprile 2009 - n. 3388

Accordo di Programma per la realizzazione del «Polo del lusso» e di altre strutture terziario-direzionali nel Comune di

Azzano San Paolo (BG) - Valutazione Ambientale (VAS) - Formulazione del parere motivato

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)

Preso atto che la Giunta regionale con proprio atto n. 8/7912 in data 6 agosto 2008 ha promosso l'Accordo di Programma e contestualmente ha dato avvio alla procedura di valutazione ambientale - VAS - per la realizzazione del «Polo del lusso» e di altre strutture terziario/direzionali come da richiesta del Comune di Azzano San Paolo (BG);

Premesso che:

- in data 18 aprile 2008 con deliberazione n. 8 il Consiglio comunale di Azzano San Paolo (BG) ha approvato il Piano Integrato di Intervento (PII) presentato dalla società Finser s.p.a. posto in adiacenza all'Orio center, nei pressi dell'aeroporto di Orio al Serio, che prevede la realizzazione di edifici a destinazione terziario-direzionale-espositivo-commerciale per una superficie di 70.000 mq, di cui 2.500 mq per esercizi di media struttura di vendita;

- in data 24 giugno 2008 la Società Finser s.p.a. ha presentato al Comune di Azzano San Paolo (BG) un progetto, in variante al vigente PRG e al PII approvato, per complessivi 148.000 mq avente le seguenti destinazioni funzionali:

- una grande struttura di vendita (Polo del Lusso) di 68.000 mq di cui almeno 30.000 mq destinati alle grandi superfici di vendita (5.000 mq per il settore alimentare);
- un albergo, una clinica sanitaria, un edificio a destinazione direzionale (uffici), un complesso a destinazione terziaria ricreativa (cinema multisala, centro congressi, ecc.) per complessivi 80.000 mq;
- realizzazioni infrastrutturali funzionali al nuovo insediamento e relative al nuovo svincolo a due livelli sulla S.S. 591 (compresi adeguamenti carreggiata e innesti alla viabilità locale) ed agli adeguamenti della viabilità locale (rotatoria S.P. 115 - vecchia Cremasca e doppia carreggiata S.P. 116);
- realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione e degli standard, la cui entità e localizzazione (anche al di fuori del perimetro di intervento attualmente individuato) richiede una definizione puntuale;
- standard qualitativi architettonico/funzionali idonei all'integrazione con l'aeroporto internazionale di Orio al Serio e con l'Orio center al fine di realizzare un sistema unitario rilevante per lo sviluppo economico del territorio;

- il Comune di Azzano San Paolo (BG), avendo espresso un giudizio di massima favorevole alla proposta progettuale, fatte salve le opportune valutazioni urbanistiche, edilizie, ambientali, socio-economiche e della mobilità, con nota del 30 giugno 2008, ha chiesto a Regione Lombardia di deliberare l'avvio della procedura di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 6 della l.r. 2/2003 per la realizzazione del «Polo del Lusso» e di altre strutture terziario-direzionali;

- la Provincia di Bergamo, valutata positivamente l'occasione di crescita internazionale e di potenziamento infrastrutturale dell'area previsti dalla proposta progettuale anche in prospettiva dell'Expo 2015, con d.g.p. n. 371 del 24 luglio 2008 ha deliberato di:

- aderire alla richiesta del Comune di promozione dell'Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica suddetta;
- attivare un tavolo interistituzionale con i Comuni di Bergamo, Orio al Serio, Zanica, Grassobbio e con altri soggetti pubblici potenzialmente interessati per avviare un confronto sulla proposta progettuale;

- la Regione Lombardia ha ritenuto la proposta progettuale coerente con gli indirizzi della programmazione regionale e richiedente l'azione integrata di enti pubblici per garantire il coordinamento, l'economicità e l'efficacia degli interventi previsti;

Visti i seguenti atti normativi concernenti la Valutazione Ambientale:

- la direttiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- l'articolo 4, comma 4, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», che introduce la Valutazione Ambientale dei piani (VAS) dando attuazione alla direttiva 2001/42/CE;

– il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», così come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;

– la d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi;

– la d.g.r. 27 dicembre 2007 n. 8/6420 «Disciplina regionale dei procedimenti VAS»;

nonché:

– la direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

– la direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

– la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;

Visti i seguenti atti normativi concernenti gli Accordi di Programma:

– il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

– la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

– la l.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale»;

Preso atto che:

– la d.g.r. n. 8/7912 del 6 agosto 2008 individua nella D.G. Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia l'autorità competente ai fini dell'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

– con decreto n. 11261 del 13 ottobre 2008 del Dirigente della Struttura Centrale della Regione Lombardia «Programmazione ed attuazione obiettivi dell'area territoriale-ambientale-infrastrutturale», sono stati individuati i soggetti interessati alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ed è stata disposta la convocazione di un *Forum* per realizzare un momento di confronto allargato ad associazioni, organizzazioni, gruppi, da organizzare sul territorio;

Preso atto che il procedimento di VAS è stato avviato ai sensi della d.g.r. n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 «Disciplina regionale dei procedimenti VAS», allegato 1;

Preso atto del processo di informazione/comunicazione e di consultazione/partecipazione attivato, in particolare mediante:

– attivazione della Conferenza di Valutazione articolata nelle due sedute preliminare e conclusiva;

– pubblicazione, in data 17 ottobre 2008, sull'apposito sito web regionale (<http://silvia.regione.lombardia.it/silvia>) del documento di scoping, della proposta di variante urbanistica e del relativo Rapporto Ambientale, con annessa sintesi non tecnica;

– svolgimento, in data 13 novembre 2008, in una struttura adiacente all'area oggetto dell'Accordo di Programma, di un *Forum* pubblico al quale sono state invitate le associazioni territoriali, nonché i rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali e dei Comuni limitrofi;

Preso atto che in data 15 ottobre 2008 si è svolta la prima conferenza di valutazione VAS (Verbale – Allegato A), alla quale hanno partecipato gli Enti territorialmente interessati, i soggetti competenti in materia ambientale, nonché ENAC, ENAV, SACBO e ANAS, data la presenza nelle immediate vicinanze dell'area di intervento dell'aeroporto di Orio al Serio e dell'Autostrada A4;

E che nel corso e a seguito della prima Conferenza di Valutazione sono pervenuti contributi e osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

1. Regione Lombardia – D.G. Territorio e Urbanistica (ing. Federici);

2. ASL – Dipartimento di Bergamo (dott. Brembilla);

3. ENAV s.p.a. (dott. Fili);

4. SACBO s.p.a. (arch. Martelli);

5. Regione Lombardia – D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza (dott. Sammartino);

6. Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia (prot. n. 12173 del 23 ottobre 2008);

7. Comune di Stezzano (prot. n. 11041 del 20 novembre 2008);

8. Autostrade per l'Italia (prot. n. ASPI/RM/22.12.08/0033428/EU);

E che tali osservazioni hanno trovato recepimento e/o risposta nell'elaborato di controdeduzioni allegato al presente decreto (Allegato C) e validato dalla segreteria tecnica dell'Accordo di Programma nella seduta del 7 aprile 2009;

Preso atto che in data 13 novembre 2008 si è svolto un *Forum* pubblico al quale hanno partecipato le associazioni territoriali, nonché i rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali e dei Comuni limitrofi;

E che a seguito del *Forum* pubblico sono pervenute le seguenti osservazioni:

1. Meristo Alberto (prot. n. 15741 del 17 novembre 2008 del Comune di Azzano San Paolo);

2. Angelo Marchesi (prot. n. 15979 del 20 novembre 2008 del Comune di Azzano San Paolo);

E che tali osservazioni hanno trovato recepimento e/o risposta nell'elaborato di controdeduzioni allegato al presente decreto (Allegato C) e validato dalla segreteria tecnica dell'Accordo di Programma nella seduta del 7 aprile 2009;

Preso atto che in data 21 novembre 2008 si è svolta la seconda conferenza di valutazione VAS (Verbale – Allegato B), alla quale hanno partecipato gli Enti territorialmente interessati, i soggetti competenti in materia ambientale, nonché ENAC, ENAV e SACBO;

E che nel corso e a seguito della seconda Conferenza di Valutazione sono pervenuti contributi da parte dei seguenti soggetti:

1. ASL Bergamo (dott. Brembilla);

2. Provincia di Bergamo – Settore Ambiente (prot. n. 128858/09-03 del 26 novembre 2008);

3. ARPA – Dipartimento Provinciale di Bergamo (prot. n. 542/08 del 25 novembre 2008);

E che tali contributi e osservazioni hanno trovato recepimento e/o risposta nell'elaborato di controdeduzioni allegato al presente decreto (Allegato C) e validato dalla segreteria tecnica dell'Accordo di Programma nella seduta del 7 aprile 2009;

Preso atto che in data 15 dicembre 2008 la Segreteria tecnica ha autorizzato la pubblicazione della proposta di variante urbanistica, del rapporto ambientale e degli elaborati costituenti il Piano attuativo, mediante deposito per 45 giorni presso la segreteria comunale e messa a disposizione sui siti internet del Comune di Azzano San Paolo (a partire dal 24 dicembre 2008) e di Regione Lombardia (a partire dal 12 gennaio 2009), del quale è stata data notizia mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni, n. 52 del 24 dicembre 2008 e n. 3 del 21 gennaio 2009 e sull'Eco di Bergamo del 24 dicembre 2008 e del 21 gennaio 2009;

Premesso che l'intervento in progetto prevede la realizzazione delle volumetrie proposte all'interno di un comparto interessato da un Programma Integrato di Intervento già approvato, mediante il quale le aree in oggetto venivano individuate quali aree da destinarsi a funzioni terziario – direzionali – commerciali le quali potevano configurarsi come elemento di completamento delle funzioni già insediate nel vasto compendio urbanizzato circostante con particolare riferimento all'inserimento di destinazioni articolate, rivolte anche alle potenzialità offerte dall'accessibilità dell'area, per la presenza di uno tra i più importanti assi della mobilità territoriale e dell'aeroporto; l'intervento oggetto dell'Accordo di Programma propone un indice di copertura pari a 0,4 e un indice di utilizzo di circa 1,5 mq/mq, simili a quelli che caratterizzano l'adiacente centro commerciale Orio Center, il cui indice di copertura, a parità di utilizzo (1,5 mq/mq) è leggermente superiore. Inoltre le medesime considerazioni valgono anche per ciò che concerne la confinante area PIP che presenta un analogo indice di utilizzo, fermo restando il rapporto volumetrico paragonabile a quello previsto dall'intervento oggetto dell'Accordo di Programma, in considerazione delle altezze dei fabbricati produttivi. In considerazione delle peculiarità dell'area, già fortemente infrastrutturata al suo contorno e completamente circondata da edificazioni o dalla grande viabilità, il progetto contribuisce al miglioramento generale dell'assetto viabilistico nel quadro generale che va delineandosi con le nuove previsioni anche dei Comuni contermini in un quadro programmatico alla scala va-

sta, ed inoltre contribuisce a risolvere le criticità pregresse in un'area ad oggi fortemente congestionata.

Esaminati i contenuti della proposta di Accordo di Programma, che prevede diversi interventi per una capacità edificatoria complessiva di mq 148.000 di slp così suddivisi:

- realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale con slp complessiva di mq 90.000, di cui mq 49.000 di superficie di vendita e di questi 5.000 mq per il settore alimentare;
- realizzazione di un albergo mq 12.000;
- realizzazione di una clinica sanitaria mq 5.000;
- realizzazione di un edificio a destinazione direzionale mq 10.000;
- realizzazione di un complesso ad uso terziario ricreativo (pubblici esercizi mq 5.000, cinema multisala/centro congressi mq 10.000, bowling mq 2.000, *planetarium* mq 5.000, «casa bambini» mq 5.000, destinazioni ricreative - palestra - fitness mq 4.000);
- realizzazione di opere infrastrutturali funzionali al nuovo insediamento. Tali opere infrastrutturali consistono in:

- la realizzazione di una rotatoria a due livelli in sostituzione di quella esistente all'intersezione con la S.P. 115, opportunamente raccordata al fine di garantire le connessioni esistenti, la sistemazione a quattro corsie del tratto del ponte sull'autostrada A4 fino a sud della S.P. 115,
- la sistemazione mediante rotatoria a raso dell'intersezione tra la S.P. 115 e la Vecchia Cremasca e la sistemazione mediante tratto a doppia carreggiata con rotatorie di atterramento del tratto di innesto tra la S.P. 116 e la S.P. 115 (zona industriale),
- la sistemazione mediante rotatoria dell'intersezione in corrispondenza della via Cremasca con la S.P. 115,
- la sistemazione mediante due rotatorie a raso, raccordate con due elementi viari a due corsie per senso di marcia, distanziati al fine di mantenere nella fascia interclusa la roggia esistente per il tratto della S.P. 116 in attraversamento della zona industriale e della relativa intersezione con la SP 115,
- una strada di penetrazione nel comparto da ovest ad est verso la zona produttiva,
- la realizzazione di un collegamento viabilistico verso il PIP (est) per accedere ai parcheggi posti ai piani interrati,
- la realizzazione di una fascia verde lungo la S.P. Nuova Cremasca con effetto di forte mitigazione e la compensazione ambientale lungo la S.P. 115 su un'area a verde extra comparto di proprietà comunale,
- la realizzazione di un'ampia area a parcheggio interrato che si innesta sulla strada di penetrazione verso il PIP,
- la realizzazione di un parco a verde con laghetto e giochi d'acqua, con funzione di filtro tra il PIP e il nuovo insediamento.

Esaminata la variante urbanistica che consiste:

- nella modifica dell'art. 44-bis delle NTA di PRG che disciplinano la «zona terziaria polifunzionale e per attrezzature e servizi pubblici e privati»:
 - con incremento della slp insediabile da 70.000 mq a 148.000 mq;
 - con l'introduzione dell'ammissibilità della funzione grandi strutture di vendita, e nello specifico della destinazione ad attività commerciale per la grande distribuzione per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari, anche nella forma del centro o del parco commerciale e per la media distribuzione;
- nell'introduzione dell'art. 44-ter che disciplina la viabilità connessa alla zona oggetto dell'Accordo di Programma e le zone, sia interne che esterne al perimetro del comparto oggetto di Accordo di Programma, destinate a fascia di rispetto al servizio di tale viabilità.

Esaminato il Rapporto Ambientale, costituito da:

- percorso metodologico e procedurale;
- aspetti pertinenti dello stato dell'ambiente e sua probabile evoluzione senza l'attuazione del piano;
- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere interessate;
- illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri piani e programmi pertinenti;

- obiettivi di protezione ambientale pertinenti al programma;
- effetti significativi sull'ambiente;
- misure mitigative e compensative;
- problematiche ambientali esistenti pertinenti al programma;
- analisi e scelta delle alternative individuate;
- monitoraggio;

Verificati i contenuti del documento, ed in particolare che esso:

- analizza il contesto definendo per ciascuna componente ambientale lo stato di fatto, le criticità, le potenzialità e l'evoluzione della componente in assenza del piano;
- descrive le caratteristiche ambientali delle aree interessate attraverso la lettura delle tavole del PTCP di Bergamo e la zonizzazione acustica del territorio comunale di Azzano S. Paolo;
- illustra gli obiettivi e le azioni del programma e confronta tali obiettivi con quelli di Piani e Programmi pertinenti eseguendo l'analisi di coerenza esterna su due direttrici, quella «verticale» che prende in esame i Piani di carattere sovracomunale, e quella «orizzontale» che prende in esame gli strumenti di pianificazione dei Comuni limitrofi;
- illustra le modalità secondo cui l'attuazione delle azioni di progetto possono concorrere al perseguimento degli obiettivi di protezione ambientale indicati dagli strumenti di governo sovra comunali;
- descrive gli effetti potenzialmente significativi, sia positivi che negativi, delle azioni di programma su ogni componente ambientale, osservando che per quanto riguarda «Mobilità e traffico» e «Popolazione» gli effetti potranno interessare un settore di territorio più ampio di quello comunale;
- propone per ciascuna componente ambientale possibili criteri e indicazioni volti a garantire una più efficace integrazione della dimensione ambientale, nonché la mitigazione e la compensazione dei principali effetti negativi;
- illustra i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce pertinenti al Programma (analisi SWOT);
- illustra le analisi relative alle tematiche che hanno presentato delle alternative in sede di definizione delle Azioni di Programma;
- illustra il sistema di monitoraggio;
- espone la sintesi non tecnica del rapporto ambientale;

Preso atto che a seguito del deposito delle varianti urbanistiche e del rapporto ambientale sono pervenute le seguenti osservazioni:

1. e-on Rete Orobica (prot. n. 2358 del 17 febbraio 2009);
2. L'Airone s.a.s. (prot. n. 02767 del 25 febbraio 2009);
3. Società «Proprietà Tasca» - «L'Airone» (prot. n. 2746 del 25 febbraio 2009);
4. Comune di Grassobbio (PROT. n. 543 del 20 gennaio 2009);

E che tali contributi e osservazioni hanno trovato recepimento e/o risposta nell'elaborato di controdeduzioni allegato al presente decreto (Allegato C) e validato dalla segreteria tecnica dell'Accordo di Programma nella seduta del 7 aprile 2009;

Esaminati la proposta di Accordo di Programma ed il Rapporto ambientale, anche alla luce degli apporti collaborativi pervenuti, dei pareri dei soggetti con competenza in materia ambientale formulati nelle conferenze di valutazione e delle osservazioni del pubblico, ed individuate criticità territoriali ed ambientali come di seguito esposte:

a) funzionalità del sistema della viabilità e dei trasporti -

La principale criticità legata alle infrastrutture per la mobilità è rappresentata dalla strada Cremasca ex S.S. 591, che costeggia il centro abitato di Azzano a Ovest ed è percorsa quotidianamente da un elevato numero di veicoli leggeri e pesanti, in transito da e verso le aree produttive dislocate a Sud del capoluogo provinciale. L'insediamento in valutazione comporta l'attrazione di ulteriori flussi veicolari che dovrebbero pertanto essere adeguatamente gerarchizzati;

b) inquinamento atmosferico - L'aumento dell'attività umana nel comparto, relativamente anche all'aumento dei flussi di traffico, potrebbe ragionevolmente produrre un aumento delle emissioni inquinanti in atmosfera, in un'area già critica, e in quanto tale inclusa nella «zona critica 11» di Bergamo, con potenziali effetti anche su una scala territoriale più ampia;

c) rumore - L'area individuata si colloca in un settore territo-

riale in cui sono presenti numerose sorgenti di rumore; tra esse: la viabilità sia autostradale (i cui effetti risultano parzialmente schermati dagli edifici dell'Orio Center) che provinciale, la struttura aeroportuale (i cui effetti risultano ridotti per il non interessamento dell'area in oggetto da parte delle rotte di decollo ed atterraggio), le aree produttive presenti lungo il lato Est (tuttavia meno impattanti, per l'assenza di lavorazioni particolarmente rumorose).

La sorgente che parrebbe maggiormente impattante sulle attività insediabili nelle aree in oggetto è il traffico sulla viabilità provinciale tangente all'area, anche in relazione agli stimati aumenti di flussi di veicoli generati e attratti dalle nuove strutture previste nel comparto.

Alcune delle funzioni individuate come insediabili all'interno delle aree in oggetto (clinica sanitaria e strutture ricettive) si qualificano, inoltre, quali ricettori sensibili dal punto di vista acustico;

d) necessità di coerenza e sinergia con i 3 sistemi turistici provinciali – In Provincia di Bergamo sono stati riconosciuti 3 sistemi turistici ai sensi della l.r. 16 luglio 2007 n. 15 e d.g.r. 2 agosto 2007 n. 8/5255 e s.m.i.: il sistema turistico delle «Orobie bergamasche», il sistema turistico «Bergamo, Isola e Pianura» e il sistema turistico «La sublimazione dell'acqua». I sistemi turistici sono definiti come l'insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, promossi dalle autonomie locali, dalle imprese del settore, in forma singola o associata, e dalle associazioni imprenditoriali di categoria;

e) mitigazioni e compensazioni – Necessità di mettere in atto azioni di mitigazione e compensazione degli impatti dell'intervento sul territorio e sull'ambiente;

f) acque – In funzione della consistenza delle superfici in gioco nell'intervento e delle attività da insediarsi, si presume un aumento consistente dei consumi idrici. Inoltre la parte di rete unitaria per le acque nere e meteoriche è ormai obsoleta, con scarsa funzionalità se comparata con la gran parte della rete in sistema separato; la rete delle acque meteoriche è generalmente al limite della sua capacità di smaltimento, pertanto è indispensabile che qualsiasi nuovo intervento di urbanizzazione superiore a 500 m², preveda la laminazione delle acque di pioggia con immissione nei collettori di portate dell'ordine di 4 l/s x ha di superficie impermeabilizzata.

L'aumento delle superfici impermeabili potrebbe inoltre alterare l'equilibrio idrogeologico e l'assetto idraulico del territorio, che è attraversato da un reticolo idrografico ben sviluppato, prevalentemente artificiale;

g) paesaggio – Malgrado l'assenza di specifici livelli di tutela va perseguito lo scopo di assicurare il miglior livello di inserimento paesaggistico curando anche nel dettaglio ogni impatto residuale. La considerazione di assumere gli aspetti percettivi, nella loro accezione più generale, quali elementi prioritari su cui fondare le verifiche di dettaglio in tema di paesaggio, suggerisce di verificarne la compatibilità in corso di procedura.

Gli assi di scorrimento viabilistico costituiti dall'arteria autostradale A4 e dalla «nuova Cremasca», uniti al pregevolissimo fondale costituito dai colli e dalla città di Bergamo alta rappresentano gli elementi essenziali, e in qualche caso imprescindibili, cui riferire gli approfondimenti di natura paesaggistica. La presenza dell'aeroporto di Orio al Serio costituisce il secondo livello di possibile e reciproca relazione tra la progettata struttura ed il contesto percettivo.

È auspicabile che sia valutato il livello d'intrusione visiva da e verso le emergenze paesaggistiche costituite dal parco dei colli di Bergamo e, per quanto utile, da e verso l'autostrada. Il livello percettivo zenitale si ritiene sia da indagare essenzialmente in relazione allo specifico progetto della luce che anche a questa definizione progettuale sembra poter assumere un ruolo non totalmente marginale.

Infine si riscontra al margine est del lotto di progetto un'evidenza di centuriazione romana – rimando a specifiche attenzioni di tipo archeologico/culturale;

h) ciclopedonalità – Necessità di riqualificare i collegamenti ciclopedonali al fine di garantire un'adeguata connessione dei percorsi ciclabili con la rete ciclabile esterna, in modo tale che sia possibile raggiungere il nuovo Polo con la bicicletta dalle principali direttrici di affluenza in modo agevole e senza soluzioni di continuità;

Esaminate le osservazioni inviate a seguito delle Conferenze, del deposito delle varianti urbanistiche e del Rapporto ambientale e del Forum pubblico svoltosi in data 6 ottobre 2008;

Visto il Parere motivato interlocutorio sull'ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione del «Polo del lusso» e di altre strutture terziario-direzionali nel Comune di Azzano S.Paolo (BG), espresso con decreto n. 1014 del 29 dicembre 2008 del Dirigente della Struttura Valutazione Ambientale della Direzione Generale Territorio ed urbanistica, di concerto con il Dirigente della Struttura Centrale della Regione Lombardia Programmazione ed attuazione obiettivi dell'area territoriale-ambientale-infrastrutturale;

Preso atto delle risposte alle osservazioni predisposte dall'Autorità procedente e dall'Autorità competente per la VAS nell'elaborato di controdeduzioni allegato al presente decreto (Allegato C) e validato dalla segreteria tecnica dell'Accordo di Programma nella seduta del 7 aprile 2009;

Ritenuto pertanto alla luce delle considerazioni esposte al precedente capo di individuare le seguenti azioni da compiersi:

a) funzionalità del sistema della viabilità e dei trasporti – il Tavolo interistituzionale, istituito dalla Provincia di Bergamo con delibera della g.p. n. 371 del 2008, ha reso un parere favorevole in merito agli interventi oggetto dell'Accordo di Programma e individuato le seguenti misure per coerenza con il contesto di inserimento a livello sovracomunale:

- adeguamento rampe rotatoria svincolo Autostrada A4: l'intervento prevede la sistemazione secondo nuova conformazione della rampa di collegamento tra l'Asse Interurbano (provenienze da est) e la rotatoria di svincolo, l'adeguamento paesistico, mediante sistemazione a verde secondo le modalità che saranno a tempo debito concordate, della rotatoria di svincolo medesima, nonché l'adeguamento della rampa di collegamento tra la rotatoria di svincolo e la Circonvallazione Paltriniana al fine di allungare la corsia di intercambio lungo la rotatoria stessa;
- viabilità di accesso Aeroporto di Orio al Serio: creazione di una terza corsia continua lungo la carreggiata dir. Sud della S.P. 591 Cremasca, quale corsia di interscambio di unificazione tra l'attuale corsia di accelerazione proveniente dall'Asse Interurbano e l'attuale corsia di decelerazione relativa all'uscita dello svincolo per l'aeroporto di Orio al Serio – S.P. 116;
- adeguamento in sede S.P. 591 Cremasca: ampliamento dell'attuale carreggiata dalla S.P. 115 allo svincolo di Padergnone (escluso) secondo sezione a doppia carreggiata (tipo B) per uno sviluppo pari a circa 1 km;
- rotatoria tra S.P. 115 e via Padergnone: adeguamento dell'attuale intersezione a doppio «T» mediante rotatoria a raso tra via delle Industrie, via Azzano, via Padergnone e Vicolo Morosella;

b) inquinamento atmosferico – per quanto concerne il contenimento dell'inquinamento dell'aria, al fine di integrare il diritto alla mobilità con l'esigenza di ridurre l'inquinamento, la congestione del traffico urbano e l'incidentalità dovranno essere attuate misure volte a:

- rispondere all'esigenza di mobilità indotta dalle funzioni insediate nelle nuove strutture garantendo nel tempo l'utilizzo di mezzi aziendali a basso impatto ambientale ed istituendo l'ufficio del Mobility Manager, con l'obiettivo di definire e attuare strategie sostenibili per l'accessibilità al polo;
- sostenere il Comune di Azzano San Paolo nella programmazione ed attivazione di iniziative ambientali nel contesto del piano di azione per il contenimento dell'inquinamento dell'aria;
- adottare sistemi di approvvigionamento energetico a ridotto impatto ambientale e basso contenuto emissivo;
- adottare per la realizzazione delle opere ed interventi di viabilità speciali pavimentazioni all'ossido di titanio, ai fini del significativo contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- incentivare l'uso di sistemi ciclabili di trasporto individuale non inquinanti, nonché, per ottenere un maggiore sviluppo di questo tipo di mobilità, a garantire la specializzazione funzionale degli spazi;
- potenziare e riqualificare il trasporto pubblico locale, con

l'obiettivo di orientare il più possibile la domanda di spostamento generata dalle importanti funzioni insediate e da insediare nella zona verso forme di mobilità sostenibile;

c) rumore – relativamente agli spazi pubblici aperti previsti nel comparto si ritiene che la configurazione del progetto, che li prevede in aree interne (distanti dall'infrastruttura stradale) e comunemente protette dagli edifici di progetto, sia sufficiente a garantire l'adeguato clima acustico.

Per quanto riguarda i recettori sensibili dal punto di vista acustico, oltre alla previsione riguardo agli interventi mitigativi, deve esserne studiata l'adeguata collocazione all'interno del comparto al fine di garantirne il distanziamento opportuno dalle sorgenti sonore maggiormente impattanti.

Il rispetto delle soglie relative alla rumorosità nel comparto dovrà, inoltre, essere ottenuta:

- attraverso l'adozione di misure di tipo indiretto (appropriati sistemi tecnologici nella realizzazione degli involucri degli edifici);
- attraverso misure di tipo attivo che non precludano la visuale delle nuove architetture (asfalti fonoassorbenti, barriere vegetate);

d) coerenza con i tre sistemi turistici provinciali – l'aeroporto di Orio al Serio per posizione, capacità e potenzialità di crescita rappresenta per l'insieme dei tre sistemi turistici descritti un fattore di sviluppo rilevante. Pertanto le previsioni contenute nell'Ipotesi di Accordo di Programma in esame rappresentano un rafforzamento della capacità attrattiva sia dell'utenza aeroportuale che di quella turistica, inserendosi sia a livello di incremento della capacità ricettiva sia a livello di funzioni commerciali e ludico-ricreative. L'insieme degli interventi sulla viabilità a scala locale inoltre migliora la connessione tra l'ambito di valorizzazione in oggetto e le funzioni collocate a nord dell'asse autostradale. L'aspetto culturale rappresenta un ulteriore elemento rafforzativo che trova attuazione nell'ambito della proposta in esame;

e) riqualificazione ambientale del contesto – quali azioni di mitigazione e compensazione degli impatti, dovranno essere realizzati i seguenti interventi di mitigazione a verde:

- intervento mitigativo/compensativo perimetrale al comparto industriale confinante con l'ambito di intervento, finalizzato all'introduzione di una barriera filtro con finalità paesaggistiche, costituita da filari arboreo arbustivi e da tessere forestali;
- intervento mitigativo/compensativo lungo la fascia di rispetto stradale della S.P. 591 Cremasca, lato ovest per una profondità di circa 20 m, finalizzato all'introduzione di una barriera filtro con finalità paesaggistiche e di mitigazione acustica, costituita da filari arboreo arbustivi e da tessere forestali;
- intervento mitigativo/compensativo in corrispondenza di un'area localizzata a ovest dell'abitato di Azzano, delimitata dalla via Stezzano e dalla circonvallazione Est, finalizzato alla creazione di un'area a valenza ecosistemica quale tessera periurbana boschiva, costituita da filari arboreo arbustivi e da tessere forestali;
- intervento mitigativo/compensativo, in corrispondenza di un'area localizzata a sud dell'abitato di Azzano, nel quadrante tra la via Murere e Bettolino e la via Sant'Agostino (a sud dell'edificazione esistente), finalizzato alla creazione di un'area a valenza ecosistemica quale tessera periurbana boschiva e fruitiva, costituita da filari arboreo arbustivi e da tessere forestali;

f) ciclopeditività – coerentemente con i contenuti del Piano delle Piste Ciclabili della Provincia di Bergamo, si dovrà prevedere l'esecuzione di consistenti interventi di continuità degli itinerari esistenti, rispetto alle opere varie proposte, di attuazione di itinerari programmati e di individuazione di nuovi itinerari di collegamento della suddetta rete rispetto all'insediamento polifunzionale in esame, in particolare:

- in corrispondenza dell'intervento di adeguamento dell'intersezione tra la S.P. 115 e la via Cremasca, è previsto il mantenimento dell'attuale pista ciclabile in sede protetta, lungo la rotonda in progetto, per uno sviluppo pari a 180 m;
- in corrispondenza della sistemazione prevista dell'intersezione tra la S.P. 115 e la S.P. 116, è prevista la realizzazione

del relativo tratto di pista ciclabile, per uno sviluppo pari a 400 m.;

- collocazione di una dotazione di biciclette nei punti di partenza della rete ciclabile;

Inoltre, al fine di collegare il centro polifunzionale in esame con la suddetta rete ciclopedonale e con l'abitato di Azzano San Paolo, dovrà essere realizzata una nuova pista ciclabile che dalla pista ciclabile esistente lungo la via Cremasca si sviluppa lungo viabilità locale fino a sotto passare la S.P. 591 Cremasca;

g) paesaggio – il tema delle relazioni spaziali e vedutistiche con la nuova Cremasca conduce direttamente agli aspetti più minuti e di dettaglio per il paesaggio a scala locale. In quest'ottica appare assai rilevante auspicare che gli enunciati «elevatissimi standard qualitativi architettonico/funzionali» manifestino una specifica coerenza anche nelle scelte di dettaglio riferite agli apparati di arredo edilizio, ai colori ed ai materiali ecc. La progettazione definitiva dovrà pertanto essere indirizzata verso soluzioni che per gli apparati di finitura tendano a calare sia cromaticamente sia funzionalmente il manufatto su di un piano di mimesi, ove gli elementi naturali assumano un diverso peso specifico;

Ritenuto opportuno individuare alcuni nodi che dovranno trovare nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto adeguato approfondimento anche al fine di individuare ulteriori misure di compensazioni e di mitigazione:

- analisi del carattere e dell'intensità delle emissioni inquinanti prodotte dalle attività umane afferenti al nuovo comparto, verificando il rispetto dei limiti normativi ed adottando le contestuali misure mitigative e compensative;
- attenta caratterizzazione del clima acustico dell'area, adozione delle contestuali misure mitigative e verifica del rispetto dei limiti normativi, con espresso riferimento alle funzioni insediabili più delicate;
- rispetto, da parte del progetto definitivo delle opere edilizie previste, del Piano aeroportuale dell'aeroporto di Orio al Serio e verifica di eventuali impedimenti visivi alle attività della torre di controllo;
- in relazione all'interesse archeologico dell'area di intervento, legato alla presenza di centuriazioni di epoca romana, definizione, nell'ambito delle fasi di progettazione definitiva, delle modalità operative per la realizzazione, in coordinamento con la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, di indagini preventive (da effettuarsi prima dell'inizio lavori) e assistenze agli scavi (durante la fase realizzativa) da parte di personale specializzato;
- verifica di qualità delle soluzioni architettoniche/edilizie e di risparmio energetico;
- verifica puntuale delle relazioni reciproche a scala paesaggistica con gli elementi sopra richiamati con particolare riguardo al cromatismo della copertura e dei fronti più estesi che possa tendere a dissolvere i volumi medesimi nello scenario di riferimento, catturando le variazioni della luce piuttosto che imponendone una propria. Si dovrà privilegiare la normalizzazione discreta di tutte le strutture di segnalazione, dei portali, sino ad arrivare alla definizione della cartellonistica realizzando elementi coerenti con l'impegno progettuale atteso, evitando banalizzazioni seriali spesso intrusive. Elementi trasparenti, specchiature ecc. non dovranno essere riflettenti mentre il sistema di illuminazione pubblico dovrà essere coordinato ed aperto all'ambiente urbanizzato preferendo soluzioni diffuse a basso impatto e ad alta efficienza. Il livello percettivo zenitale si ritiene sia da indagare essenzialmente in relazione allo specifico progetto della luce che anche a questa definizione progettuale sembra poter assumere un ruolo non totalmente marginale;
- esame dell'assetto idrogeologico dell'area e delle conseguenze su tale assetto legate alla considerevole riduzione di suoli drenanti; tale esame potrà partire dalle informazioni desumibili dallo studio per l'individuazione del reticolo idrico minore, di cui il Comune di Azzano S. Paolo si è dotato ai sensi della determinazione del Reticolo Idrico Minore secondo la d.g.r. del 25 gennaio 2001, n. 7/7868 e la d.g.r. del 01 agosto 2003 n. 7/13950 della Regione Lombardia;
- verifica, in raccordo con l'Autorità d'Ambito ed il gestore del servizio idrico integrato, dello stato dei servizi idrici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e valutazione delle ricadute dell'intervento su tale sistema;

- adozione di soluzioni tecnico-impiantistiche finalizzate al risparmio della risorsa idrica;
- adozione di soluzioni tecnico-impiantistiche che garantiscano la sostenibilità energetica e la qualità edilizia degli edifici in progetto;

Ritenuto infine opportuno prevedere un sistema di monitoraggio che dovrà consentire di raccogliere, elaborare e pubblicare le informazioni relative all'andamento dello stato dell'ambiente nell'area nella quale si possono manifestare gli effetti degli interventi previsti nell'Accordo di Programma e quelle relative al perseguimento degli obiettivi che l'Accordo di Programma si è posta anche in funzione degli orientamenti/indicazioni di carattere ambientale proposti dal Rapporto Ambientale, in modo da individuare e interpretare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni e la necessità di orientare le scelte della variante e in particolare i criteri attuativi.

Il programma di monitoraggio dovrà essere pertanto strutturato nelle seguenti componenti:

- monitoraggio degli obiettivi ambientali dell'Accordo di Programma;
- monitoraggio delle ricadute sullo stato dell'ambiente derivante dall'attuazione del progetto;
- monitoraggio degli effetti sull'ambiente naturale e le connessioni ecologiche, con la verifica dei successivi sviluppi progettuali e realizzativi degli interventi di tutela, riqualificazione.

Per ogni componente e per ciascuno dei temi trattati, dovranno essere individuati gli indicatori, la frequenza di rilevamento, la responsabilità nell'esecuzione e nella verifica del rilevamento, la frequenza di *reporting*;

Visto il parere di compatibilità dello strumento urbanistico comunale con il PTCP emesso dalla Provincia di Bergamo in data 2 aprile 2009;

Dato atto che il presente provvedimento viene formulato di concerto con l'Autorità procedente la D.C. Programmazione Integrata;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti»;

Visto il DPEFR 2009-2011 che specifica i seguenti obiettivi operativi:

- 6.5.3.3 «Applicazione della Valutazione Ambientale Strategica» (VAS) a piani e programmi»;

Decreta

1. di formulare parere motivato finale positivo alla proposta di Accordo di Programma per la realizzazione del «Polo del lusso» e di altre strutture terziario-direzionali nel Comune di Azzano San Paolo (BG), specificando che la sostenibilità dell'Accordo di Programma è condizionata alle azioni di approfondimento, di mitigazione e di compensazione indicate in premessa;

2. di prevedere all'attivazione di un sistema di monitoraggio volto a raccogliere, elaborare e pubblicare le informazioni relative all'andamento dello stato dell'ambiente conseguente All'Accordo di Programma e quelle relative al perseguimento degli obiettivi che l'accordo si è posto, anche in funzione degli orientamenti/indicazioni di carattere ambientale proposti dal Rapporto Ambientale, da porre in capo a un Osservatorio da attivare;

3. di rinviare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto la predisposizione di adeguati approfondimenti anche al fine di individuare ulteriori misure di compensazioni e di mitigazione;

4. di allegare gli elaborati: A, B, C come parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia).

Il dirigente: Gian Angelo Bravo

(1) Gli allegati al presente decreto sono consultabili presso la D.G. Territorio e Urbanistica e sul sito web della Regione Lombardia alla pagina: <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia>.